



CORTE DI ASSISE DI VARESE
tel. 0332.298729 – fax 0332.298556
CONUNICAZIONE DI APPELLO DEL PROCURE GENERALE
artt. 570, 584 - 153 comma 2 c.p.p., 64 commi 2,3,4 D.L.vo 271/89

N. 5509/09 RG. NR.
N. 1/14 RG. ASSISE
N. 4/16 IMP.

Il sottoscritto Funzionario

AVVISA

- Il Signor Pubblico Ministero Sede – dott.ssa Borgonovo
- 1. Paolo RIGHETTO nato a Biella il 10 giugno 1963, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. Luciano Di Pardo del Foro di Milano
- 2. Stefano DAL BOSCO nato a Soave il 6 febbraio 1968, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori di fiducia avv. Luca Marsico e Duilio Mancini del Foro di Varese
- 3. Gioacchino RUBINO nato a Palermo il 26 marzo 1979, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori di fiducia avv. Luca Marsico e Duilio Mancini del Foro di Varese
- 4. Luigi EMPIRIO nato a Brindisi il 22 febbraio 1975, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. Luca Marsico ANZI con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Pietro Porciani
- 5. Pierfrancesco COLUCCI nato a Milano l'8 maggio 1969, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. Luca Marsico ANZI con domicilio eletto presso il difensore di fiducia Avv. Pietro Porciani
- 6. Francesco FOCARELLI BARONE nato a Torre Annunziata il 31 marzo 1978, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori di fiducia avv. Luca Marsico e Duilio Mancini del Foro di Varese
- 7. Bruno BELISARIO nato a Benevento il 16 ottobre 1978, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori di fiducia avv. Luca Marsico e Duilio Mancini del Foro di Varese
- 8. Vito CAPUANO nato a Barletta il 14 febbraio 1975, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori di fiducia avv. Luca Marsico e Duilio Mancini del Foro di Varese
- 9. Avv. Luciano Di Pardo del Foro di Milano difensore di fiducia di Righetto;
- 10. Avv. Fabio Schembri del Foro di Milano difensore di Righetto;
- 11. Avv. Luca Marsico del Foro di Varese, difensore di fiducia per gli imputati Dal Bosco, Rubino, Empirio, Colucci, Focarelli Barone, Belisario e Capuano;
- 12. Avv. Duilio Mancini del Foro di Varese, difensore di fiducia degli imputati Dal Bosco, Rubino, Focarelli Barone, Belisario, Capuano;
- 13. Avv. Pietro Porciani del Foro di Milano difensore di fiducia degli imputati Empirio e Colucci

LE PARTI CIVILI:

- Lucia Uva, Maria Altomare Uva, De Milato Marco, De Milato Angela e De Milato Deborah domiciliati c/o il difensore Avv. Ambrosetti Fabio in Varese Piazza XXVI Maggio 14
- l'avv. Fabio Ambrosetti del Foro di Varese difensore delle parti civili Lucia Uva, Angela De Milato, Deborah De Milato, Maria Altomare Uva e De Milato Marco
- Alessandro De Milato, Carmela Uva in proprio e quale esercente potestà genitoriale sul figlio minore Michele Rigato, Francesco Rigato e Alessio Rigato domiciliati c/o il difensore Avv. Alberto Zanzi in Varese Piazza XXVI Maggio 14
- L'Avv. Alberto Zanzi difensore delle parti civili Alessandro De Milato, Carmela Uva in proprio e quale esercente potestà genitoriale sul figlio minore Michele Rigato, Francesco Rigato e Alessio Rigato
- Uva Nicola e Rizzitello Michelina domiciliati c/o il difensore Avv. Fabio Matera in Varese via Bagaini n. 14
- l'avv. Fabio Matera del Foro di Varese difensore delle parti civili Uva Nicola e Rizzitiello Michelina

che nel procedimento n. 1/14 assise nei confronti di Righetto Paolo +7 il sostituto Procuratore Generale di Milano Dr. Massimo Gaballo in data 22/09/2016 ha interposto impugnazione avverso la sentenza emessa da questa Corte di Assise in data 15 aprile 2016 .

Si allega copia impugnazione e copia sentenza (estratto sentenza per P.M.).

Varese, 3 ottobre 2016



Il Funzionario Giudiziario
Tiziana Zarantonello



TRIBUNALE DI VARESE
PERVENUTO IL
26 SET 2016
Prot.

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO**

N. 202/16 - Reg. Gravami

**DICHIARAZIONE DI APPELLO
DEL PROCURATORE GENERALE**

in persona del Sostituto Procuratore Generale Massimo Gaballo

per la riforma della sentenza della Corte d' Assise di Varese n. 2/16 emessa in data 15.4.2016, depositata in data 13.7.2016 con la quale gli imputati

- 1) **RIGHETTO Paolo,**
- 2) **DAL BOSCO Stefano,**
- 3) **EMPIRIO Luigi,**
- 4) **COLUCCI Pierfrancesco,**
- 5) **FOCARELLI BARONE Francesco,**
- 6) **BELISARIO Bruno,**
- 7) **CAPUANO Vito,**
- 8) **RUBINO Gioacchino,**

generalizzati come in atti, sono stati assolti dai reati di cui agli artt. 110, 591, 608 e 584 c.p. perchè il fatto non sussiste;

EMPIRIO Luigi, COLUCCI Pierfrancesco, FOCARELLI BARONE Francesco, BELISARIO Bruno, CAPUANO Vito e RUBINO Gioacchino, sono stati assolti dal reato di cui all' art. 605 c.p., così riqualificato il reato di cui all' art. 606 c.p. originariamente contestato, per non avere commesso il fatto;

RIGHETTO Paolo e DAL BOSCO Stefano sono stati assolti dal reato di cui all' art. 605 c.p., così riqualificato il reato di cui all' art. 606 c.p. originariamente contestato, perchè il fatto non costituisce reato.

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

In estrema sintesi la sentenza oggetto del presente gravame, dopo aver accertato che i carabinieri **RIGHETTO** e **DAL BOSCO** posero in essere senza dolo una condotta corrispondente all'elemento materiale del reato di sequestro di persona in danno di **UVA Giuseppe**, ha escluso la sussistenza del reato di omicidio preterintenzionale di quest' ultimo per *insussistenza di*

atti diretti a percuotere o a ledere, precisandosi ulteriormente che l' ammanettamento e la costrizione fisica attuati dagli imputati ... non costituiscono atti diretti a percuotere.

Una volta escluso questo presupposto indefettibile del reato di omicidio preterintenzionale, la Corte in ogni caso ha condiviso e fatto proprie le conclusioni della perizia medico-legale collegiale FERRARA-DEMORI-THIENE, sostanzialmente accettate dai consulenti di parte, che individua le cause del decesso in un evento aritmico terminale innestatosi su soggetto portatore di patologia della valvola mitralica, scatenato dall'estremo stress emotivo derivante dal contenimento fisico, da traumi auto ed etero prodotti, da intossicazione alcolica, elementi causali o concausali potenzialmente riconducibili alla privazione di libertà di Giuseppe UVA e al suo trasferimento nella caserma dei Carabinieri di Varese o ad essi contestuali.

La sentenza, motivata in modo estremamente sommario nei punti rilevanti ai fini del decidere (dopo 115 pagine di svolgimento del processo, delle 47 pagine dedicate alla motivazione, circa 4 hanno qualche attinenza con la vicenda che ci occupa), non appare condivisibile sotto i seguenti profili.

1. La configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale.

Delle predette concause della morte di UVA (patologia preesistente, intossicazione etilica acuta e da farmaci, stato di stress da misure di contenimento fisico e da traumi auto ed etero prodotti) l' unica astrattamente ascrivibile agli odierni imputati deve ritenersi lo stato di stress, che appare anche quella dotata di maggiore efficienza eziologica nell' innesco della fibrillazione ventricolare con esito fatale. Quanto alle modeste lesioni personali riscontrate sul corpo della parte offesa, se è vero che le stesse non possono avere determinato direttamente il decesso, deve però ritenersi che abbiano contribuito ad aumentare lo stato di stress in ragione della percezione del relativo dolore fisico e della loro ingiustizia.

Lo stato di stress integra pacificamente una malattia quale evento del reato di lesioni personali, consistendo in un' alterazione funzionale dell' organismo, anche in assenza di alterazioni anatomiche¹.

¹ In letteratura con il termine "stress" si intende uno stato di squilibrio derivato da una reale o percepita disparità tra le richieste dell' ambiente circostante e la personale capacità di sostenere tali richieste. In base alla durata lo stress può essere qualificato come acuto o cronico. L' insieme di cambiamenti fisiologici che caratterizzano la risposta acuta da stress è prodotto da una cascata neuro-endocrina scatenata da pensieri caratterizzati da una forte carica emotiva (rabbia, ansia, irritazione frustrazione, mancanza di controllo o di speranza). A livello cardiovascolare stimoli stressanti di natura emozionale possono, attraverso complessi meccanismi implicanti principalmente il coinvolgimento delle due branche del sistema nervoso autonomo, innescare aritmie ventricolari polimorfe e, quindi, determinare morte cardiaca improvvisa, anche a

Nel caso di specie i periti, alle pagg. 157-158 dell' elaborato hanno individuato i seguenti quadri morbosi che hanno portato al decesso di UVA Giuseppe:

il quadro morbo preesistente consta delle seguenti patologie: prollasso della valvola mitrale con infiltrazione mixoide dei lembi valvolari e delle corde tendinee sottese, nonché ipertrofia e fibrosi sostitutiva dei relativi muscoli papillari ...;

il quadro morbo iniziale consiste in una intossicazione etilica acuta

...

il quadro morbo intermedio si identifica in uno stato di stress, risposta neuro-ormonale a documentati fattori esogeni stressanti, co-determinata dalla "eccitazione psico-motoria" conseguente all' intossicazione etilica, dalle misure di contenzione fisica applicate, nonché da traumi auto ed etero prodotti; lo stato di stress si sostanzia nell' attivazione simultanea degli assi simpatico-midollare surrenale e ipotalamo-ipofisi-surrenale alla quale consegue lo sviluppo di modificazioni sistemiche con incremento del rilascio di epinefrina e glucocorticoidi, esercitanti effetti di natura metabolica e cardiovascolare;

il quadro morbo finale si configura quale fibrillazione ventricolare, aritmia ipercinetica ventricolare ed attività elettrica totalmente desincronizzata con conseguente assenza di attività meccanica contrattile.

La preesistenza del substrato aritmogeno, consistente nel prollasso mitralico con fibrosi dei muscoli papillari, in possibile combinazione con l' effetto cardiottossico dell' intossicazione alcolica acuta e degli psicofarmaci, ha determinato con elevata probabilità la modulazione in senso patogenetico della risposta fisiologica da stress, ovvero l' instaurarsi di una inomogeneità elettrica del miocardio ventricolare e il conseguente innesco di una fibrillazione ventricolare.

Ne consegue l' erroneità della sentenza impugnata laddove esclude la configurabilità del reato di omicidio preterintenzionale per *insussistenza di atti diretti a percuotere o a ledere, precisandosi ulteriormente che l' ammanettamento e la costrizione fisica attuati dagli imputati ... non costituiscono atti diretti a percuotere* (pag. 161). Al contrario, anche in assenza di prova tranquillante delle lesioni etero prodotte – ove si ritenessero non attendibili i testi BIGIOGGERO Alberto, RUSSO Assunta e FINAZZI Enrica - deve ritenersi che anche le mere condotte di costrizione fisica poste in essere o non impedito dagli imputati integrino in pieno gli atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582 che costituiscono l' elemento materiale del delitto di omicidio preterintenzionale.

distanza di ore dall' insistere del fattore stressante, in soggetti vulnerabili in quanto affetti da comorbilità cardiovascolari (strutturali e/o funzionali), neurologiche o psichiatriche.

In tal senso Cass., sez. V, 6.2.2004, Morrone, (Rv. 228497) ha precisato che *ai fini della sussistenza della ipotesi criminosa dell'omicidio preterintenzionale, prevista dall'art. 584 cod. pen., è sufficiente che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra i predetti atti e l'evento morte. Infatti nell'art. 581 cod. pen. il termine "percuotere" non è utilizzato solo nel significato di battere, colpire o picchiare, ma anche in un significato più ampio, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica. Anche la spinta integra un'azione violenta, estrinsecandosi in un'energia fisica, più o meno rilevante, esercitata direttamente nei confronti della persona; tale condotta, ove consapevole e volontaria, rivela la sussistenza del dolo di percosse o di lesioni, per cui, quando da essa derivi la morte, dà luogo a responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale.*

Nel caso di specie le condotte di costrizione fisica subite da UVA integrano certamente una manomissione della sua persona fisica e quindi atti diretti a commettere il delitto previsto dall' art. 581 c.p.

Peraltro devono ritenersi provati anche gli atti diretti a commettere il delitto di lesioni personali, alla stregua delle dichiarazioni testimoniali rese da BIGIOGGERO Antonio, RUSSO Assunta e FINAZZI Enrica², ritenute

2 . BIGIOGGERO Alberto ha riferito di aver sentito dire a un carabiniere sulla strada, appena sceso dalla macchina, *UVA, proprio te cercavo. Questa te la faccio pagare* (o qualcosa di simile). Ha riferito di aver visto i carabinieri percuotere UVA prima di caricarlo in macchina, ha riferito di aver sentito UVA urlare in caserma *Basta, ahia* (o qualcosa di simile). La Corte liquida la sua deposizione con le seguenti testuali parole: *quanto a BIGIOGGERO, prescindendo dalle sue condizioni personali, le contraddizioni che caratterizzano le sue dichiarazioni e l'affastellarsi di ricordi determinati non soltanto dalla sua diretta presenza ai fatti di causa ma anche dal dibattito mediatico e processuale che ne è seguito minano l'efficacia probatoria delle differenti versioni dei fatti offerte nelle diverse sedi.*

RUSSO Assunta ha dichiarato di aver sentito in ospedale alcuni carabinieri e poliziotti dire a UVA che lo avrebbero picchiato ancora, di aver visto che lo portavano in uno stanzino da cui usciva sostenuto a braccia, e di aver notato successivamente un "arrossamento" sulla parte alta del naso di UVA. La Corte liquida la sua deposizione con le seguenti testuali parole: *con riferimento alla RUSSO, l'inattendibilità consegua al limitatissimo periodo di tempo in cui è venuta a contatto con UVA ed alla sostanziale illogicità del suo racconto, anche con riferimento a particolari marginali e di seconda importanza quali, ad esempio, l'applicazione di una fleboclisi; al riguardo va poi richiamato e stigmatizzato il contenuto della telefonata intercorsa con Lucia UVA laddove quest'ultima sottolineava per prima la non coincidenza delle varie fasi con i dati temporali aliunde acquisiti.*

FINAZZI Enrica ha riferito in aula che UVA le disse di essere stato percosso dagli agenti delle forze di polizia, e che le disse di aver sentito dire al carabiniere UVA,

apoditticamente inattendibili dalla Corte d' Assise nonostante non contrastino con altre deposizioni, e nonostante il riscontro oggettivo rappresentato da alcune lesioni riscontrate sul cadavere di UVA non riconducibili a condotte autolesionistiche. In particolare la lesione sulla sommità del cranio non è compatibile con un volontario urto frontale e quella alla base della piramide nasale non è compatibile con l' urto contro una superficie piana.

2. Gli autori delle condotte di costrizione fisica.

La sentenza ha assolto gli imputati appartenenti alla Polizia di Stato RUBINO Gioacchino, EMPIRIO Luigi, COLUCCI Pierfrancesco, FOCARELLI BARONE Francesco, BELISARIO Bruno e CAPUANO Vito, dal reato di sequestro di persona aggravato per non avere commesso il fatto, ritenendo *l' inesistenza di una posizione di garanzia da parte dei restanti imputati* (appartenenti alla Polizia di Stato) *e, in ogni caso, l' insussistenza dell' obbligo di impedire l' evento ex art. 40 comma 2 c.p.*

In realtà nel caso di specie, pur essendo formalmente i Carabinieri gli unici titolari dell' intervento, risulta evidente il concorso degli appartenenti alla Polizia di Stato nell' attività di costrizione fisica nei confronti di UVA. Quanto alla prima fase, se è vero che UVA venne fatto salire sulla gazzella dei Carabinieri, ciò fu reso possibile dall' accompagnamento in caserma di BIGIOGGERO da parte delle volanti n. 7 e 8. Successivamente tutti gli odierni imputati erano presenti all' interno della caserma dei Carabinieri dove UVA veniva trattenuto contro la sua volontà, concorrendo in tal modo alla condotta di costrizione fisica, anche omettendo di rimetterlo in libertà.

Infatti, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, le forze dell'ordine sono tenute a impedire ogni illegittima limitazione della libertà personale del cittadino, e in ogni caso sono responsabili dell' integrità fisica del cittadino trattenuto in caserma.

Pertanto anche gli appartenenti alla Polizia di Stato devono ritenersi autori della costrizione fisica nei confronti di UVA Giuseppe, quantomeno per avere omesso di rimetterlo in libertà.

3. L' illiceità della privazione della libertà personale.

La sentenza impugnata ritiene condivisibilmente che la privazione della libertà personale subita da UVA Giuseppe per circa due ore, senza necessità operative e in mancanza dei presupposti di legge per la privazione precautelare della libertà personale, integri l'elemento materiale del reato di

proprio te cercavo. Pur essendo la testimonianza di capitale importanza, se non altro perché fornisce un riscontro a quanto dichiarato da BIGIOGGERO, nella motivazione non si prende posizione.

sequestro di persona aggravato.

Infatti UVA e BIGIOGGERO risultano denunciati per la contravvenzione prevista dall' art. 659 c.p. che non consente l' arresto in flagranza; il loro trasferimento in caserma non era necessario né al fine di identificarli, in quanto ben noti agli operanti, né al fine di impedire che il reato fosse portato ad ulteriori conseguenze ex art. 55 c.p.p., essendo a tal fine sufficienti attività non privative della libertà personale la cui limitazione è consentita solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge³.

Si consideri l' inconsistenza della tesi difensiva (sostanzialmente accolta anche dalla sentenza impugnata per escludere l' elemento psicologico del sequestro di persona) della necessità di evitare che il reato fosse portato a ulteriori conseguenze, o comunque di "togliere dalla strada" un soggetto in stato di agitazione psicomotoria. Non aveva alcun senso portare UVA in caserma, dove non avrebbe certamente ricevuto l' assistenza sanitaria necessaria, né sarebbe stato in grado partecipare coscientemente ad alcun adempimento relativo a eventuali reati a lui ascrivibili, come eleggere domicilio o nominare il difensore.

Le condizioni di UVA erano fin da subito tali da imporre la chiamata del 118 per procedere al trattamento sanitario obbligatorio col duplice risultato di fornire al paziente l' assistenza sanitaria necessaria facendo cessare ogni turbativa della quiete pubblica. Che gli imputati non volessero l' intervento del 118 si evince anche dall' annullamento - più tardi, in caserma - della richiesta di intervento da parte del BIGIOGGERO.

4. L' elemento soggettivo dei reati di sequestro di persona e di omicidio preterintenzionale.

La Corte ha ritenuto non provata la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso del reato di sequestro di persona, e quindi anche delle condotte rilevanti per il delitto di omicidio preterintenzionale, senza considerare unitariamente una serie di elementi sintomatici del dolo:

a) lo sproporzionato spiegamento di forze dell'ordine - una gazzella dei Carabinieri e ben 3 volanti della Polizia di Stato - messo in campo per

³ In tal senso Cass. pen. Sez. VI, 26/03/2010, n. 23423 (rv. 247383) ha precisato che il delitto di sequestro di persona consumato da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni e quello di arresto illegale hanno in comune l'elemento materiale (consistente nella privazione della libertà di un soggetto), ma si differenziano per l'elemento soggettivo, che nel primo caso richiede la volontà dell'agente di tenere la persona offesa nella sfera del suo dominio, mentre nel secondo caso è diretto comunque a mettere la persona offesa a disposizione dell'autorità competente, sia pure privandola della libertà in maniera illegale. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il meno grave reato di cui all'art. 606 cod. pen., ravvisando quello di sequestro di persona nell'indebito trattenimento di una persona, per alcune ore, presso un posto di polizia ferroviaria).

far fronte a due ubriachi schiamazzanti uno solo dei quali con criticità comportamentali;

b) la frase pronunciata da uno dei carabinieri imputati, UVA, *proprio te stavo cercando, questa notte te la faccio pagare*, riferita sia dal teste BIGIOGGERO che *de relato* dalla teste FINAZZI, per cui la circostanza deve ritenersi accertata, non essendo possibile che BIGIOGGERO e UVA, senza essersi più incontrati dopo l'arrivo dei carabinieri sulla strada, abbiano inventato la stessa identica cosa;

c) le presunte pregresse ragioni di inimicizia tra l'imputato DAL BOSCO e UVA (relazione extraconiugale di quest'ultimo con la moglie del DAL BOSCO e precedente litigio tra i due) riferite, sia pure per sentito dire, da diversi testimoni, sulle quali non sono stati eseguiti adeguati accertamenti;

d) il mancato immediato avviso al pubblico ministero del trattenimento in caserma a fini di identificazione prescritto dall' art. 349 comma 5 c.p.p.;

e) la mancata redazione del relativo verbale;

f) l'illecita sottrazione del telefono cellulare al BIGIOGGERO presente in caserma in stato di libertà - integrante pertanto il delitto di violenza privata - dopo che aveva chiamato suo padre e il 118 per soccorrere UVA del quale sentiva le grida provenienti dalla stanza chiusa nella quale si trovava con gli imputati, telefonata confermata dagli operatori del 118 che richiamarono i Carabinieri.

I predetti elementi unitariamente considerati inducono a ritenere che gli odierni imputati limitarono illegittimamente la libertà personale di UVA Giuseppe deliberatamente, con la consapevolezza di infliggere una illegittima privazione della libertà personale; tale consapevolezza esclude l'errore scusabile ex art. 59 comma 4 c.p. sull'esistenza della causa di giustificazione dell' uso legittimo di mezzi di coazione fisica prevista dall' art. 53 c.p. erroneamente ritenuto in sentenza.

5. Conclusioni.

Ne consegue che tutti gli odierni imputati, oltre a dover rispondere del delitto di sequestro di persona aggravato dalla qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, devono essere dichiarati responsabili anche del diritto di omicidio preterintenzionale. Essi infatti hanno posto in essere dolosamente condotte di costrizione fisica, dirette a commettere il delitto di lesioni personali e di illegittima privazione della libertà personale che, per la loro durata e connotazione violenta e ingiusta, devono ritenersi causative del grave stato di stress che, innestandosi sulla preesistente patologia cardiaca, ha determinato l' evento aritmico terminale e il decesso di UVA Giuseppe.

Pertanto si

CHIEDE

che la Corte di Assise d' Appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiari la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati di sequestro di persona aggravato e omicidio preterintenzionale, irrogando le pene che saranno richieste dal pubblico ministero in udienza.

Milano, 22.9.2016.

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
Massimo Gaballo



n. 5509/09 r.g.n.r.
n. 1/14 – 2/14 r.g. Assise
n. 2/16 r. sentenze Assise

Data di deposito 13 LUG. 2016
Data irrevocabilità _____
Estratto esecutivo al P.m. _____
N. _____ campione penale
Redatta scheda il _____



TRIBUNALE DI VARESE

Corte d'Assise

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Assise, composta dai seguenti giudici:

Dr. Vito PIGLIONICA	Presidente est.
Dr. Andrea CREMA	Giudice
Eugenia BONALDO	Giudice popolare
Morena GRIPPO	Giudice popolare
Marco DE CHERUBINI	Giudice popolare
Antonio LICHERI	Giudice popolare

Elena GIROLA

Giudice popolare

Andrea NAPOLI

Giudice popolare

alla pubblica udienza del 15/04/2016, con l'intervento del Pubblico Ministero dr.ssa Daniela Borgonovo e l'assistenza del Funzionario Giudiziario Tiziana Zarantonello, nei processi riuniti r.g. Assise 1/14 e 2/14, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

RIGHETTO PAOLO, nato a Biella il 10/06/1963, con domicilio eletto a Milano in piazza Cinque Giornate n. 6 presso l'avv. Luciano Di Pardo

LIBERO - PRESENTE

difeso di fiducia dagli avv.ti Luciano Di Pardo e Fabio Schembri del foro di Milano, presenti

DAL BOSCO STEFANO, nato a Soave (VR) il 06/02/1968, con domicilio eletto a Varese in via Orrigoni n. 15 presso gli avv.ti Luca Marsico e Duilio Mancini

LIBERO – PRESENTE

difeso di fiducia dagli avv.ti Luca Marsico e Duilio Mancini del foro di Varese, presenti

EMPIRIO LUIGI, nato a Brindisi il 22/02/1975, con domicilio eletto a Milano in viale L.Majno n. 34 presso l'avv. Pietro Porciani

LIBERO – DA CONSIDERARSI PRESENTE EX ART. 420 BIS TERZO COMMA C.P.P.

difeso di fiducia dagli avv.ti Luca Marsico del foro di Varese e Pietro Porciani del foro di Milano, presenti

COLUCCI PIERFRANCESCO, nato a Milano il 08/05/1969, con domicilio eletto a Milano in viale L.Majno n. 34 presso l'avv. Pietro Porciani

LIBERO – PRESENTE

difeso di fiducia dagli avv.ti Luca Marsico del foro di Varese e Pietro Porciani del foro di Milano, presenti

FOCARELLI BARONE FRANCESCO, nato a Torre Annunziata (NA) il 31/03/1978, con domicilio eletto a Varese in via Orrigoni n. 15 presso gli avv.ti Luca Marsico e Duilio Mancini

LIBERO – DA CONSIDERARSI PRESENTE EX ART. 420 BIS TERZO COMMA C.P.P.

difeso di fiducia dagli avv.ti Luca Marsico e Duilio Mancini del foro di Varese, presenti

BELISARIO BRUNO, nato a Benevento (BN) il 16/10/1978, con domicilio eletto a Varese in via Orrigoni n. 15 presso gli avv.ti Luca Marsico e Duilio Mancini

LIBERO – DA CONSIDERARSI PRESENTE EX ART. 420 BIS TERZO COMMA C.P.P.

difeso di fiducia dagli avv.ti Luca Marsico e Duilio Mancini del foro di Varese, presenti

CAPUANO VITO, nato a Barletta il 14/02/1975, con domicilio eletto a Varese in via Orrigoni n. 15 presso gli avv.ti Luca Marsico e Duilio Mancini

LIBERO – DA CONSIDERARSI PRESENTE EX ART. 420 BIS TERZO COMMA C.P.P.

difeso di fiducia dagli avv.ti Luca Marsico e Duilio Mancini del foro di Varese, presenti

RUBINO GIOACCHINO, nato a Palermo il 26/03/1979, con domicilio eletto a Varese in via Orrigoni n. 15 presso gli avv.ti Luca Marsico e Duilio Mancini

LIBERO – PRESENTE

difeso di fiducia dagli avv.ti Luca Marsico e Duilio Mancini del foro di Varese, presenti

e con la costituzione di parte civile di:

UVA LUCIA, nata a Trinitapoli (FG) il 08/05/1960, presente, **UVA MARIA ALTOMARE**, nata a Cittiglio (VA) il 04/03/1967, presente, **DE MILATO MARCO**, nato ad Angera (VA) il 23/08/1988, non presente, **DE MILATO ANGELA**, nata a Cittiglio (VA) il 28/06/1980, non presente, **DE MILATO DEBORAH**, nata ad Angera il 06/05/1992, non presente, domiciliati ex art. 100 quinto comma c.p.p. a Varese in piazza XXVI n. 14 presso il difensore

difesi dall'avv. Fabio Ambrosetti del foro di Varese, presente

UVA CARMELA, nata a San Ferdinando (FG) il 19/11/1963, presente, **RIGATO MICHELE**, nato a Cittiglio il 19/01/2000, rappresentato dalla madre UVA CARMELA, **RIGATO ALESSIO**, nato a Cittiglio il 09/04/1982, non presente, **RIGATO FRANCESCO**, nato a Cittiglio il 13/03/1988, non presente, **DE MILATO ALESSANDRO**, nato ad Angera il 25/08/1983, non presente, domiciliati ex art. 100 comma quinto c.p.p. a Varese in piazza XXVI n. 14 presso il difensore

difesi dall'avv. Alberto Zanzi del foro di Varese, presente

UVA NICOLA, nato a Trinitapoli il 23/02/1959, presente, **RIZZITIELLO MICHELINA**, nata a Trinitapoli il 30/01/1938, non presente, domiciliati ex art. 100 quinto comma c.p.p. a Varese in via Bagaini n. 14 presso il difensore

difesi dall'avv. Fabio Matera del foro di Varese, presente

IMPUTATI

A) del reato p. e p. dagli artt. 110, 606 c. pen., perché, in concorso tra loro, nei ruoli di seguito precisati, procedevano ad un arresto illegale ai danni di Uva Giuseppe, avendo:
i Carabinieri Righetto Paolo e Dal Bosco Stefano:

dopo che Uva Giuseppe aveva commesso, intorno alle 3.00 del 14 giugno 2008 in Varese, il reato di cui all'art. 659 c. pen., trattenuto lo stesso, che aveva manifestato la volontà di riottenere la libertà personale e di movimento, per circa due ore, di cui oltre un'ora e trenta minuti in un presidio di polizia, senza necessità operative, in mancanza dei presupposti di legge per la privazione precautelare della libertà personale;

gli appartenenti alla Polizia di Stato Rubino Gioacchino, Empirio Luigi, Colucci Pierfrancesco, Focarelli Barone Francesco, Belisario Bruno e Capuano Vito:

deliberatamente oMESSO di interrompere la condotta di arresto illegale, pur avendo il dovere giuridico di provvedere in tal senso e pur essendo a pari titolo legittimati a restituire la libertà al cittadino Uva Giuseppe, ed hanno invece collaborato alla prosecuzione della privazione della libertà;

B) del delitto p. e p. dall'art. 591 c. pen., perché, in concorso tra loro, quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato, nelle condizioni e con le condotte di cui al capo precedente, pur a fronte di evidenti necessità di tutela della integrità fisica di Uva Giuseppe, illecitamente in stato di arresto, manifestatasi in strada in forma generica e palesatasi in forma grave all'interno della Caserma dei Carabinieri di Varese, omettevano di affidarlo al Servizio Pubblico di emergenza – urgenza “118”, i predetti collaboravano a un'ulteriore iniziativa di ritardo nei soccorsi, consistita nella sottrazione – anch'essa illecita e costituente il delitto di cui all'art. 610 c. pen. - a Biggiogero Alberto, presente in Caserma in stato di libertà, del telefono cellulare con il quale egli aveva inteso, fra le 3.53 circa e le 4.00 circa, avvisare il proprio padre, la Centrale Operativa “118” e un Avvocato, di quanto stava accadendo, e cioè del fatto che egli in quel momento percepiva grida di lamento e richieste di aiuto di Uva Giuseppe, chiuso in una stanza a lui interdotta, alla presenza degli otto citati indagati; costoro poi ritenevano di dover “annullare” la chiamata di soccorso al “118”, ritardando ulteriormente la prestazione qualificata di soccorso; solo dopo le 4.15, e all'interno della caserma, Uva Giuseppe veniva visitato da un medico; solo dopo le 5.15 giungeva in Ospedale dove in seguito decedeva;

C) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 608 c.pen. perché in concorso tra loro, quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato, nelle circostanze sopradescritte, sottoponevano Uva Giuseppe a misure di rigore non consentite dalla legge; in particolare uno o più presenti in quella sala, da ritenersi tutti concorrenti materiali o morali, sottoponevano Uva Giuseppe a percosse;

D) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 584 c.pen., perché, in concorso tra loro, quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato, cagionavano la morte di Uva Giuseppe, avvenuta quale conseguenza della commissione dei delitti di cui sopra e in particolare con la prolungata costrizione fisica associata a singoli atti aggressivi e contenitivi e di indebita manomissione del corpo altrui, integrante i reati di cui agli artt. 581, 582 c.pen.

Reati tutti commessi in Varese il 14 giugno 2008.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PUBBLICO MINISTERO: assoluzione di tutti gli imputati per il capo A) perché il fatto non costituisce reato e per tutti gli altri reati perché il fatto non sussiste.

PARTI CIVILI UVA LUCIA, UVA MARIA ALTOMARE, DE MILATO MARCO, DE MILATO ANGELA, DE MILATO DEBORAH: in via principale concludono come da foglio allegato.

In via subordinata: riqualificare il fatto di cui al capo D) quale morte conseguente al reato di cui al capo B); in ulteriore subordine, riqualificare il fatto di cui al capo D) nel reato di cui all'art. 586 c.p.

PARTI CIVILI UVA CARMELA, RIGATO MICHELE, RIGATO ALESSIO, RIGATO FRANCESCO, DE MILATO ALESSANDRO: concludono come da foglio allegato.

PARTI CIVILI RIZZITIELLO MICHELINA, UVA NICOLA: concludono come da foglio allegato.

DIFESA AVV. DI PARDO: assoluzione degli imputati per tutte le imputazioni perché il fatto non sussiste.

DIFESA AVV. SCHEMBRI: assoluzione ex art. 530 primo comma c.p.p. per il reato di cui al capo A), perché il fatto non costituisce reato, e per i restanti reati perché il fatto non sussiste. Trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica in relazione alle testimonianze di Lucia Uva e Assunta Immacolata Russo per i reati di false dichiarazioni, falsa testimonianza e intralcio alla giustizia.

DIFESA AVV. MARSICO: si associa alle conclusioni dei colleghi. Trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica in relazione alla testimonianza di Alberto Biggiogero.

DIFESA AVV. MANCINI: assoluzione di tutti gli imputati per tutte le imputazioni perché il fatto non sussiste.

DIFESA AVV. PORCIANI: assoluzione di tutti gli imputati per tutte le imputazioni perché il fatto non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Righetto Paolo, nell'ambito del processo r.g. 1/14, è stato citato a giudizio immediato davanti a questa Corte d'Assise, in conseguenza della richiesta ex art. 419 quinto comma c.p.p. da lui effettuata, per rispondere dei reati indicati nell'imputazione sopra riportata.

Dal Bosco Stefano, Rubino Giacchino, Empirio Luigi, Colucci Pierfrancesco, Focarelli Barone Francesco, Belisario Bruno e Capuano Vito sono stati rinviati a giudizio nell'ambito del processo r.g. 2/14 davanti a questa Corte d'Assise per rispondere dei reati indicati nell'imputazione sopra riportata.

All'udienza del 20/10/2014, dichiarata l'assenza dell'imputato Belisario e costituitesi quali parti civili nell'ambito del processo r.g. 1/14 Rizzitiello Michelina e Uva Nicola, sono stati riuniti i processi ed è stata esclusa quale parte civile l'associazione "A buon diritto. Associazione per le libertà".

Alla stessa udienza sono state rigettate le eccezioni di nullità del decreto di rinvio a giudizio e del decreto di citazione presentate dalle difese degli imputati.

Il Pubblico Ministero ha modificato l'imputazione a carico di Righetto e l'udienza è stata rinviata per la concessione a tale imputato di un termine a difesa.

All'udienza del 14/11/2014 la Corte ha provveduto sulle istanze istruttorie delle parti ed è stato sottoposto ad esame il teste Dalfino.

All'udienza del 28/11/2014 è stato sottoposto ad esame il teste Biggiogero Alberto, esame interrotto per il malessere del testimone: con il consenso delle parti sono state acquisite le precedenti dichiarazioni rilasciate dal teste al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti civili.

All'udienza del 12/12/2014 è stato disposto un rinvio per l'assenza del teste Biggiogero. Con il consenso delle parti il difensore di una parte civile ha prodotto il cd contenente la registrazione audio delle informazioni assunte da Biggiogero da alcuni difensori di parte



civile e il dvd della ripresa audio-video delle sommarie informazione assunte da tale testimone da parte del Pubblico Ministero.

All'udienza del 19/12/2014 è terminato l'esame del teste Biggiogero Alberto ed è stato sottoposto ad esame il teste Biggiogero Ferruccio: con il consenso delle parti sono state acquisite le precedenti dichiarazioni rilasciate al Pubblico Ministero e ai difensori di parte civile da tale teste.

All'udienza del 23/01/2014 sono stati sottoposti ad esame i testi Stornelli, Di Sotto, Giannusa, Obert: con il consenso delle parti sono state acquisite le annotazioni del carabiniere Di Sotto e del brigadiere Giannusa.

Con il consenso delle parti sono stati acquisiti anche i verbali delle sommarie informazioni resa dal teste Noubissie (non in funzione sostitutiva dell'esame del teste). Sono state ascoltate in dibattimento le registrazioni delle telefonate al "112" al "113" e al "118", nonché le conversazioni radiofoniche dei carabinieri, depositate all'udienza del 14/11/2014 dal Pubblico Ministero.

All'udienza del 30/01/2015 è stato disposto un rinvio per l'estemporanea composizione della Corte, a causa dell'impedimento di uno dei giudici popolari.

All'udienza del 06/02/2015 sono stati sottoposti ad esame i testi Crenna, Montalbano e Pozzi.

All'udienza del 13/02/2015 sono stati sottoposti ad esame i testi Zanella e Altieri: l'imputato in procedimento connesso Catenazzi si è, invece, avvalso della facoltà di non rispondere.

All'udienza del 06/03/2015 sono stati sottoposti ad esame i testi Russo, Irmici e Ciolaro: il Pubblico Ministero ha prodotto il video di una puntata della trasmissione "Chi l'ha visto?" e, con il consenso delle parti, si è acquisita la perizia trascrittiva – disposta in udienza preliminare - del file audio prodotto dal Pubblico Ministero di una telefonata intercorsa tra Lucia Uva e Assunta Immacolata Russo, file che è stato riprodotto in dibattimento.

Con il consenso delle parti sono stati acquisiti il verbale dell'udienza davanti al G.u.p. in cui era stato esaminato il perito trascrittore e il verbale delle sommarie informazioni rese da Capaccio.

All'udienza del 13/03/2015 sono stati sottoposti ad esame i testi assistiti ex art. 197 bis c.p.p. Finazzi e Fraticelli: il Pubblico Ministero ha prodotto un documento e la sentenza di assoluzione della teste Finazzi. Con il consenso delle parti è stato acquisito il verbale delle sommarie informazioni rese al Pubblico Ministero dalla teste Finazzi.

All'udienza del 20/03/2015 sono stati sottoposti ad esame i testi Buzzi, Bertollo, Rossi, Caivano: il Pubblico Ministero ha prodotto il video delle sommarie informazioni assunte dalla teste Finazzi.

All'udienza del 27/03/2015 sono stati sottoposti ad esame i testi Uva Lucia e Talotta. La Corte d'Assise ha ammesso le fotografie prodotte dalla parte civile Uva Lucia e le querele tra i fratelli Uva prodotte dalle difese degli imputati. Con il consenso delle parti sono stati acquisiti al fine della utilizzabilità gli atti di polizia giudiziaria redatti dal teste Talotta il 14 e il 15 giugno, con i relativi allegati.

All'udienza del 24/04/2015 sono stati sottoposti ad esame i testi Caccaro, Perna, Baldassarre, Pavanetto e la Corte ha provveduto su alcune istanze istruttorie delle parti.

All'udienza del 22/05/2015 è stato sottoposto ad esame il consulente del Pubblico Ministero dr. Motta.

All'udienza del 08/06/2015 è stata sottoposta ad esame la consulente del Pubblico Ministero dr.ssa Vignali e il Pubblico Ministero ha prodotto le relazioni dei consulenti dr. Motta e dr.ssa Vignali.

All'udienza del 12/06/2015 sono stati sottoposti ad esame i testi Zamboni, Uva Carmela, Uva Maria Altomare, Rigato Francesco, Rigato Alessio, Rigato Umberto, De Milato Marco, De Milato Deborah, De Milato Angela, De Milato Alessandro, Uva Nicola. La Corte si è riservata sull'istanza avanzata dalle difese di esame - ai sensi dell'art. 195 c.p.p. - dei signori Franetti, Cattaneo e Colombelli.

All'udienza del 03/07/2015 sono stati sottoposti ad esame i testi Mineo, Ilacqua, Grado, Talpo, Macchi, Noto, Saredi: il Pubblico Ministero ha rinunciato all'esame del teste Sessa e, con il consenso delle parti, si è acquisito il verbale delle sommarie informazioni di Cultraro.

All'udienza del 07/07/2015 sono stati sottoposti ad esame i testi Masi, Thiene, Demori, Ferrara: con il consenso delle parti si è acquisita la relazione svolta dal collegio peritale Demori, Thiene, Ferrara nell'ambito di un altro processo, con i relativi allegati. La parte civile Uva Lucia ha rinunciato al teste a prova contraria Diurni.

All'udienza del 11/09/2015 è stato sottoposto ad esame il consulente di parte civile dr. Bolla.

All'udienza del 02/10/2015 è proseguito l'esame dei testi Ferrara, Thiene e Demori.

All'udienza del 12/10/2015 sono stati sottoposti ad esame i testi Noubissie, Manzo, Massi Benedetti e, con il consenso delle parti, si è acquisita una nota a firma del teste Noubissie: il Pubblico Ministero ha prodotto le consulenze dei testi Manzo e Massi Benedetti.

All'udienza del 28/10/2015 sono stati sottoposti ad esame il consulente del Pubblico Ministero dr. Mare, il consulente di alcune parti civili prof. Fineschi e il teste Tagliabracci: il Pubblico Ministero ha prodotto la consulenza del dr. Mare (redatta unitamente ai consulenti dr. Motta e dr.ssa Castiglioni), mentre un difensore degli imputati ha chiesto di produrre le due consulenze del prof. Fineschi e il verbale del suo esame dibattimentale in altro processo. Il Pubblico Ministero ha riservato la produzione della consulenza del teste Tagliabracci.

All'udienza del 6/11/2015 sono stati sentiti la consulente del Pubblico Ministero dr.ssa Castiglioni e la teste Rocco: la difesa di alcune delle parti civili e i difensori di alcuni degli imputati hanno chiesto di effettuare produzioni documentali, su cui la Corte si è riservata.

All'udienza del 13/11/2015 sono stati sentiti i testi Celli, Cannavò e i consulenti degli imputati dr.ssa Vasino e prof. Pierucci. La parte civile si è opposta alla produzione della consulenza della teste Celli (del cui esame è stata eccepita l'inutilizzabilità per violazione

del segreto professionale) e della lettera inviata dal teste Cannavò a Lucia Uva. La difesa degli imputati ha rinunciato al consulente prof. La Torre.

Sono state acquisite le consulenze del prof. Pierucci e del prof. La Torre e dr.ssa Vasino.

All'udienza del 27/11/2015 sono stati sottoposti ad esame gli imputati Dal Bosco, Righetto, Focarelli Barone, Colucci, Rubino: il difensore della parte civile ha prodotto un documento e sono state avanzate dalle parti altre istanze istruttorie, sulla cui ammissione la Corte si è riservata.

All'udienza del 11/12/2015 l'imputato Colucci ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione ed è stato sottoposto ad esame l'imputato Capuano: le parti hanno fatto alcune richieste di produzione documentale e riepilogato le proprie istanze istruttorie residue. La Corte ha sciolto la riserva su tali istanze istruttorie (in particolare, con il consenso delle parti, sono state acquisiti il verbale delle sommarie informazioni di Minonzio, il verbale delle sommarie informazioni rese ai difensori di parte civile da Uva Maria Altomare, i verbali dell'esame dibattimentale in un altro processo degli allora periti Thiene, Demori, Ferrara) e su alcune precedenti richieste di produzioni documentali, ammettendone alcune e ritenendo per il resto il processo adeguatamente istruito.

La Corte ha rigettato la richiesta della parte civile di separazione delle imputazioni, finalizzata all'immediata discussione delle imputazioni destinate a prescrivere il 14/12/2015.

All'udienza del 15/01/2016 è iniziata la discussione, proseguita alle udienze del 29/01/2016, 05/02/2016, 12/02/2016, 04/03/2016 e 11/03/2016.

All'udienza del 15/04/2016, al termine della discussione, la Corte d'Assise ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del relativo dispositivo.

1. L'istruttoria orale

Devono preliminarmente riassumersi succintamente i principali elementi emersi dall'istruttoria orale dibattimentale espletata.

Dalfino Gianluca, dirigente delle "volanti" della Questura di Varese all'epoca dei fatti, ha dichiarato che nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2008 vi erano in servizio tre volanti, due effettive (7 e 8) e una di appoggio (Palermo 40) composta con il capoturno: l'ispettore Colucci, capoturno, operava con l'assistente Focarelli sulla Palermo 40, la volante 8 era composta dagli assistenti Rubino e Empirio e la volante 7 dal sovrintendente Capuano con l'agente scelto Belisario.

Nel commentare il mattinale¹ relativo al 14 giugno, che il teste - ha dichiarato - doveva aver esaminato e vistato entro le 08,30 di quel giorno (dovendo entro quell'ora trasmettere la propria relazione al funzionario di turno), Dalfino ha precisato che le singole relazioni delle volanti venivano redatte a penna nell'immediatezza dagli agenti, mentre quella di sintesi del capoturno veniva usualmente redatta poco prima della fine del turno.

Dalle varie relazioni emergeva che tutto il personale in servizio quella notte era intervenuto in ausilio ai Carabinieri per la presenza di due persone moleste: la volante 7 e la volante 8 erano intervenute alle 03,15 in piazza XXVI maggio a Varese e nella relazione del primo equipaggio era stata indicata la permanenza presso la caserma dei Carabinieri sino alle 05,00; la Palermo 40 era intervenuta in ausilio alle 03,30². La volante Palermo 40 alle 05,00 si era poi recata in accompagnamento per il ricovero coatto anche in ospedale.

Il vice questore Dalfino ha precisato che è normale e giuridicamente doveroso un intervento di ausilio ad un altro corpo di pubblica sicurezza se ve ne è necessità: la mattina di sabato 14 giugno 2008, nel leggere le relazioni delle volanti, non aveva pertanto trovato nulla di strano nell'intervento effettuato dal personale, perché, sulla base della propria

¹Documento di sintesi degli interventi eseguiti nei quattro turni in cui viene suddivisa la giornata, a cui vengono allegate le relazioni dei quattro capoturno, redatte sulla base delle relazioni dei vari equipaggi in servizio in ciascun turno.

² Nel registro delle persone controllate peraltro l'ultima persona risulta essere stata controllata dal personale della volante Palermo 40 alle ore 03,45.

esperienza operativa, la presenza di due persone moleste avrebbe potuto comportare la necessità dell'intervento di più agenti e il loro accompagnamento in caserma poteva essere stato giustificato dalla necessità di redazione degli atti di polizia giudiziaria (verbale identificazione) o dalla necessità di interrompere l'azione molesta. Dalle relazioni non emergevano inoltre fatti che dovessero destare la sua attenzione.

Ha precisato che una più analitica descrizione dell'intervento effettuato e la redazione dei connessi atti di polizia giudiziaria sarebbero spettati alla forza di polizia che aveva la "titolarità" dell'intervento, e perciò non al personale della Polizia di Stato, che quella notte era intervenuto solo in ausilio ai Carabinieri.

Ha precisato che le forze dell'ordine partecipano ai trattamenti sanitari obbligatori quale forza pubblica, al di fuori dei compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, esercitando coercizione fisica, in ausilio del personale medico, laddove si renda necessario.

Il teste **Biggiogero Alberto** ha dichiarato di aver ospitato Uva Giuseppe in una delle case dei suoi genitori nel periodo precedente la sua morte: tale casa era frequentata anche da altri amici, come Stefano Vannini e Natascia Vranic. Ospitavano a dormire anche un paio di ragazze, come Giulia (di nazionalità ungherese), la "fidanzata del momento" di Uva. Nei giorni precedenti i fatti, il teste aveva dormito un po' nella casa di via Turati e un po' nella casa dei suoi genitori.

In quel periodo non prendeva regolarmente le medicine (antidepressivi e stabilizzatori dell'umore) per le patologie psichiche di cui soffre (soffre da circa dieci anni di una sindrome ansioso depressiva: in un altro passaggio dell'esame dibattimentale ha tuttavia dichiarato di aver sempre assunto con regolarità tali farmaci).

In quel periodo Uva faceva il gruista in un cantiere presso la piscina comunale di Varese.

Nel tardo pomeriggio del 13 giugno si erano ritrovati in un locale, il "Planet", in cui avevano consumato un paio di birre (tre o quattro ha dichiarato in un altro passaggio dell'esame) e poi erano andati a casa: dopo la doccia, Uva si era messo un paio di jeans puliti e una felpa. Quella sera era presente in casa anche Giulia.

Dopo aver cenato e aver visto una partita di calcio il teste e Uva erano andati a bere un paio di cocktail a testa all' "Atelier di Jo", una birra allo "Scotsman Pub", due o tre birre alle "Scuderie Cavallotti". Nel commentare la sua condizione psicofisica di quella notte, Biggiogero ha dichiarato che era alticcio, ma sereno: "dignitosamente brillo".

Aveva assunto dal pomeriggio sino alle tre di notte sostanze stupefacenti: Uva, invece, non aveva assunto droghe perché doveva rinnovare la patente di guida e il lunedì successivo avrebbe avuto la visita medica. Uva, inoltre, quella notte aveva bevuto molto meno del teste.

In particolare Biggiogero aveva assunto hashish e marijuana (a partire dalle 15 del pomeriggio circa 7-8 spinelli) e cocaina (un paio di grammi): l'ultima assunzione di stupefacenti l'aveva fatta in prossimità dell'orario di chiusura delle "Scuderie Cavallotti", e cioè verso le tre di notte.

Intorno alle 3,10-3,15, dopo la chiusura delle "Scuderie Cavallotti", si erano messi goliardicamente a transennare via Dandolo, facendo molto rumore e ululando.

Era sopraggiunta una gazzella dei Carabinieri e il passeggero – identificato in udienza in Righetto Paolo - aveva detto *"Uva proprio te stavo cercando, questa notte te la faccio pagare"*.

Il teste aveva a quel punto detto ai carabinieri *"rimettiamo tutto a posto"*, ma gli era stato risposto *"a noi delle transenne non ce ne frega un cazzo. Adesso sono cazzi vostri"*. Si era spaventato, tanto da ritenere annullati gli effetti delle sostanze che aveva assunto.

Uva si era molto innervosito e chiedeva a gran voce di essere ammanettato: Righetto tuttavia non aveva reagito a tale richiesta.

Il teste aveva cercato di calmare un po' tutti, spiegando ai carabinieri che in effetti avevano sbagliato a giocare con le transenne.



Uva si era poi incamminato verso via Garibaldi con calma (non ha confermato quanto dichiarato a sommarie informazioni al Pubblico Ministero, e cioè che si era allontanato velocemente o era scappato verso via Garibaldi).

I carabinieri si erano attardati a mettere a posto le transenne, poi la gazzella aveva imboccato via Garibaldi: a quel punto il teste si era messo a correre e aveva visto e sentito Uva chiedere nuovamente di essere ammanettato. I carabinieri in piedi lo stavano guardando e li avevano accusati di aver spostato un cassonetto della carta.

Giuseppe era stato scaraventato per terra da Righetto: Biggiogero aveva cercato di calmare l'amico, ma era stato da questi spinto contro uno dei due carabinieri, Dal Bosco, che gli aveva dato un "sonoro schiaffone" (in precedenti dichiarazioni il teste aveva parlato di un paio di schiaffi).

Si erano affacciati dei residenti in via Garibaldi che avevano chiesto agli agenti di portarli via, perché erano ubriachi e drogati. Né lui, né Uva, avevano dato calci ai portoni delle due abitazioni.

Qualche residente si era lamentato per i rumori già in via Dandolo.

Poi Uva era stato scaraventato nei sedili posteriori della gazzella da Righetto, che gli aveva dato un paio di pugni (o l'aveva ammanettato): Biggiogero ha precisato di avere desunto che Righetto stesse facendo tali azioni, poiché aveva visto dei movimenti strani all'interno della gazzella e l'agente Righetto sopra Uva, che invocava il nome del teste (in denuncia o in precedenti dichiarazioni aveva affermato che il carabiniere sferrava a Uva pugni, calci e ginocchiate, circostanza successivamente negata nel corso delle s.i.t. al Pubblico Ministero, mentre in conseguenza delle sue recriminazioni l'altro carabiniere aveva dato a Biggiogero quattro schiaffi e gli aveva storto il capo verso il muro per non permettergli di osservare cosa succedeva a Uva).

Non aveva percepito bene quanto succedeva sull'auto, perché era distante e c'era buio e cercava di interloquire con Dal Bosco, chiedendogli di calmare il suo collega.

Erano arrivate due volanti, su una delle quali era stato fatto salire: si erano messi a ridere alle sue recriminazioni per quanto i carabinieri stavano facendo a Uva e, avendo richiesto di poter andare con lui, uno dei poliziotti gli aveva sventolato davanti alla faccia il manganello per intimargli di salire sull'auto. Nel corso dell'esame ha dichiarato di aver ricevuto anche un colpo sulla schiena all'altezza della regione lombare (davanti al G.u.p. non ne aveva fatto menzione).

In caserma era stato lasciato in sala d'attesa e aveva sentito, sin dal suo arrivo, le grida di Giuseppe Uva (*"Ahi, ahi, basta, basta"*), nonostante la porta fosse chiusa: non aveva sentito altri rumori e in particolare rumore sordi, come indicato nella propria denuncia (in altri passaggi dibattimentali ha invece detto di averli sentiti o di non sapere se li aveva sentiti).

C'era un via vai di poliziotti e carabinieri e ogni tanto arrivava qualcuno in sala d'aspetto a insultarlo e minacciarlo: in particolare Righetto gli aveva detto *"comunista di merda, non preoccuparti, dopo arriva anche il tuo turno"* e si era lamentato di essersi fatto male ad una mano con Uva. Biggiogero era molto spaventato e diceva loro di smetterla (poiché sentiva Uva lamentarsi).

Ad un certo punto aveva tentato di raggiungere Uva ed era stato bloccato almeno da un carabiniere: subito dopo tale dichiarazione dibattimentale, in seguito a contestazione, ha confermato quanto dichiarato in precedenza e cioè che era stato bloccato da quattro carabinieri, oltreché dal piantone, e lo avevano sopraffatto con ceffoni e scarpate (ma ha parlato in dibattimento anche di un paio di poliziotti che lo avrebbero schiacciato contro un muro e al G.u.p. aveva detto che era stato bloccato dal piantone, che gli aveva dato due schiaffi).

Quando si era ritrovato solo, dopo circa venti minuti (in denuncia aveva parlato di un'ora), con il proprio cellulare aveva chiamato prima suo padre - dicendogli di andare a prenderli (nessuno degli agenti gli aveva detto di fare tale chiamata) - e poi il "118". Aveva chiamato anche l'avvocato del padre, che tuttavia non aveva risposto.

Aveva fatto anche un'altra chiamata al "118" per minacciare di denunciarli per omissione di soccorso se non fossero intervenuti.

Poi Righetto era andato in sala d'attesa e, dopo averlo insultato, aveva preteso la consegna del suo cellulare (ma ha anche detto che Righetto glielo aveva strappato dalle mani).

Al padre aveva detto, in particolare, di andare a prenderli perché stavano massacrando "Beppe": non ha confermato quanto scritto in denuncia e cioè che gli aveva chiesto di portarsi dietro anche qualchedun altro.

Poi, dopo circa un'ora - almeno mezz'ora (in precedenza, in denuncia e al G.u.p., aveva parlato di una ventina di minuti) -, Biggiogero aveva visto passare la guardia medica.

Prima dell'arrivo della guardia medica, peraltro, era stato di nuovo accerchiato da due carabinieri e due poliziotti, degli agenti con l'impermeabile che prima non c'erano.

Dopo l'arrivo del medico Uva aveva smesso di gridare: quando era arrivato suo padre, Uva non gridava già più. Aveva sentito gridare Uva in caserma per almeno mezz'ora (in denuncia aveva indicato per un'ora e mezza).

Suo padre era arrivato dopo circa un'ora, quaranta minuti, da quando l'aveva chiamato.

A quel punto Dal Bosco aveva consegnato al teste un verbale, che il teste aveva strappato e lanciato in preda ad una crisi di nervi. Dal Bosco l'aveva preso per il collo intimandogli di raccogliere il verbale.

Biggiogero aveva detto a suo padre e ad un poliziotto presente nella stanza che avevano picchiato Giuseppe, ma il poliziotto aveva replicato di abbassare la cresta e l'aveva minacciato.

Il padre era stato "servile" con gli agenti: era in imbarazzo per la situazione e si era scusato con i presenti per quello che il figlio aveva fatto.

Suo padre non ha avuto contatti con Uva quella notte: Biggiogero ha confermato che nei giorni successivi aveva chiesto al padre di dire che aveva sentito picchiare Uva quella notte.

Biggiogero aveva detto al padre che voleva andare in pronto soccorso da Giuseppe, ma il padre l'aveva portato a casa, "con la forza".

Non ha aveva visto arrivare né l'altro medico, né l'ambulanza.

Nella tarda mattinata del 14 giugno Giulia e il datore di lavoro di Giuseppe gli avevano detto, dopo averlo raggiunto a casa dei suoi genitori, che l'amico era morto.

La sera precedente non aveva avvisato Giulia di quanto successo, perché non gli era simpatica e i due amici avevano discusso con lei, perché la donna non voleva che uscissero.

All'obitorio aveva visto il corpo nudo, con un pannolone, di Giuseppe: Altieri Stefano l'aveva fotografato e qualcuno l'aveva anche girato su un fianco.

Aveva visto un corpo pieno di lividi, escoriazioni e tumefazioni, e una bruciatura di sigaretta su di una guancia: aveva le mani e un ginocchio tumefatti. Presentava il labbro spaccato, i denti sporchi di sangue e una tumefazione (o un taglio) sul naso.

Non aveva visto Uva perdere sangue quella sera, né aveva visto macchie di sangue sul cavallo dei suoi pantaloni.

La domenica successiva (il 15 giugno) le sorelle e la nipote l'avevano portato dall'avv. Battaglia per denunciare quello che aveva visto e sentito e lui gliela aveva riferito, ma l'avvocato non aveva fatto niente. Non ha saputo specificare se la denuncia da lui presentata al posto di polizia dell'ospedale l'avesse scritta l'agente Talotta o l'avv. Battaglia (in particolare, in un passaggio dibattimentale, ha dichiarato che l'avv. Battaglia aveva redatto una denuncia, che tuttavia non aveva presentato e che il teste conserva ancora a casa propria).

Uva gli aveva detto di aver ricevuto minacce perché aveva una relazione con la moglie di un carabiniere, ma non aveva specificato chi fosse tale carabiniere: sentito dal Pubblico Ministero, Biggiogero aveva detto che Giuseppe gli aveva parlato di una certa signora Dal Bosco e ai difensori delle parti civili aveva dichiarato che era stata Gigliola Maria Brigida a

riferire che aveva una relazione con la moglie di uno dei due carabinieri intervenuti quella notte.

Poi ha dichiarato che erano stati gli amici di Uva (Stefano Vannini, Massimo Vannini, Tiziana Caccaro) in un secondo tempo a fare il nome della moglie di Dal Bosco.

Ha confermato in dibattimento quanto dichiarato ai difensori di parte civile nel 2010 e cioè che era il cognato di Uva a pagare i conti dei motel frequentati da Uva con la moglie di uno dei due carabinieri.

Biggiogero ha riferito anche di uno screzio avvenuto in discoteca tra carabinieri in borghese e Uva e suoi amici, episodio che gli era stato raccontato da Pagani. In sede di controesame ha tuttavia dichiarato che aveva saputo da Uva (ai difensori delle p.c. aveva in precedenza dichiarato che Uva gli aveva proprio detto che l'agente Dal Bosco aveva partecipato alla rissa) e da suoi amici di una rissa in un locale in provincia di Varese (senza specificare esattamente dove e quando), in cui Giuseppe aveva rotto un tavolino e si era fatto male ad un polso.

Gli era stato in particolare riferito che avevano partecipato – nel senso che erano intervenuti e non che fossero stati direttamente coinvolti, ha precisato in un passaggio del controesame - anche carabinieri in borghese: in quell'occasione c'erano Uva, Renato Pagani e Aldo Altieri. Uva non gli aveva raccontato una dinamica molto chiara di quanto successo.

Quanto all'episodio della caserma dei Carabinieri di Caravate, Uva gli aveva raccontato che aveva messo una catena al cancello carraio di tale caserma ed erano dovuti intervenire i vigili del fuoco per rimuoverla: in un secondo tempo Biggiogero aveva saputo che non esiste una caserma dei Carabinieri a Caravate.

Non aveva mai conosciuto le sorelle di Giuseppe prima della sua morte: non gli erano mai stati riferiti particolari dei rapporti tra i fratelli, salvo una volta che Giuseppe gli aveva raccontato che per contrasti aveva bucato il tetto dell'impresa della sorella Lucia. Il teste ha dichiarato di essere a conoscenza che si erano querelati a vicenda: in precedenti

dichiarazioni aveva dichiarato che i due non si parlavano da anni e che Lucia aveva dato al fratello un paio di martellate.

Uva e la sorella avevano caratteri particolari e avevano, dunque, avuto scaramucce tra loro: era da un po' – rispetto a quella notte - che non si vedevano, ma non ha saputo specificare da quando.

Quanto alle proprie condizioni di salute, Biggiogero ha dichiarato di essere stato ricoverato per un tentato suicidio nel 2007 per almeno tre mesi: gli erano stati prescritti degli psicofarmaci (almeno sei compresse al giorno tra antipsicotici, antidepressivi e stabilizzatori dell'umore), ma dopo il 2007 aveva iniziato a non assumerli più per sua decisione.

Biggiogero Ferruccio ha dichiarato di aver ricevuto nella notte del 14 giugno una telefonata dal figlio Alberto che gli aveva chiesto di andarlo a prendere alla caserma dei Carabinieri: alla richiesta di spiegazioni del padre, Alberto aveva risposto che non era successo niente e che poi gli avrebbe raccontato. Il figlio gli era sembrato calmo.

Arrivato al cancello della caserma, lo avevano fatto aspettare un po' prima di farlo entrare: poi gli era stato detto di seguire la macchina del medico che stava entrando.

Entrato in caserma aveva trovato il figlio all'interno di una stanza sulla sinistra. Rivolto agli agenti presenti il figlio aveva detto: *"avete finito di massacrare il mio amico?"*.

Un carabiniere gli aveva risposto che non stavano massacrando nessuno: sino a quel momento Ferruccio Biggiogero non era a conoscenza che c'era anche un amico di Alberto in caserma, perché il figlio al telefono non gli aveva detto niente.

Gli agenti volevano far firmare al figlio un verbale, ma Alberto l'aveva stracciato e gli agenti l'avevano costretto a raccoglierglielo.

Il teste aveva detto ai carabinieri che avrebbe aspettato l'amico di Alberto, in modo da riportare a casa anche lui, ma gli era stato risposto che non si poteva perché doveva ricevere una visita medica. Il figlio era nervoso e voleva portare l'amico a casa.

Durante il tragitto verso casa il figlio gli aveva raccontato che stavano giocando con delle transenne quando era arrivata una pattuglia e uno dei carabinieri aveva detto *"proprio te Uva questa notte cercavamo, adesso te la faccio pagare io"*.

Poi avevano inseguito sia lui che Giuseppe per via Garibaldi, avevano buttato questi a terra e gli erano saltati addosso, e li avevano caricati sulle auto.

Alberto gli aveva raccontato di aver sentito Giuseppe urlare in caserma (*"aiuto, basta"*).

Il teste non ha ricordato se gli avesse anche detto che erano stati picchiati. Il figlio aveva raccontato che dopo averlo chiamato al telefono, i carabinieri si erano fatti dare il suo cellulare e lui l'aveva consegnato.

Ferruccio Biggiogero ha dichiarato che quella sera Giuseppe e suo figlio avevano cenato con lui e sua moglie nella loro casa e che avevano visto la partita insieme.

Il capitano dei Carabinieri **Piera Stornelli** ha dichiarato che nel 2008 era a capo del nucleo radiomobile dei Carabinieri di Varese: aveva appreso quanto successo nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2008 leggendo la mattina l'annotazione di polizia giudiziaria redatta da Righetto e Dal Bosco al termine del loro turno, annotazione che le aveva dato il comandante del nucleo radiomobile maresciallo Tiziano Nanni.

Gli aveva dato incarico di redigere la comunicazione di reato per la fattispecie di cui all'art. 659 c.p. a carico di Uva e Biggiogero (reato per il quale, ha specificato la teste, non è consentito l'arresto).

Ha dichiarato di non aver rilevato nulla di anomalo nell'intervento dei suoi uomini: rispondeva ad una procedura ordinaria togliere dalla strada dei soggetti che disturbavano e che non erano gestibili sul posto, per impedire che il reato venisse portato a conseguenze ulteriori, ed era normale che venissero portati in caserma per la redazione degli atti di p.g.

Non essendo disponibili altri equipaggi (quella notte in caserma vi erano solo il piantone e un altro militare in centrale operativa), era da considerarsi normale anche l'intervento in

ausilio della Polizia di Stato, anche perché due persone moleste non avrebbero potuto essere trasportate dalla sola pattuglia dei carabinieri intervenuta.

Ha dichiarato che non c'erano direttive precise sul tipo di personale medico, tra guardia medica e "118", da chiamare in caso di necessità: in quel caso, trattandosi di t.s.o., era da considerarsi corretto l'allertamento della guardia medica, piuttosto che il servizio di emergenza-urgenza.

Commentando l'operato dei suoi sottoposti, ha precisato che uno stato di alterazione derivante da intossicazione alcolica e dall'eventuale uso di droghe non necessariamente avrebbe comportato la necessità di allertare il "118", che si sarebbero dovuti compilare gli atti di polizia giudiziaria anche se i due soggetti fossero stati conosciuti dai militi e che non che non avrebbero potuto lasciarli in strada. Solo in caserma si era evidentemente reso necessario chiamare la guardia medica.

Nessun dubbio o necessità di approfondimento su quanto successo era sorto in lei leggendo l'annotazione.

Descrivendo la caserma, ha dichiarato che vi è un locale a disposizione del nucleo radiomobile per tutte le esigenze di servizio al primo piano entrando nel corridoio sulla destra, seconda stanza a sinistra, subito dopo le camere di sicurezza (ha precisato che i due non erano stati lì custoditi quella notte, perché non erano stati arrestati).

Vi è la porta di ingresso della caserma, uno spazio per dialogare con il piantone, un'altra porta che dà sull'atrio e una porta a vetri che separa l'atrio dal corridoio dove si trova la stanza a disposizione del nucleo radiomobile.

Ha specificato che è normale che sia il corpo di polizia "titolare" dell'intervento a redigere gli atti inerenti l'intervento stesso.

Di Sotto Lucio, di servizio la notte tra il 13 e il 14 giugno quale piantone nella caserma dei Carabinieri, ha dichiarato che era sopraggiunta una pattuglia del n.o.r., composta da Dal Bosco e Righetto con a bordo Uva e Biggiogero: quest'ultimo era stato fatto accomodare in



sala d'attesa (non ha ricordato l'arrivo di volanti della Polizia). I carabinieri e Uva erano entrati invece nella stanza a disposizione del n.o.r.

Nel descrivere i locali ha dichiarato che per accedere alla caserma vi è una porta a vetri blindata che dà accesso ad un locale dove c'è sulla destra la stanza del piantone e sulla sinistra la sala d'attesa: attraverso un'altra porta blindata si ha accesso ad un androne che è separato da una porta a vetri dal corridoio in cui vi è la stanza a disposizione del n.o.r., che è la seconda a destra. Le due porte blindate sono tenute sempre chiuse per ragioni di sicurezza.

Dal gabbiotto del piantone alla stanza a disposizione del nucleo radiomobile ci sono circa 7 metri (dal gabbiotto del piantone si accedeva ad una stanza che dà sullo stesso corridoio). La porta a vetri della sala d'attesa era chiusa, ma soprattutto era chiusa - e solo da lui manovrabile - la porta blindata che dal locale di ingresso dava accesso all'androne.

Solo a tratti, dalla sua posizione, quando si muoveva poteva vedere Biggiogero che camminava avanti e indietro. Non urlava e non ha ricordato che picchiasse i pugni contro il muro. Non ha ricordato la presenza in caserma di personale della polizia di Stato quella notte.

L'unica cosa che ha ricordato è che, dopo che Biggiogero era uscito dalla caserma (dopo essere stato accompagnato in ufficio per la redazione degli atti), aveva sentito Uva inveire contro i colleghi dall'ufficio del nucleo radiomobile (non ho ricordato frasi del tipo "hai, basta" o lamenti o richieste di aiuto, ma parole aggressive contro i colleghi): poi erano arrivati i medici. Non ha ricordato l'arrivo del padre di Biggiogero.

Ha ricordato che Uva era stato fatto uscire accompagnato sotto braccio dal personale del "118" e dai colleghi. Non ha ricordato se fosse ammanettato. Era stato fatto adagiare sulla barella, che era poi stata caricata sull'autoambulanza.

Il teste ha escluso di essere uscito dal gabbiotto quella notte (perché altrimenti non avrebbe potuto manovrare le porte blindate) e di essere andato nella sala d'attesa dove si trovava Biggiogero. Non ha ricordato di avere avuto contatti con la centrale operativa.

Ha dichiarato che tutto quello che era successo quella notte era stato per lui del tutto "ordinario".

Giannusa Francesco, brigadiere dei Carabinieri in servizio la notte tra il 13 e il 14 giugno presso la centrale operativa, ha dichiarato che il brigadiere Righetto aveva chiesto ausilio per due persone ubriache che non riuscivano a gestire e lui aveva girato la richiesta alla centrale operativa della Questura.

Aveva chiesto l'ausilio della Polizia di Stato perché era la forza di polizia più vicina e poi c'era in provincia un altro intervento che il teste stava coordinando per l'esplosione dolosa di un bancomat.

Quando aveva telefonato il personale del "118" per avere delucidazioni per un intervento da effettuare in caserma che era stato appena sollecitato telefonicamente (da Biggiogero), aveva chiesto spiegazioni alla sala equipaggi e uno dei due colleghi gli aveva risposto che c'erano due ubriachi e che gli avrebbero tolto il telefono. Non ha ricordato se aveva in seguito chiamato lui la guardia medica.

Non aveva potuto assistere a niente di quanto successo quella notte, perché la sala operativa si trova al secondo piano della caserma.

Il dr. **Obert Andrea** ha dichiarato che, quale medico di guardia, era stato chiamato alle 04:56 dal collega Noubissie per un soggetto agitato nella caserma dei Carabinieri per un possibile t.s.o. e dunque per confermare, come previsto dalla normativa, la sua richiesta di trattamento obbligatorio: si era recato con un autista della Croce Rossa presso la caserma.

Il collega gli aveva detto di essere molto stanco e che bisognava somministrare al paziente qualcosa per calmarlo.

Anche il teste aveva constatato che non si poteva esaminare il paziente, perché non era collaborativo e rifiutava qualsiasi terapia.

Presentava una grande foga nel parlare, urlava in modo aggressivo, ma non chiedeva aiuto: era molto irruento (tanto che all'inizio si era protratto verso il medico quasi volesse



aggrederlo) e agitato in conseguenza – secondo il teste – di una sofferenza che Uva non riusciva evidentemente a verbalizzare, ma esprimeva con quella che il teste ha qualificato come un’“energia straordinaria”.

Si sentiva già urlare al momento dell’ingresso nella caserma. Il collega non gli aveva riferito di eventuali lesioni riportate dal soggetto.

Si erano convinti che non vi fosse alternativa al t.s.o. proprio per la mancanza di collaborazione e per il fatto che Uva era troppo agitato: non si poteva ottenerne il consenso al trasporto in ospedale. Non avendo potuto avere un colloquio con lui per l’anamnesi, non era stato neppure possibile effettuare una somministrazione orale di farmaci (anche perché non erano in un ambiente sanitario protetto).

In sua presenza Uva non aveva posto in essere gesti di autolesionismo (né ha ricordato che gliene fossero stati riferiti dalle forze dell’ordine), ma continuava a dimenare la testa.

Quando era uscito dal corridoio di ingresso aveva sentito un tonfo, come se qualcosa avesse colpito un vetro o una lamiera, ed era convinto che fosse stato Uva che nella sua agitazione aveva colpito qualcosa con la testa: gli si era avvicinato per vedere se si era fatto male, ma non sanguinava e aveva rimesso al successivo ingresso in ospedale un esame più approfondito.

Non aveva visto delle lesioni evidenti, ma non era riuscito ad avvicinarsi per esaminarlo. Non ha ricordato se avesse lamentato di essere stato picchiato (le forze dell’ordine presenti non avevano comunque avuto in sua presenza un atteggiamento aggressivo nei confronti di Uva), ma se glielo avesse riferito lo avrebbe scritto. Così come se avesse notato perdite ematiche sui pantaloni lo avrebbe verosimilmente scritto e lo avrebbe scritto anche il collega: non ha ricordato che nella stanza vi fossero tracce di sangue.

Uva era molto agitato anche al momento di uscire dalla caserma, per cui era contenuto da due agenti: era poi stato legato con delle fasce alla lettiga. Il teste aveva poi seguito l’ambulanza sino all’ospedale.

Il teste ha precisato che nel t.s.o. è necessario utilizzare la forza pubblica per esercitare eventuali misure contenitive.

Ha precisato che l'orario delle 04.00 indicato dal collega Noubissie sul loro registro doveva essere stato messo presumibilmente, come di consueto, al momento della chiamata.

In dibattimento sono state ascoltate le seguenti telefonate o conversazioni telefoniche: nella telefonata al "112" effettuata alle 03.20 Righetto aveva chiesto alla propria centrale operativa (e cioè al brigadiere Giannusa) una volante in appoggio per la presenza di due ubriachi in piazza XV maggio che non riuscivano a gestire da soli.

Nella telefonata effettuata alle 3.59 un operatore del "118" aveva chiesto all'operatore della centrale operativa dei Carabinieri (Giannusa) la conferma della necessità dell'invio di un'ambulanza in caserma perché un signore aveva segnalato che era in corso il pestaggio di un ragazzo: dopo averlo messo in attesa, Giannusa aveva risposto che non vi era alcuna necessità di intervento, perché si trattava di due ubriachi a cui avrebbero tolto il cellulare.

Nella telefonata effettuata alle 05,12 Righetto comunicava a Giannusa che, insieme al dottore e al personale dell'ambulanza, stavano facendo un t.s.o. a Uva perché stava dando "fuori di matto".

Alle 06,45 Righetto comunicava alla propria centrale operativa di stare rientrando con il personale della Polizia di Stato e che vi era necessità di inviare in pronto soccorso un'altra auto perché la psichiatra aveva richiesto l'ausilio delle forze dell'ordine anche per il trasporto di Uva in reparto.

Nella telefonata delle 07,54 due interlocutori non identificati, ma sicuramente appartenenti all'Arma dei Carabinieri (e verosimilmente non gli odierni imputati), si comunicavano l'un l'altro che Righetto nella notte era stato impegnato con Uva e con tale Boriolo Franco, soggetti che i due interlocutori davano atto di conoscere per ragioni di servizio.



Nella telefonata al "113" n. 113.25 Rubino dalla caserma dei Carabinieri chiedeva alla propria centrale operativa, su indicazione di "Piero" (l'imputato Colucci) di effettuare la stampata dei precedenti di polizia di Uva e nella successiva chiamata n. 113.26 si faceva riassumere dall'operatore sommarie informazioni su tali precedenti.

Nella registrazione radiofonica n. 104 la centrale operativa della Questura comunicava alle volanti 7 e 8 che i Carabinieri avevano chiesto un appoggio per due ubriachi, nella successiva registrazione delle 3.19 le due volanti rispondevano positivamente alla chiamata.

Dopo alcune chiamate interlocutorie per avere indicazioni sul luogo, con la registrazione n. 109 delle 3,23 e con la registrazione n. 110 delle 3,25 le volanti 7 e 8 comunicavano rispettivamente l'arrivo sul posto.

Con la comunicazione radio 111 delle 3,27 la volante 8 comunicava alla centrale che entrambi gli equipaggi si sarebbero portati in appoggio nella caserma dei Carabinieri di via Saffi.

Con la comunicazione n. 114 delle 3,45 la volante 40 comunicava alla centrale l'esito di un intervento effettuato in via Cairoli.

Alle 5,34 la volante 40 comunicava via radio (conversazione n. 116) che insieme alla volante 8 stavano ancora dando ausilio ai Carabinieri per il trasporto in t.s.o. di uno dei due soggetti, essendo pericoloso.

Alle 5,37 la volante 7 comunicava alla centrale di aver ripreso il normale servizio e che sarebbe tornata in sede, mentre alle 6,22 la volante 8 comunicava di allontanarsi dal pronto soccorso, lasciando in ausilio ai Carabinieri la volante 40.

Alle 6,44 la volante 40 comunicava che Uva era stato trattenuto in t.s.o. in ospedale e che stavano riaccompagnando un carabiniere in caserma.

Alle 3,57 Biggiogero chiedeva telefonicamente al "118" l'intervento di un'ambulanza perché stavano massacrando un ragazzo nella caserma di via Saffi.

Con una telefonata delle 4,59 il dr. Noubissie chiedeva al "118" l'intervento di un'autoambulanza presso la caserma dei Carabinieri dovendo fare un t.s.o. a Uva, essendo molto agitato, violento e minaccioso.

Con una telefonata delle 05,30 un membro dell'equipaggio dell'ambulanza comunicava al "118" che erano in procinto di partire per il trasporto del paziente per un t.s.o., e che il paziente si trovava a bordo ammanettato con due poliziotti.

Crenna Simone, operatore della Croce Rossa Italiana, ha dichiarato che l'equipaggio dell'ambulanza era stato inviato presso la caserma dei Carabinieri di via Saffi e, una volta arrivati, erano stati accompagnati da un carabiniere – che li aveva accolti, dicendo loro cosa era successo - nel corridoio sulla destra rispetto all'entrata dell'edificio: era presente un medico, il dr. Noubissie, che aveva confermato che il paziente era molto agitato e che doveva essere trasportato in pronto soccorso.

Il primo ricordo che il teste ha rievocato di Uva è stato quando il paziente già si trovava in corridoio: era molto agitato, si dimenava, urlava e imprecava (ha ricordato sputi, insulti rivolti agli agenti, e successivamente verso uno dei soccorritori, ma non minacce, né tentativi di aggressione). Non erano riusciti a fare una valutazione completa del paziente, perché non riuscivano ad interagire con lui.

Cosa volesse Uva con le sue grida non lo aveva capito: gridava come se gli dessero fastidio gli agenti attorno, ma aveva manifestato fastidio anche nei confronti del personale sanitario. In ambulanza aveva utilizzato espressioni che manifestavano sicuramente la volontà di essere lasciato libero e di non andare in ospedale.

Non ha ricordato se gli agenti gli avessero riferito che aveva posto in essere atti di autolesionismo prima del loro arrivo.

Gli agenti sembravano tranquilli e subivano passivamente le sue esternazioni: non aveva avvertito particolari tensioni nei confronti di Uva.

Non ha ricordato che Uva avesse lamentato di aver subito percosse (non aveva manifestato una richiesta di aiuto, come se si fosse sentito in pericolo, ma era sostanzialmente contrariato dal loro intervento). In sua presenza non era stato percosso, ma solo trattenuto: il teste non ha ricordato se qualcuno degli agenti avesse manifestato atteggiamenti di rancore nei suoi confronti.

Gli agenti tentavano di evitare che si facesse del male andando a sbattere: un'agente era intervenuto per evitare che cadesse dalle scale in un momento in cui Uva era in equilibrio precario perché si stava dimenando. Il teste ha ricordato che Uva aveva sbattuto – forse la spalla - contro la porta, ma non ha ricordato se in caserma o nel pronto soccorso.

Si erano premurati di verificare che non si fosse fatto male nello sbattere contro la porta, ma Uva aveva continuato nel suo stato di agitazione. Non presentava ecchimosi od ematomi evidenti. Uva deambulava regolarmente ed era stato accompagnato e sostenuto dagli agenti durante la discesa delle scale.

Era stato assicurato alla barella con le cinghie di sicurezza in dotazione e, dopo contestazione, Crenna ha confermato che era stato ammanettato, poiché dopo un momento iniziale in cui era stato tranquillo, aveva ripreso ad essere molto agitato e se le era anche presa con la collega, con insulti e imprecazioni.

Era stato applicato il collare al paziente per l'urto che aveva subito.

Nel pronto soccorso aveva ricominciato a dimenarsi e agitarsi: aveva passato le consegne all'infermiere Zanella Andrea, che anche lui non era riuscito ad interagire efficacemente con Uva.

Ad un certo punto sicuramente Uva camminava in pronto soccorso, perché aveva tentato di uscire e probabilmente era lì che aveva sbattuto contro la porta, verosimilmente con la spalla. Oltre all'agente che era salito in ambulanza, in pronto soccorso erano presenti i due agenti che avevano seguito l'autoambulanza: aveva visto anche la guardia giurata.

Ma, dopo contestazioni, Crenna ha ricordato che era in caserma che Uva aveva urtato violentemente contro qualcosa, tanto che la collega aveva utilizzato un'esclamazione di

preoccupazione. In seguito a quell'urto Uva non aveva comunque fatto una richiesta di aiuto. Crenna non ha escluso che avesse subito altri urti, ma non ne ha ricordati altri.

I colleghi gli avevano in seguito detto che Uva era andato in bagno in pronto soccorso.

Quando si erano allontanati dal pronto soccorso per fare rientro in sede Uva non presentava segni visibili di lesioni e c'erano in pronto soccorso, verosimilmente, ancora gli agenti: dopo il passaggio di consegne all'infermiere il suo equipaggio si era probabilmente trattenuto ancora qualche minuto.

Uva in quel momento, per quanto ricordato dal teste, era ancora agitato. Non ha ricordato se ci fossero macchie di sangue sui vestiti, né sul lenzuolino della barella (in caserma non ne aveva viste: in un altro passaggio dell'esame dibattimentale ha dichiarato che non c'era sangue nemmeno in ambulanza al termine dell'intervento).

Non aveva percepito fatti che potessero far sospettare che ci fosse stato qualcosa di illecito quella notte.

Gli era sembrato più trasandato rispetto alle immagini che si reperivano sui media: non ha ricordato se fosse ubriaco.

Nel commentare i documenti mostrategli ha dichiarato che gli orari presenti sulle schede della centrale operativa sono generati dal sistema e non dall'operatore: visionando le apposite schede ha dichiarato che la richiesta della centrale operativa era arrivata a loro alle ore 05:01, l'equipaggio era arrivato alle 05:16 in caserma, dalla caserma erano ripartiti alle 05:30, l'arrivo in pronto soccorso era avvenuto alle 05:41, il fine missione era stato dato alle 06:23 (verosimilmente corrispondeva all'arrivo in sede, ma potrebbe essere stato anche l'orario di ripartenza dal pronto soccorso: da questo alla loro sede ci volevano circa cinque minuti). Erano rientrati dalla caserma al pronto soccorso in codice verde, mentre erano stati inviati in caserma in codice giallo.

Montalbano Manuela, operatrice della Croce Rossa Italiana, ha riferito che l'equipaggio dell'ambulanza era stato inviato presso la caserma dei Carabinieri: erano fatti accedere ad un corridoio sulla destra, sul quale si era aperta una porta da cui era uscito



improvvisamente Uva che, nell'agitazione, aveva sbattuto contro il muro dai due lati e contro la porta a vetri. La teste lo aveva ammonito che così facendo si sarebbe fatto male. C'era il medico della guardia medica Noubissie all'interno della stanza.

Erano usciti dalla porta a vetri e nello scendere i gradini della caserma Uva aveva inciampato ed era stato sostenuto. Nessuno lo aveva bloccato. Era molto agitato, parlava, ma non aveva raccontato cose specifiche.

Anche una volta assicurato alla barella con le cinghie di sicurezza, continuava a dimenarsi e sbatteva la testa contro la barella. Pertanto gli era stato applicato il collarino. A suo ricordo non era stato ammanettato.

Di lesioni visibili non ne aveva, poiché altrimenti le avrebbero trattate.

Continuava a dimenarsi e ad agitarsi anche in ambulanza: se le era presa con i presenti, dicendo che li avrebbe trovati e lei personalmente era stata in particolare presa di mira dal punto di vista sessuale. Né lei, negli agenti, avevano risposto alle sue provocazioni: nessuno l'aveva colpito.

In ambulanza gli avevano chiesto se provava dolore - nell'ambito di un esame che non era stato semplice perché Uva non collaborava - ma non aveva dato una risposta utile: non aveva detto di essere stato picchiato. Non voleva farsi vedere né dai medici, né dal personale dell'ambulanza. Diceva di essere allergico ai farmaci.

Durante il viaggio e anche in ospedale aveva dei momenti di calma.

Nel pronto soccorso era entrato sdraiato sulla barella, ma sicuramente ad un certo punto era in piedi e aveva sbattuto contro la porta della stanza del triage, poi aveva chiesto di essere accompagnato in bagno: era stato accompagnato in bagno da qualcuno e ci era rimasto pochissimo. Da fuori la teste non aveva sentito lamenti.

Uva si presentava con capelli arruffati e unti: i jeans erano sporchi di terriccio. Dava l'idea di non essere pulito.

Nessuno aveva manifestato livore nei suoi confronti: l'atteggiamento degli agenti era di protezione nei suoi confronti. Non vi erano macchie di sangue sulla barella.

Non ha ricordato se vi era la guardia giurata in pronto soccorso.

Per loro si era trattato di un intervento di routine.

Pozzi Niccolò, autista dell'ambulanza della Croce Rossa Italiana, ha dichiarato che erano stati chiamati intorno alle 05,00 per un probabile t.s.o. presso la caserma dei Carabinieri: dopo che i colleghi erano scesi, aveva fatto manovra e scaricato la barella.

Non era entrato in caserma. Aveva visto due carabinieri accompagnare il paziente fuori. Era un po' agitato ed era stato aiutato ad adagiarsi sulla barella. Aveva visto il dr. Obert sul piazzale.

Un poliziotto era salito sull'autambulanza.

Essendo agitato, Uva aveva dato una testata (il teste ha precisato di non poter assicurare che la testa avesse colpito effettivamente qualcosa) e una manata sul suo lato destro. Era stato dunque posizionato un cuscino su quel lato per impedirgli di farsi del male.

Non aveva le manette nel momento in cui era stato scaricato in pronto soccorso (né poteva averle quando aveva dato la manata).

Il paziente aveva minacciato sia lui, che la collega, dicendo frasi del tipo: *"mi ricorderò di voi, verrò a cercarvi, vi denuncerò"*. Non aveva insultato gli agenti.

Non presentava lesioni visibili, ma non voleva farsi toccare e visitare.

I pantaloni erano sporchi di terra: non c'erano macchie riconducibili a lesioni.

La collega aveva chiesto di poterlo visitare (per verificare pressione arteriosa, saturazione e polso), ma non voleva farsi toccare.

Non ha ricordato che qualcuno gli avesse detto che Uva aveva posto in essere gesti di autolesionismo. Uva non aveva lamentato dolori o lesioni, né che lo avessero picchiato.

Una volante e una gazzella avevano seguito l'ambulanza. Erano arrivati in ospedale due carabinieri e quattro poliziotti (compreso quello salito sull'autoambulanza), ma solo un carabiniere e un poliziotto erano entrati con loro nell'area di sosta dell'autoambulanza. In seguito aveva fumato una sigaretta con tre-quattro agenti della Polizia all'esterno.

Uva, che era sdraiato sulla barella dell'ambulanza, era stato aiutato a mettersi su quella dell'ospedale.

Era poi stato accompagnato in bagno da uno degli agenti. Nella zona del triage era presente anche una guardia giurata.

La loro permanenza in ospedale era durata circa un quarto d'ora. Pozzi ha ricordato che Uva era agitato, ma non che avesse gridato, come riferito nelle precedenti sommarie informazioni, "maledetti" all'indirizzo degli agenti.

Erano ripartiti dal pronto soccorso alle 6,23.

Il lenzuolo della barella non era sporco di sangue al momento della sostituzione al termine del servizio.

Zanella Andrea, infermiere del triage del pronto soccorso dell'ospedale di Varese, ha dichiarato che quella notte Uva era stato accompagnato su di una barella dai barellieri Crenna e Montalbano, seguiti da un'appartenente alle forze dell'ordine (probabilmente un carabiniere), con una proposta di t.s.o. per uno stato di agitazione.

Dopo averli accolti e aver saputo dai barellieri le ragioni del ricovero e le generalità del paziente, lo aveva fatto trasferire sulla barella dell'ospedale e si era diretto alla sua postazione, a circa due metri dal paziente con cui manteneva un contatto visivo diretto, per iniziare le pratiche amministrative.

Le forze dell'ordine avevano confermato la richiesta di t.s.o. per lo stato di agitazione, ma il teste non ha ricordato se avessero anche comunicato che Uva aveva posto in essere atti di autolesionismo.

Quando era giunto sulla barella il paziente era innervosito, ma non molto agitato: oltre alle cinghie della barella, probabilmente aveva le manette.

Non avendo la barella del pronto soccorso delle cinghie, Uva non era stato legato (il teste non ha ricordato se gli fossero state applicate, invece, le manette). Durante lo spostamento da una barella all'altra e sugli indumenti non aveva notato tracce di sangue.

Insieme ad Uva erano probabilmente arrivati due poliziotti e poi erano arrivati altri due poliziotti e un carabiniere.

Alle 05,48 erano stati inseriti i dati anagrafici del paziente (tra le 05,41 e le 05,48 aveva interloquuto con i barellieri e Uva era stato spostato dalla barella dell'autoambulanza a quella dell'ospedale) e poi, qualche minuto dopo, era stato chiuso il triage: i dati erano stati forniti dai barellieri e confermati dal paziente. Uva era infastidito, ma non urlava, salvo in un paio di occasioni in cui aveva alzato la voce.

Il paziente aveva dichiarato che era agitato e arrabbiato perché aveva avuto una brutta serata ed era stato portato in caserma: voleva qualcosa per tranquillizzarsi.

Gli agenti gli dicevano di stare tranquillo, non lo minacciavano, né lo insultavano: Uva rispondeva di voler essere calmato e di voler essere lasciato in pace. Non aveva gridato contro gli agenti, in particolare, le frasi *"assassini, bastardi"* o *"mi avete picchiato"*.

Presentava un'ecchimosi (o un'escoriazione) sullo zigomo destro: il paziente aveva detto che se la era procurata da solo cadendo.

Per tre volte Zanella gli aveva chiesto come se la fosse procurata e il paziente aveva risposto sempre nella stessa maniera: la prima volta glielo aveva chiesto all'inizio alla presenza dei soccorritori e del carabiniere, poi quando i primi erano andati via ed era rimasto solo il carabiniere e in seguito quando era rimasto solo con il paziente (aveva chiesto al carabiniere di allontanarsi e aveva accostato la porta a scorrimento) e aveva concluso il triage (in una decina di minuti circa: aveva assegnato al paziente un codice verde, perché non vi erano profili di urgenza).

Il paziente era innervosito, scocciato e scontroso, ma non in misura tale da allarmare il teste: solo in un paio di occasioni aveva alzato il tono della voce. Gli aveva detto che aveva assunto solo alcool, ma non sostanze stupefacenti.

Non aveva riferito di essere stato picchiato dalle forze dell'ordine.

Non aveva risposto positivamente alla domanda se provasse dolore da qualche parte. Zanella non aveva rilevato segni sulle mani o sul collo.

I barellieri dovevano essersi allontanati presumibilmente dopo pochi minuti dal loro arrivo (alle ore 5,48 si erano già allontanati quantomeno dalla zona del triage): il teste non ha ricordato chi ci fosse esattamente accanto al paziente durante tutta la durata del triage.

Ad un certo punto Uva aveva chiesto di poter andare in bagno, ma il teste non ha ricordato se fosse andato in bagno. Non lo aveva mai sostanzialmente perso di vista (salvo per l'eventuale accesso al bagno).

Zanella non gli aveva somministrato farmaci e nessuno, a suo ricordo, poteva aver iniziato una terapia in assenza dell'autorizzazione del medico.

Alle 06,00 era terminato il suo turno e, fatte le consegne al collega subentrante, se ne era andato, incrociando nell'area del triage la guardia giurata. La visita medica era iniziata o era in corso alle 06,03 da parte del dr. Catenazzi, con il quale il teste aveva inizialmente interloquuto, dicendogli dell'arrivo del paziente e che questi voleva qualcosa per essere calmato.

Quella notte era presente nella zona di triage anche un'o.s.s., Russo Assunta: non c'erano in quel momento altri pazienti in pronto soccorso.

La signora Russo l'aveva contattato nel 2014 per parlare di quanto successo quella notte, dopo che era stata chiamata a testimoniare.

Altieri Pietro, guardia giurata in servizio presso l'ospedale, ha dichiarato che quando aveva preso servizio alle ore 06,00 del 14 giugno aveva trovato Uva circondato da medici e forze dell'ordine (non ha ricordato se ci fosse anche il personale dell'ambulanza): intorno alle

6,15-6,20 un agente gli aveva chiesto di tenere sotto controllo Uva sino all'arrivo della Polizia Locale. Lo aveva osservato a distanza.

Le forze dell'ordine presenti in ospedale erano 5 o 6.

Uva manifestava inizialmente l'agitazione tipica dei casi di t.s.o., dimenandosi in particolare sulla barella. Diceva, urlando, che non poteva prendere medicinali perché era allergico: non voleva essere toccato.

Uva non aveva utilizzato specifiche frasi contro i medici o le forze dell'ordine (aveva utilizzato espressioni offensive in generale, come "*bastardi*"): non gli aveva confidato di essere stato picchiato.

Quando Altieri era arrivato, Uva evidentemente lo aveva riconosciuto, perché gli aveva detto, chiamandolo per nome, "*Pietro diglielo tu che non sono pazzo e non sono un tossico*", riferendosi a tutti i presenti. Il teste infatti aveva conosciuto Uva anni prima, quando prestava servizio presso la stazione di Varese.

Uva era legato al letto con le cinghie: dopo averlo tranquillizzato, Altieri lo aveva liberato per accompagnarlo in bagno, perché aveva urlato che voleva andarci. Aveva utilizzato il bisogno di Uva di andare in bagno per mercanteggiare con lui un atteggiamento più tranquillo e l'assunzione dei farmaci che i medici volevano somministrargli: la dottoressa lo aveva incaricato di riferire ad Uva che i farmaci che gli volevano somministrare non avrebbero interagito con le sue allergie e alla fine Uva se ne era convinto.

Con il teste, dopo, si era dimostrato più tranquillo, pur manifestando la volontà di tornare a casa. Poiché aveva chiesto ai dottori di chiamare le sue sorelle, Lucia e Mara, avevano provato a chiamarle, ma nessuna delle due aveva risposto.

Aveva continuato a gridare anche dopo che le forze dell'ordine si erano allontanate: in particolare voleva essere slegato e voleva andare via, per poter andare a lavorare, e diceva di non essere pazzo. Non era sporco di sangue.



Gli infermieri erano venuti a prenderlo per portarlo in radiologia e Altieri li aveva seguiti: sino a quando la Polizia Locale non era venuta a prendere Uva nel reparto di radiologia era rimasto con lui (e cioè sin verso le 8,15-8,30).

Quando era stato prelevato dalla radiologia Uva dormiva.

Non aveva un aspetto ordinato, ma trascurato. Sembrava un po' sporco.

Non sembrava presentare segni di lesioni: si lamentava che aveva dei dolori in generale e può essere che avesse chiesto che gli venissero fatte delle lastre. Lo aveva visto a spalle nude in sala radiologica, e non sembrava avere lesioni.

Altieri Stefano, suo lontano parente, quando era andato alla camera mortuaria gli aveva riferito che aveva saputo da un amico di Uva che quest'ultimo era stato picchiato e gli aveva chiesto cosa ne sapesse: il teste gli aveva risposto che in pronto soccorso non era successo nulla.

Il dr. **Matteo Catenazzi** si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Assunta Immacolata Russo, ausiliaria in pronto soccorso, ha dichiarato che quella notte aveva lavorato in pronto soccorso sino alle 06,00: si trovava a pulire delle barelle nel corridoio vicino alla stanza della capo sala e avendo sentito gridare per circa cinque minuti, terminato quello che stava facendo, si era diretta nella zona del triage.

Aveva visto un dottore (o comunque un uomo con il camice bianco) e tanto personale delle forze dell'ordine, una quindicina di persone in tutto (non c'era il personale dell'autoambulanza): Uva era in piedi, trattenuto (ma non ammanettato) dalle forze dell'ordine, perché sembrava impazzito, e gridava "*assassini, bastardi*" e ripetutamente "*mi avete picchiato*" (circostanza che gli agenti negavano).

Aveva saputo dal Procuratore Isnardi che c'era Zanella al triage come infermiere e, in conseguenza di ciò, si era ricordata che c'era anche lui insieme al gruppo (sentita a s.i.t. il 15/04/2014 aveva dichiarato di non ricordarsi chi ci fosse quella notte in servizio quale

infermiere del triage e che aveva saputo da Lucia Uva, quando era andata a trovarla con il personale della trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", che si trattava di Zanella).

Non aveva visto l'ambulanza (né i barellieri), ma un veicolo blu grande, simile a quelli usati dalla Polizia Penitenziaria.

Il gruppo di persone si trovava nella prima stanza, quella dove entrano le barelle delle autoambulanze dopo la camera calda.

Poiché Uva era molto aggressivo, le forze dell'ordine gli avevano detto "*basta, altrimenti ti facciamo una menata di botte*": Zanella era lì, ma la teste ha precisato che non sapeva se avesse sentito. L'infermiere gli aveva detto una prima volta "*Giuseppe stai tranquillo che dopo ci facciamo quattro chiacchiere*".

Uva era furioso, lo tenevano perché si dimenava. 5-6 agenti erano vicino a lui e 5-6 erano vicino alla persona con il camice bianco: la teste non ha saputo specificare dove esattamente si trovasse Zanella in quel contesto. Era rimasta con loro circa dieci minuti.

Era poi andata a rifare un'altra barella e dopo cinque-sette-dieci minuti era tornata e aveva visto Uva uscire dalla stanza "isolamento" sorretto da due-tre persone delle forze dell'ordine (non aveva udito urla pervenire dalla stanza) e le avevano chiesto di prendere una barella perché verosimilmente Uva aveva difficoltà a camminare. Uscito, Uva non gridava, ma, una volta sdraiato, aveva detto con un diverso tono (non era cioè più aggressivo) "*mi hanno picchiato*" e qualcuno delle forze dell'ordine aveva risposto "*ma va che hai sbattuto la testa da solo vicino al muro*".

A quel punto aveva osservato il viso di Uva e aveva visto un'escoriazione sulla parte alta, di lato, del naso (che prima non aveva notato). Ha precisato in uno dei passaggi dibattimentali che era presente anche Zanella quando Uva e gli agenti erano usciti.

Dopo circa un quarto d'ora-dieci minuti dall'episodio della stanza di isolamento, Zanella aveva ripetuto ad Uva "*adesso arrivo Giuseppe che facciamo quattro chiacchiere*" e aveva chiuso la porta per creare un po' di riservatezza per potergli parlare: le forze dell'ordine in quel momento era già andate via.

Uva chiedeva di chiamare la sorella quando si trovava sulla barella.

Dal momento in cui aveva visto Uva con le forze dell'ordine al momento in cui lo aveva rivisto sdraiato sulla barella era passato circa un quarto d'ora ed erano passati un altro quarto d'ora-venti minuti prima che la teste finisse il turno. Aveva timbrato l'uscita circa alle 6-6,04.

Non ha ricordato le frasi pronunciate da Uva *"vi devo picchiare? Vi ammazzo!"* riferite in sede di sommarie informazioni, ma solo che le forze dell'ordine si difendevano trattenendolo perché era troppo aggressivo.

Erano arrivati in pronto soccorso alle 5,25-5,30: la differenza tra l'orario da lei indicato e quanto registrato in triage era dovuta al fatto che, secondo la teste, nelle schede viene registrato l'orario di chiusura del triage. Del resto quando Zanella era andato a dirgli *"poi facciamo quattro chiacchiere"*, Uva era già sdraiato ed era già successo tutto.

Il dr. Catenazzi era andato a visitare il paziente (quando non c'erano già più le forze dell'ordine) e aveva detto agli infermieri di mettere su una fisiologica (che era stata effettivamente applicata perché, pur non essendo stata presente in quello specifico momento, la teste aveva constatato che la flebo era anche già finita quando lei se ne stava andando). Ha precisato che la flebo dura circa quindici-venti minuti se non viene manovrata dal paziente.

Non ha ricordato di aver incrociato la guardia giurata.

Dopo circa due mesi (o quattro o sei) da quella sera si era dovuta assentare dal lavoro per sei mesi per problemi di salute: solo quando Uva Nicola, circa tre anni prima della propria testimonianza dibattimentale, era andato in pronto soccorso per un malessere e lei aveva preso coscienza che era il fratello di Giuseppe, gli aveva detto di aver sentito il fratello dire quella sera *"mi hanno picchiato"*. Aveva dato a Nicola Uva con una certa riluttanza (perché in quel periodo aveva problemi di famiglia) la propria disponibilità a testimoniare, ma poi non era stata più contattata da Uva.

Due anni fa, quando aveva saputo - guardando la trasmissione "Chi l'ha visto?" - che avrebbero aperto un nuovo processo, aveva contattato la redazione per riferire quello che aveva visto ed era stata contattata dalla trasmissione: il fatto di aver saputo che era stato interrogato il suo collega Zanella e lo psichiatra, e non lei, che pure era presente quella notte, l'aveva indotta ad intervenire.

Ciolaro Luigi, infermiere in servizio quel giorno presso la "sala" del pronto soccorso ha dichiarato che aveva visto Uva mentre, di passaggio, stava andando a prendere delle medicine alla terapia intensiva: il paziente era entrato con le sue gambe nel corridoio da dove entrano le barelle delle autoambulanze ed era un po' agitato (imprecava e gesticolava). C'erano le forze dell'ordine.

Qualche giorno prima era venuto in pronto soccorso per una reazione allergica ed era per questo che il teste lo aveva riconosciuto.

Il teste aveva timbrato alle 05:42 quella mattina e aveva preso poi le consegne dal collega smontante dal turno della notte.

Irmici Tatiana, infermiera, ha dichiarato che tra il 13 e il 14 giugno aveva fatto il turno 22,00-06,00 nella sala di emergenza del pronto soccorso. Quando era andata nell'area triage, passando per la "camera calda" aveva visto Giuseppe Uva in piedi in stato di agitazione (blaterava e sputava contro il muro), accompagnato dalle forze dell'ordine.

La dr.ssa **Enrica Finazzi**, psichiatra dell'ospedale di Varese, ha dichiarato di essere stata chiamata - essendo in turno di reperibilità - perché vi era stato il ricovero in t.s.o. di Uva. Aveva timbrato alle 06,21 in ingresso e alle 8,29 in uscita.

Il paziente - che era legato al letto con dei legacci ai polsi e alle caviglie - era in uno stato di agitazione intensa: già entrando nel locale in cui si trovava lo aveva sentito urlare. Urlava contro chiunque gli si avvicinasse.

Era molto aggressivo e l'aveva anche minacciata: inizialmente la dottoressa aveva ritenuto impossibile avvicinarsi.



Vi erano intorno delle forze dell'ordine, ma non aveva notato in quale momento erano andate via. Generalmente è previsto che procedano all'accompagnamento nei casi di t.s.o.

Le era stato detto che Uva era molto agitato e che aveva fatto dei gesti, procurandosi delle lesioni. Nella motivazione del t.s.o. dei medici della guardia medica non aveva trovato riscontro di tali lesioni.

In ospedale Uva non aveva posto in essere atti autoaggressivi, ma la sua modalità di agitazione avrebbe potuto procurargli delle lesioni.

Il paziente urlava dei versi incomprensibili e lanciava qualche insulto (come *"maledetti"*) e, quando si era avvicinata, aveva alzato il busto e l'aveva minacciata: *"se ti avvicini ti spacco la faccia"*.

In quel momento non era riuscita ad instaurare un dialogo utile con lui ed era allora andata a controllare insieme al dr. Catenazzi i suoi accessi precedenti, che sotto il profilo clinico erano indifferenti rispetto a quanto stava accadendo (si trattava infatti di crisi respiratorie e allergiche).

Non si era mai avvicinata al paziente, per lo stato di minacciosa agitazione motoria che esprimeva. Non risultava scritto nella cartella che gli fossero stati somministrati farmaci, né il collega Catenazzi le aveva detto qualcosa in proposito.

Tornata dal paziente l'aveva trovato ancora in stato di estrema agitazione e di incomunicabilità (non aveva nemmeno risposto alle sue proposte di somministrazione orale di farmaci): pertanto aveva deciso di far somministrare da un infermiere dei sedativi con iniezione.

Durante tali approcci non aveva visto sangue sulla persona di Uva.

Uva si era poi assopito in conseguenza della sedazione. Quando si era risvegliato, la comunicazione era stata comunque molto difficile, perché era diffidente: diceva che era allergico a tutti i farmaci, non si lasciava "indagare", né acconsentiva a fare degli esami, come quelli del sangue.



Aveva raccontato che era stato portato via dai Carabinieri per una banalità e diceva che l'avrebbero pagata tutti: non sembrava allucinato, negava di aver assunto sostanze stupefacenti, ma diceva di aver assunto modiche quantità di alcol. Non aveva un eloquio rallentato.

Poiché era arrossato sulla regione frontale e nasale e si stava gonfiando (era peraltro l'unica lesione che la teste aveva visto), gli aveva chiesto cosa fosse successo e gli aveva proposto di fare una lastra.

Uva non aveva raccontato come se la era procurata, ma aveva in quel contesto detto *"quei bastardi mi hanno picchiato"* riferendosi alle forze dell'ordine e la dottoressa gli aveva allora proposto di fare denuncia, ma lui aveva risposto che poi l'avrebbe fatta pagare a tutti, anche a quelli dell'ambulanza (perché, diceva, non erano stati gentili con lui).

Non lamentava dolori e non si lasciava visitare: compulsato, aveva indicato la sorella Mara come la persona da chiamare.

Non diceva un granché sulle forze dell'ordine, salvo *"bastardi, me la pagheranno"*.

Aveva raccontato che avevano trovato lui e un suo amico in flagranza mentre stavano spostando delle transenne, e li avevano portati via. Aveva specificato che in quel contesto un carabiniere gli aveva detto: *"proprio te cercavo"*.

Aveva lamentato genericamente di essere stato picchiato, ma non aveva specificato nulla sulle percosse subite. Il suo modo di comunicare era molto ambiguo: ad una domanda precisa rispondeva in modo poco chiaro.

La dottoressa gli aveva chiesto di chi si fidasse: Uva con le sue risposte dava l'idea di sapere cosa fosse un t.s.o. e diceva che voleva andarsene. Aveva fatto il nome della sorella e la dottoressa l'aveva contattata telefonicamente: era tanto tempo che, a detta di Uva, non si sentivano.

Tornata dal paziente, lo aveva trovato che si stava un pochino alterando perché si stava esaurendo l'effetto della terapia: vi era stato una nuova "contrattazione", in seguito alla

quale Uva aveva acconsentito a fare un'infusione di Tavor (ciò che avrebbe costituito per la dottoressa anche l'occasione per fargli fare gli esami del sangue).

Aveva riportato nella relazione di consulenza psichiatrica che il paziente aveva posto in essere atti auto o etero aggressivi perché le era stato detto – ma non ha ricordato da chi, se da Catenazzi, dalle forze dell'ordine o fosse scritto nel referto della guardia medica – e in particolare che sbatteva la testa.

Uva diceva sempre che voleva andarsene ed era arrabbiato con tutte le persone con cui aveva avuto a che fare.

Non ha ricordato quanto riferito dalla guardia giurata Altieri a proposito del fatto che lei aveva autorizzato che Uva venisse accompagnato in bagno, né aveva visto qualcuno accompagnarlo in bagno (ma in qualche occasione si era allontanata da lui, anche per periodi di un quarto d'ora).

Nel frattempo, essendo montato in servizio il dr. Fraticelli, gli aveva parlato della situazione. Era tornato dal paziente, che alla fine aveva acconsentito a fare la lastra. La seconda sedazione era stata fatta intorno alle 07,45.

Uva era in cattive condizioni igieniche: essendo agitato era molto sudato.

L'osservazione clinica era stata troppo breve e in una fase troppo concitata da consentire di poter fare una diagnosi dei sintomi che presentava.

Il dr. **Carlo Fraticelli** ha dichiarato che era stato avvertito dalla dr.ssa Finazzi del ricovero di Uva in pronto soccorso con una richiesta di t.s.o.: la collega gli aveva riferito che il paziente si trovava in uno stato di ebbrezza alcolica, di inquietudine e di agitazione, e che lo avevano sedato.

Uva era arrivato in reparto intorno alle 9,15 accompagnato anche dalla Polizia Locale: non era legato al letto.

Aveva visitato completamente Uva, in presenza dell'infermiera Caivano e di uno specializzando, il dr. Buzzi, per escludere eventuali lesioni, perché il teste si trovava in stato

di ebbrezza alcolica: aveva prescritto nuovamente degli esami, ivi compreso l'e.c.g. e nuove analisi tossicologiche.

Uva presentava delle escoriazioni a livello del sottoginocchio: l'attenzione del teste non era stata attirata da evidenti lesioni al viso. Non aveva visto tracce di sangue.

Essendo Uva in stato di sedazione (anche perché lo stesso Fraticelli aveva disposto la somministrazione in infusione del farmaco En per mantenere tale stato), non aveva colloquiato con il paziente.

Il dr. **Aldo Emanuele Buzzi** ha dichiarato che la mattina del 14 giugno 2008 si trovava nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Varese in qualità di specializzando in affiancamento al dr. Fraticelli: il dr. Fraticelli gli aveva detto che la dr.ssa Finazzi, che si trovava in pronto soccorso, aveva deciso il ricovero in t.s.o. di un paziente molto agitato, che sarebbe dovuto arrivare in reparto.

Il teste ha precisato che non lo aveva visto al momento dell'arrivo in reparto: ha ricordato di averlo poi visto dormire nel letto e di non averlo mai sentito parlare. Il dr. Fraticelli aveva deciso di somministrare il farmaco En perché il paziente si stava risvegliando e aveva manifestato agitazione in pronto soccorso.

Aveva assistito all'anamnesi che il dr. Fraticelli stava raccogliendo dalle sorelle che erano accorse in reparto (il teste aveva materialmente compilato la cartella): di quel colloquio ha ricordato solo che le sorelle avevano detto che era da tempo che non lo vedevano.

Non aveva personalmente visitato il paziente, né ha ricordato la visita fatta dal dr. Fraticelli.

Ad un certo punto l'infermiera Caivano lo aveva chiamato perché non riusciva a prendere i parametri: il teste aveva constatato che il paziente non aveva polso e non respirava. Era andato a chiamare il dr. Fraticelli, che aveva iniziato la rianimazione, e poi erano arrivati gli anestesisti, allertati da un infermiere.

Non aveva visto ecchimosi sul corpo di Uva durante le manovre rianimatorie: non ha ricordato se avesse i pantaloni in quel momento. Gli era apparso trasandato ed era maleodorante, le mani erano sporche. Non ha ricordato che il letto fosse sporco di sangue.

Il dr. **Bertollo Daniele**, medico rianimatore, ha dichiarato che il 14 giugno era stato chiamato insieme al collega di turno nel reparto di psichiatria per l'arresto cardio-respiratorio di Uva e avevano proseguito le manovre rianimatorie già in atto: dopo oltre mezz'ora che si era tentato di rianimarlo, ne era stato dichiarato il decesso.

Il paziente aveva indosso solo un pannolone. Non presentava lesioni macroscopiche. Non ha ricordato la presenza di sangue.

Rossi Giovanni, infermiere in servizio nel reparto di psichiatria, ha dichiarato che quella mattina era giunto in reparto Uva e, insieme alla Caivano, lo avevano messo dalla barella – a cui non era legato – al letto: inizialmente lo avevano messo nel letto con i vestiti, una maglietta e i jeans. Appariva trasandato. Era addormentato.

Il viso non presentava escoriazioni o tumefazioni: in seguito a contestazione dibattimentale, non ha negato quanto aveva riferito alla polizia giudiziaria sul fatto che durante la visita che aveva fatto il medico di reparto, a cui lui aveva assistito, aveva visto delle piccole escoriazioni sulle ginocchia.

Dopo il decesso aveva fatto delle spugnature al corpo insieme ad Antonello Puddu: non aveva notato lesioni significative. Non ha ricordato la presenza di sangue. Non aveva notato sangue nella zona del retto o tumefazioni ed ecchimosi ai testicoli.

Ha ricordato di aver messo al paziente un pannolone dopo il decesso, ma non ha ricordato se prima Uva avesse avuto gli slip e se questi presentassero tracce di liquidi biologici.

La teste **Caivano Maria Pina**, infermiera del reparto di psichiatria, ha dichiarato che Uva era giunto dormiente in barella (probabilmente non legato) ed era stato messo dai suoi colleghi nel letto del reparto. Rileggendo quanto riportato nella cartella infermieristica da lei compilata ha dichiarato che era trascurato nell'igiene personale e maleodorante.

I jeans erano stati probabilmente sollevati una prima volta per effettuare la visita e poi, in una fase precedente alle manovre rianimatorie, gli erano stati tolti.

Per prassi gli avrebbero dovuto mettere un pannolone dopo l'igiene personale e ha precisato che gli era stato messo (ma non da lei e non ha saputo specificare in quale momento).

Aveva visto lievi escoriazioni sulle ginocchia: non aveva notato altre lesioni. La biancheria intima e i pantaloni non erano puliti. Non c'erano tracce di sangue né nella barella, né nel letto, né sui vestiti.

Non ha ricordato se era stata presente alla visita del paziente effettuata dal dr. Fraticelli.

Non aveva mai sentito parlare il paziente, che era rimasto assopito per tutto il tempo. Erano arrivate due sorelle, che erano state dapprima accompagnate da Fraticelli in stanza a vedere il loro congiunto e poi nello studio medico.

Quando era andata a vedere se la flebo che gli avevano inserito fosse ancora in corso, si era accorta che aveva un polso debole. Aveva chiamato il dr. Fraticelli e avevano iniziato le manovre rianimatorie.

Dopo il decesso, dei suoi colleghi avevano fatto l'igiene sulla salma e l'avevano trasferita in un'altra stanza.

I vestiti erano stati dati ai familiari.

Il teste **Puddu Roberto**, operatore socio sanitario, ha dichiarato che dopo il decesso di Uva aveva aiutato Giovanni Rossi a ripulire il corpo con una spugna. Avevano messo un pannolone (ma non ha ricordato se l'avesse anche in precedenza o se avesse degli slip).

Uva era soprattutto sporco nelle gambe. Non c'era sangue né sul corpo, né sul letto. Non aveva notato lesioni.

Uva Lucia, sorella del defunto, ha dichiarato che la mattina del 14/06/2008, mentre si trovava in viaggio verso la meta delle proprie vacanze insieme alla figlia e ai nipoti, era

stata avvertita verso le 07,30-08,00 dalla sorella Mara che il fratello Pino si trovava in ospedale: le aveva raccontato che quella notte era stato trovato per strada ed era “fuori di matto”, ubriaco, l’avevano portato in ospedale e lo stavano ricoverando in psichiatria.

La teste aveva allora detto alla sorella di andare a prenderlo e di portarlo a casa, perché il fratello non aveva mai avuto problemi psichiatrici.

Intorno alle 09,30 l’aveva richiamata la sorella, dicendo che da venti minuti stavano aspettando di entrare in psichiatria: una volta entrata le aveva detto che il fratello stava dormendo e che il dottore le aveva invitate a non svegliarlo e a tornare nel pomeriggio. Il dottore aveva conversato con Giuseppe che, prima di assopirsi, aveva racconto della sua vita e, in particolare, della sua separazione: il dottore aveva detto che gli era apparso molto simpatico e allegro.

Tornate dal luogo dove erano state mandate a fare la cartella, le sorelle erano rimaste chiuse fuori dal reparto perché c’era un’emergenza.

Alle 11,10 circa il figlio Alessandro, che insieme al marito della teste si trovava in ospedale, le aveva comunicato che lo zio Pino era morto. La sorella le aveva confermato che era deceduto.

Alle 15,45 circa lei e la figlia erano arrivate all’obitorio: oltre ai famigliari, c’erano tante altre persone nella stanza dove si trovava la salma.

Su sua domanda, gli amici di Beppe – in particolare Stefano (Pavanetto) e la sua convivente – le avevano detto che era stato fermato dai Carabinieri, portato in caserma e poi in ospedale, e, per saperne di più, le avevano detto di sentire l’amico, Alberto, che era con lui quella notte (che non era presente in quel momento in obitorio). Alberto aveva a loro riferito che erano stati fermati dai Carabinieri e ciò che era successo quella sera.

La signora Uva sapeva che in quel periodo il fratello viveva con un amico.

Il fratello di Stefano, collega di Giuseppe, le aveva detto che quella mattina lo avevano atteso in cantiere: la teste aveva chiamato Trentino, il datore di lavoro del fratello, per

sapere cosa fosse successo, e costui le aveva detto di chiamare Alberto e che quella notte suo fratello era stato portato in caserma - si diceva - perché, "fatto" di cocaina, aveva distrutto un bar.

Aveva chiamato Alberto che le aveva detto che quella notte aveva cercato di portare a casa Giuseppe insieme al suo papà e che le aveva raccontato quanto successo quella notte.

Nel guardare il cadavere, Lucia Uva aveva notato una tumefazione sopra il naso e gli astanti le avevano detto che aveva sbattuto il capo in caserma contro muri e tavoli. Toccandogli il capo aveva tastato una "gnocca" e, dopo aver allontanato i presenti che non fossero parenti, aveva scoperto il lenzuolo.

La salma presentava anche una "gnocca" sulla mano destra e una "botta" sopra l'occhio sinistro e una bruciatura, una "scansione", sullo zigomo: anche le gambe sembravano tagliuzzate da ferite recenti e il ginocchio destro era molto gonfio.

Tirata su la maglietta, aveva notato una costola fuori: Mara le aveva detto che i medici l'avevano attribuita alle manovre rianimatorie. La salma presentava dei lividi: era stato detto alla sorella che si trattava di effetti post mortem.

I testicoli si presentavano del colore del mosto del vino. L'aveva girato su di un fianco e, aperte le natiche, aveva visto sangue rappreso intorno all'ano. Il pannolone era "liso" di sangue. Aveva fatto le foto al cadavere sia con il cellulare, che con la macchina fotografica: erano presenti il marito, il cognato e la sorella. Le aveva in seguito consegnate all'avv. Battaglia.

Il giorno dopo si era accorta che il pannolone – che il giorno precedente lei aveva rotto per esaminare il corpo – era stato sostituito.

In obitorio le avevano dato il sacchetto con gli indumenti del fratello e quella sera, aprendo il sacco, aveva trovato i pantaloni sporchi di sangue, con una grossa macchia fresca presente nella zona dal cavallo all'altezza dei genitali. Aveva notato l'usura del paio di scarpe, in punta e di lato, che gli aveva lei stessa regalato un paio di settimane prima: le

erano sembrate usurate tramite uno strusciamento. Il fratello non se le sarebbe messe in quello stato prima di uscire.

Aveva chiesto ai suoi amici Giovanni Giannico, ex maresciallo dei Carabinieri, e Massimo Ambrosetti, ispettore della Polizia di Stato della Questura di Varese, di raggiungerla in obitorio. A Massimo, che era in obitorio, aveva chiesto spiegazioni e questi le aveva suggerito di andare al posto di polizia dell'ospedale per avere delucidazioni.

Lì avevano incontrato l'ispettore Talotta, a cui aveva chiesto cosa fosse successo: nessuno tuttavia sapeva che Uva era deceduto. Parlando con l'amico Massimo e con Talotta le avevano consigliato di prendersi un avvocato. Aveva preannunciato a Talotta che avrebbe presentato denuncia e aveva pertanto concordato con l'ispettore che si sarebbe presentata alle ore 15.00 del giorno seguente.

Quella sera aveva incontrato Alberto a casa di questi, insieme alla figlia Angela e alle sorelle Carmela e Mara. Era presente anche Giulia e poi erano scesi i genitori di Alberto.

Alberto aveva raccontato che Giuseppe si era fatto la doccia, poi avevano cenato e guardato la partita: aveva detto che Giuseppe non si era drogato e che avevano tuttavia bevuto molto (birre e cocktail). Erano andati in due e tre bar e poi in via Dandolo, dove aveva fatto la "cazzata" di transennare la strada. Era arrivata una pattuglia dei Carabinieri ed era sceso un certo Dal Bosco che aveva detto: "*Uva proprio te cercavo*".

Pino aveva allora tentato di scappare in una stradina, un altro carabiniere più grosso gli aveva dato un pugno e lo aveva caricato sull'auto. Poi era arrivata la Polizia e aveva caricato anche Alberto.

In caserma Alberto lo aveva sentito urlare e gridare: aveva chiamato il "118" dalla caserma, ma poi gli era stato sottratto il cellulare.

La teste gli aveva chiesto se era disponibile a mettere per iscritto quello che era successo. Aveva chiesto a Giannico il nome di un avvocato e questi le aveva suggerito l'avv. Battaglia: nel tardo pomeriggio, con le sorelle, si erano trovate a Gavirate al lago con l'avvocato Battaglia, che aveva dato loro appuntamento per l'indomani presso il suo studio.

Sempre insieme a Giannico, alle sorelle e ad Alberto, la mattina seguente si era presentata con i vestiti del fratello dall'avvocato: l'avvocato Battaglia aveva messo giù la denuncia sulla base di quanto dichiarato da Alberto. Il legale aveva consigliato di portarla al posto di polizia dell'ospedale, luogo in cui erano andati verso le ore 16,00, consegnando anche il sacco dei vestiti: l'ispettore Talotta aveva messo agli atti tali indumenti.

La sera del 15 giugno in ospedale, dopo aver approcciato varie persone per sapere cosa fosse successo la notte precedente, aveva conosciuto la guardia giurata Altieri, che le aveva raccontato che quando si avvicinavano i carabinieri a Giuseppe, il fratello diventava agitato, mentre con lui si tranquillizzava: aveva detto di non fargli iniezioni.

Il giorno dell'autopsia l'avvocato l'aveva raggiunta a casa, dove le aveva comunicato l'esito dell'autopsia, che aveva stabilito che il fratello era morto per colpa medica, per il cocktail di farmaci che gli avevano somministrato. La consulenza vera e propria era stata depositata in seguito.

L'avvocato le aveva riferito che la dr.ssa Rocco, sua consulente medico legale di parte, era d'accordo con il dr. Motta sul fatto che non fosse deceduto per le percosse ricevute, e non voleva andare contro i suoi colleghi. Poi, su sollecitazione del legale, avevano nominato la dr.ssa Celli e il dr. Petrarulo per gli esami istologici e tossicologici.

La dr.ssa Celli aveva concluso che era morto per un cocktail di farmaci e le aveva detto che sarebbe andata lei a parlare con il Pubblico Ministero, la dr.ssa Arduini, a cui era stato assegnato il fascicolo. Era poi stato organizzato un incontro con il Pubblico Ministero (che poi per ragioni accidentali non si era svolto): in tale occasione la Celli le aveva detto che non aveva trovato nulla di irregolare.

Il dr. Rondinella, altro medico legale a cui si era rivolta, le aveva detto che Giuseppe era morto per embolia polmonare, che poteva essere stato causato da traumi.

Luigi Empirio, amico di Nicola Uva, aveva detto a sua cognata Silvana che quella notte Giuseppe in caserma era una bestia, era "fatto" e ubriaco, non ci si poteva ragionare e

faceva il matto, si dimenava per terra e aveva picchiato contro i mobili e contro una porta. Le aveva detto che una volta arrivati in caserma non avevano potuto fare niente.

In seguito la teste aveva parlato anche con Colucci, che aveva negato che lo avessero picchiato.

Giuseppe le aveva raccontato qualche anno prima di aver avuto una relazione con la donna di un carabiniere: in dibattimento ha precisato che non sapeva se fosse uno di quelli presenti quella notte, ma quando aveva rilasciato le precedenti dichiarazioni aveva ritenuto di poter dedurre che fosse uno dei due che lo avevano fermato quella sera. Giuseppe a febbraio si era, inoltre, azzuffato in una discoteca con un carabiniere in borghese: lo aveva saputo da Giuseppe in occasione del suo ricovero in ospedale, perché si era rotto un tendine cadendo su di un tavolino.

Aveva un buon rapporto con Giuseppe ed era quella dei fratelli che aveva con lui il rapporto più intenso: litigavano, ma poi si riappacificavano. Due giorni prima erano andati a fare una consegna e due settimane prima erano andati a comprare insieme delle scarpe: in seguito a contestazione dibattimentale ha confermato che anche una settimana prima si erano visti.

Aveva visto il fratello due giorni prima del fatto. Giuseppe spesso quando non lavorava in cantiere la aiutava nell'attività aziendale che aveva all'epoca.

Nei giorni seguenti – di martedì o di mercoledì - era andata anche con Biggiogero in obitorio.

Aveva detto a Biggiogero che Giuseppe aveva il naso rotto, che aveva la spalla fuori posto, il ginocchio rotto, la costola fuori e, in seguito, gli aveva detto che si era rotto la milza.

Il sostituto commissario della Polizia di Stato **Talotta Tommaso** ha dichiarato che il 14/06/2008 verso l'ora del cambio turno, intorno alle 13,00, il collega Massimo Ambrosetti aveva accompagnato la sorella del defunto, Lucia Uva, oltre altre 3-4 persone, presso il posto di polizia dell'ospedale di Varese presso cui lavorava.

Lo avevano avvertito del decesso di Uva (tra l'ospedale e il posto di polizia vi era l'accordo di avvertire la Polizia di Stato solo in caso di decessi traumatici e per questo non era stata comunicata al posto di polizia la morte di Giuseppe Uva): avevano raccontato che la sera prima era stato nella caserma dei Carabinieri di Varese ed era poi entrato in ospedale in regime di t.s.o. e ricoverato in psichiatria.

Il teste aveva acquisito subito in banca dati il referto del pronto soccorso e fatto accertamenti anagrafici sul defunto.

I congiunti lo avevano informato nell'occasione che l'indomani sarebbe arrivato al posto di polizia l'amico del defunto, Biggiogero Alberto, per presentare una denuncia.

Il teste in seguito (quel pomeriggio o la mattina seguente) era andato a vedere il cadavere e nell'obitorio aveva trovato i parenti (sicuramente Uva Lucia e altre due-tre persone).

La sorella aveva tolto il lenzuolo per fargli vedere il corpo, perché ipotizzava che fosse stato percosso: Talotta aveva notato un'ecchimosi tra il naso e la fronte, nonché sulla parte sinistra del corpo (ecchimosi che proseguivano su tutta la parete dorsale). Il cadavere presentava le macchie ipostatiche: indossava il pannolone e una t-shirt.

Nella tarda serata del 14 giugno aveva inviato un fax alla locale Procura per segnalare l'accaduto e aveva avvertito il funzionario di Polizia di turno dr. Mondora.

Il giorno seguente, all'ora dell'appuntamento (in mattinata), si era presentati alcuni congiunti e in particolare la signora Uva Lucia: Biggiogero era giunto nel pomeriggio e aveva presentato un esposto scritto e aveva rifiutato di dirgli chi era l'avvocato che l'aveva redatto (perché al teste sembrava scritto da un legale).

Aveva acquisito degli indumenti (indossati quella notte da Uva) dalla signora Lucia qualche giorno dopo (forse il giorno dopo) e gli era stato fatto osservare che sotto il cavallo dei jeans c'era una macchia di sangue: tra gli indumenti consegnati non erano presenti gli slip.

Le scarpe erano pulite, ma presentavano sulle punte delle striature come da trascinamento.

Aveva fatto un verbale di sequestro, che non era stato convalidato: gli indumenti erano ancora presenti in ufficio quando, un anno dopo, era stato trasferito in Questura.

Caccaro Tiziana, amica di Giuseppe Uva, ha dichiarato che era andata all'obitorio il giorno seguente la sua morte con il proprio compagno Pavanetto Stefano e aveva visto il cadavere, che presentava ematomi al viso (sullo zigomo, sul naso e all'occhio) e alla mano.

Non c'era nessun altro in obitorio: aveva in seguito saputo che qualcuno aveva scattato fotografie del cadavere in obitorio. In sua presenza Pavanetto non aveva scattato fotografie (ma lei era in realtà uscita dalla stanza a piangere).

Giuseppe, nel periodo in cui la teste l'aveva ospitato a casa sua (tra il settembre-ottobre del 2007 e il maggio del 2008: in quel periodo Giuseppe aveva un'amica che stava a casa della teste, una croata di nome Giulia), le aveva confidato in un'occasione di avere una relazione sentimentale con la moglie di un carabiniere, di cui non aveva fatto il nome (non le aveva specificato dove si incontravano): non ha ricordato che Uva avesse specificato che si trattasse di un brigadiere, come invece aveva dichiarato nel 2010 sentita dai difensori delle parti civili.

Uva riceveva telefonate anonime sul cellulare in quel periodo e le aveva messe in relazione alla storia sentimentale.

Era andata in macchina con Nicola Uva per la festa dei defunti al cimitero e la teste gli aveva cominciato a parlare di quella relazione: Nicola Uva in quella occasione e/o durante il percorso per il funerale le aveva detto di "sapere qualcosina" di quella storia, ma non aveva specificato cosa.

Anche Renato, amico di Giuseppe, le aveva confermato la notizia, che aveva appreso da Giuseppe.

Anche Pavanetto era a conoscenza di quella relazione.

Il colonnello dei Carabinieri **Baldassarre Loris**, comandante della Compagnia provinciale di Varese, ha dichiarato che, su delega del Pubblico Ministero, avevano acquisito degli atti e

fatto una ricostruzione grafica e fotografica dei luoghi interessati dagli eventi di quella notte sulla base delle relazioni di tutti gli operanti.

Sul retro di un pub avevano constatato l'esistenza di bidoni della spazzatura, che avrebbero potuto essere quelli movimentati da Uva e Biggiogero quella notte (stando alle relazioni).

Ha riferito che non era stato reperito alcuno dei possibili residenti che quella notte si erano affacciati sulla pubblica via.

Ha dichiarato che erano stati fatti accertamenti sulla possibile esistenza di una relazione extraconiugale tra Uva e la moglie di un carabiniere (e in particolare di incontri con la moglie di Dal Bosco).

Acquisiti i file relativi al periodo tra il 2003 e il 2008 dell'hotel Ungheria, si era constatato che non risultavano essere mai state registrate le presenze di Uva o delle mogli degli imputati Righetto e Dal Bosco.

Sulla base delle relazioni degli operanti (confermate dalle s.i.t. degli infermieri), avevano appurato che Righetto era salito in ambulanza seguito da due volanti (mentre Dal Bosco era rimasto in caserma a redigere gli atti), mentre la terza volante era stata posta in libertà dal capo turno al momento dell'accompagnamento.

In caserma quella notte erano presenti il brigadiere Giannusa in centrale operativa, il carabiniere Di Sotto che faceva servizio di piantone in caserma e Dal Bosco e Righetto che facevano servizio di pattuglia: alle 6,30 era montata un'altra pattuglia del nucleo radiomobile.

Avevano poi accertato che nel marzo del 2008 a Giuseppe Uva era stata sequestrata la patente di guida per il reato di guida di ebbrezza, patente poi sospesa dal Prefetto di Novara per sei mesi: Uva era stato invitato a presentarsi per il 2 luglio del 2008 alla commissione patenti dell'A.s.l. per tornare in possesso della patente di guida.

Nel descrivere la caserma dei Carabinieri di via Saffi, ha dichiarato che per accedere c'è una prima porta blindata e poi una seconda porta blindata che dà accesso all'ufficio ed è azionabile dal militare di guardia e, per ragioni di sicurezza, viene tenuta sempre chiusa. Per accedere al corridoio dove c'è la stanza a disposizione del nucleo radiomobile, c'è un'altra porta a vetri non blindata, che non sempre viene tenuta chiusa.

All'epoca per entrare e uscire dal corpo di guardia bisognava passare in un ufficio che dà sul corridoio dove vi è la stanza del nucleo radiomobile e poi uscire dalla porta blindata.

Il maresciallo dei Carabinieri **Perna Mirko** ha dichiarato di aver accompagnato il Procuratore Isnardi in due sopralluoghi (nel corso dei quali erano state fatte fotografie e videoregistrazioni) a Biumo dove vi era stato l'incontro tra Uva e i Carabinieri e presso l'ospedale di Varese. Avevano tentato di accertare, senza esito, se i residenti di alcune abitazioni verosimilmente interessate dagli schiamazzi e dai rumori di quella notte avessero memoria degli eventi.

Pavanetto Stefano ha dichiarato in dibattimento che conosceva Giuseppe Uva dal 2000.

Era stato avvertito da Lucia Uva o da Alberto Biggiogero della morte di Giuseppe: si era recato in ospedale con la propria compagna Caccaro Tiziana. Là c'erano i genitori di Uva e le sorelle, i loro mariti, qualche amico (non ha ricordato se c'era Biggiogero), nonché altra gente che non conosceva.

Aveva visto il corpo Uva, che aveva solo il pannolone: era pieno di lividi. Qualcuno aveva scattato delle foto e qualcuna l'aveva scattata anche il teste con il proprio cellulare.

Era poi tornato tutti i giorni a trovarlo (forse anche con Biggiogero).

Uva aveva vissuto a casa del teste per sei mesi a partire dalla fine del 2007 (in quel periodo lavorava come gruista e girava vari datori di lavoro): nel periodo invernale tra il 2004-2005, quando i due abitavano insieme in un'altra abitazione, gli aveva detto che aveva avuto una relazione con la moglie di un carabiniere che lavorava a Masnago. Era presente anche la Caccaro, che all'epoca non era ancora la sua compagna.



Il giorno del funerale aveva accennato a Uva Nicola di questa relazione: ne avevano riparlato il giorno dei morti, quando aveva incontrato Uva Nicola mentre stava andando al cimitero.

Biggiogero gli aveva riferito che quella sera avevano visto in televisione la partita dell'Inter e poi erano usciti a festeggiare la vittoria. Erano stati fermati dai Carabinieri ed erano stati portati via: uno dei carabinieri aveva detto *"Uva proprio te cercavo stasera"* e Uva era stato spinto in auto con prepotenza. Biggiogero gli aveva raccontato che arrivati in caserma li avevano divisi.

Il teste ha raccontato che aveva incontrato un suo cugino di sangue, Altieri Pietro, in ospedale (dove faceva la guardia giurata), che, dopo avergli detto che quella notte era stato in servizio, gli aveva detto che Giuseppe era tranquillo e che, dopo averlo slegato, lo aveva accompagnato in bagno. Altieri aveva riferito che Giuseppe presentava ecchimosi in faccia e sulle mani.

Il dr. **Motta Marco**, medico legale incaricato dal Pubblico Ministero di effettuare l'autopsia, ha dichiarato di aver fatto un'ispezione preventiva il 17/06/2008 su sollecitazione telefonica del Pubblico Ministero e di aver svolto l'autopsia alla presenza del consulente della sorella del defunto dr.ssa Rocco il successivo 20 giugno.

L'ispezione l'aveva svolta da solo, ma non era stata particolarmente approfondita e in prima analisi non aveva rilevato lesioni significative: da subito in effetti la prospettiva degli accertamenti era stata quella, vista la dinamica conosciuta del fatto, di verificare se Uva fosse stato picchiato (anche perché nelle more erano circolate delle voci correnti nel pubblico che parlavano di lesioni importanti, come lo sfondamento del torace e costole fratturate).

L'ispezione esterna aveva rivelato lesioni solo tegumentarie, poi confermate come molto ridotte per numero ed estensione.



La salma indossava una maglietta bianca, non lacerata, né macchiata: aveva anche un pannolone (come la maggior parte dei cadaveri che arrivano da un reparto di degenza), che non era sporco.

Nel fare gli accertamenti, sia nell'esame interno, che in quello esterno, l'attenzione era stata posta nel rilevare la sussistenza di traumi.

La salma presentava un'ecchimosi sulla piramide nasale, senza lesioni tegumentarie, né perdita di sangue dalle narici (fratture comunque non c'erano, perché lo escludevano sia i raggi fatti in pronto soccorso, che le successive verifiche radiografiche e la t.a.c. espletate nel corso della perizia collegiale). Erano presenti una minima soffiatura sulla palpebra sinistra e una minima escoriazione sulla zona zigomatica destra, nessuna delle quali con lacerazioni tegumentarie.

Queste ecchimosi erano compatibili con l'urto contro una superficie ampia e piana, come una testata contro la vetrata della caserma (erano meno compatibili con l'ipotesi di un calcio sferrato da un piede calzante una scarpa o con l'uso di corpi contundenti spigolosi o sagomati, perché in tali casi si sarebbe verosimilmente prodotta una lesione tegumentaria).

Non vi erano altre lesioni sul volto e in particolare bruciature di sigarette. Nemmeno sul cuoio cappelluto aveva rinvenuto lesioni.

Non c'erano tracce di sangue sulle natiche (il cadavere non era stato lavato prima dell'autopsia). Tutte le macchie rossastre mostrate dalle foto (esaminate in dibattimento) erano macchie ipostatiche (fenomeno cadaverico post mortale derivante dallo scendere del sangue per gravità nelle zone corporee declivi): aveva fatto due incisioni per verificare se si trattasse di ematomi ed era rimasto confermato che si trattava di macchie ipostatiche. Le natiche erano pallide perché le macchie non si erano formate perché appoggiate su superficie solida.

I testicoli – che avevano un colorito viola per via delle macchie ipostatiche - non presentavano lesioni.

Sulla mano destra c'era una soffiatura ecchimotica, con completa conservazione della cute: era stato fatto in questa zona un prelievo cutaneo con successivo esame istologico. Si trattava di una lesione compatibile con una sollecitazione traumatica di tipo contusivo-compressivo.

Sulle gambe presentava escoriazioni e abrasioni: sul ginocchio destro c'erano lesioni tegumentarie minime recenti che derivano da sollecitazioni da strisciamento (effetto di un'attrizione contro una superficie, piuttosto che di un vero e proprio trascinamento, perché in quel caso sarebbe stata coinvolta una superficie maggiore) e non da compressione: idem sul ginocchio sinistro, dove c'erano lesioni anche sulla cresta tibiale.

Le lesioni alle ginocchia, viste le differenze cromatiche che presentavano, potevano essere alcune più prossime e altre più remote, comunque recenti, perché le croste non erano ancora consolidate.

Sul torace non c'erano avvallamenti o affossamenti: c'era solo una minima escoriazione in corrispondenza della sfera inferiore dell'emitorace destro. A livello addominale cominciava a comparire una colorazione verdastra, trasformazione cromatica post mortale dovuta al fatto che la cute si trovava a contatto con i batteri delle viscere. C'era una minima lesione tegumentaria in regione ascellare. Sul braccio sinistro c'era una minima soffiatura ecchimotica, verosimilmente da manovra da afferramento.

Sulla parte interna delle labbra non vi erano lesioni.

Scollando il cuoio cappelluto si era vista un'infiltrazione ematica frontale sinistra leggera, senza sanguinamento esterno (il che voleva dire che c'era stato un trauma leggero perché è una zona estremamente irrorata) e un'altra in regione occipitale: l'esame della calotta e dell'encefalo avevano confermato l'assenza di lesioni. Così come l'esame dello sterno e degli organi interni non avevano rivelato la sussistenza di lesioni.

Le lesioni complessivamente riscontrate sulla salma non potevano comportare la morte di Uva ed erano compatibili con percosse o con testate inferte dallo stesso Uva verso elementi solidi.

Erano stati fatti esami chimico-tossicologici che avevano rivelato la presenza di alcool e dei principi attivi delle sostanze farmacologiche somministrate.

Per quanto accertato del medico legale, la causa della morte era stata un'insufficienza cardio-respiratoria acuta con edema polmonare terminale, dovuta ad una serie di fattori.

Tali fattori erano costituiti da un'anomalia cardiaca, dall'assunzione di alcool in quantità rilevante (che provoca azione depressiva sul sistema nervoso centrale e sui centri del respiro), dalla somministrazione di farmaci (che avevano accentuato tale azione depressiva) e dallo stato di agitazione del soggetto.

Il dr. Motta ha precisato che non è possibile esprimere in termini percentuali la rilevanza causale di ciascun fattore: le lesioni traumatiche erano comunque talmente minime da essere irrilevanti nel determinismo della morte.

Le emorroidi non erano in fase di sanguinamento attivo e, dunque, visibili (non aveva, dunque, avuto necessità di fare rescissioni nella regione anale).

Tutte le lesioni erano state cagionate prima della morte.

In seguito era stata fatta un'esumazione del cadavere, a cui il dr. Motta aveva partecipato quale consulente del Pubblico Ministero, tra l'altro per vedere se ci fossero delle fratture non riscontrate in precedenza (poiché uno dei consulenti aveva valorizzato quale indizio in tale senso l'embolia adiposa polmonare apparsa a livello istologico, senza sapere che era stato fatto un massaggio cardiaco per quaranta minuti) e non ne furono riscontrate.

Nel dicembre del 2013 aveva ricevuto un ulteriore incarico dal Pubblico Ministero volto ad accertare se il tempo decorso tra il contatto di Uva con le forze dell'ordine e la successiva chiamata della guardia medica potesse avere determinato un aumento significativo dello stress che costituiva concausa della morte e la risposta che aveva dato era stata negativa. Non vi erano stati i presupposti per rendere necessaria una chiamata del "118," tanto è vero che al momento del ricovero in ospedale Uva non si presentava in crisi cardiaca (a livello istologico non erano emersi nemmeno vecchi fatti cicatriziali) ed era stato accolto in codice verde.

Le alterazioni enzimatiche registrate prima della morte non potevano considerarsi clamorose in un soggetto con lesività tegumentaria e sottoposto anche a iniezioni intramuscolo che potevano giustificarle.

Non c'erano tracce di violenza sessuale.

La dr.ssa **Claudia Vignali**, tossicologa, ha dichiarato di essere stata incaricata dal Pubblico Ministero di svolgere gli accertamenti chimico-tossicologici sui reperti autoptici presi dal dr. Motta.

Aveva eseguito l'alcolemia sul sangue, che aveva dato come esito 0,75 g/l: ha precisato che il decremento di alcol etilico nel tempo è pari a 0,11/0,15 gr/l all'ora.

Aveva trovato i principi attivi dei farmaci somministrati in ospedale ad Uva (promazina, prometazina, lorazepam e clordemetildiazepam) e la carbocaina, un anestetico locale che non era stato tuttavia segnalato in cartella.

Le quantità riscontrate erano nei range terapeutici.

In ordine alle principali sostanze stupefacenti le analisi erano state negative.

Al momento del decesso Uva si trovava in uno stato di intossicazione da alcol etilico e gli erano stati somministrati quattro farmaci neurodepressivi, il cui effetto era amplificato sia dalla interazione tra loro, che con l'alcool.

Zamboni Paolo, marito di Lucia Uva, ha dichiarato che aveva un ottimo rapporto con il cognato: nei primi tre anni di convivenza con Lucia (a partire cioè dal 2000), avevano ospitato sia lui che la sua compagna per circa otto mesi (in quel periodo Giuseppe lavorava per la sorella).

Anche dopo avevano continuato a frequentarsi e lo avevano fatto sino ad una settimana prima della morte. Lui e sua moglie, ad esempio, erano andati di recente insieme a Giuseppe a comprargli delle scarpe. In quel periodo Giuseppe lavorava come gruista.

Il giorno della morte di Giuseppe, sua moglie Lucia, che era partita per le vacanze, l'aveva chiamato dicendogli di andare in ospedale e di portare a casa il fratello.

Il teste era andato in ospedale e aveva incontrato le sue cognate Carmela e Mara, che gli avevano detto che Giuseppe era morto.

All'obitorio, prima dell'arrivo di Lucia, aveva visto il volto di Giuseppe che era pieno di lividi: dopo, quando era arrivata la moglie, insieme avevano visto tutto il corpo e avevano riscontrato ematomi a non finire e bruciature di sigarette. In particolare aveva ecchimosi sulla spalla e il naso tumefatto.

Carmela Uva ha dichiarato che i rapporti con il fratello Giuseppe erano buoni: si incontravano ogni quindici giorni o una volta al mese.

Il giorno della morte di Giuseppe, l'avevano chiamata intorno alle 07,20 dall'ospedale di Varese (aveva in seguito saputo che il numero lo avevano avuto dallo stesso Giuseppe), dicendole che Giuseppe si trovava al pronto soccorso: le avevano detto che era stato prelevato perché aveva devastato un bar. Dicevano che era agitato, che in sei o sette non avevano potuto tenerlo, ma poi si era calmato.

Aveva loro detto che non sarebbe andata, ma avevano insistito perché necessitavano di informazioni sul fratello: le avevano chiesto se faceva uso di droghe (e lei aveva risposto piccata negativamente). Aveva dato loro il numero dell'altra sorella.

Poi, in realtà, aveva deciso di andare e perciò aveva chiamato la sorella Altomare ed erano arrivate in ospedale intorno alle 08,30-09,00: arrivate nel reparto di psichiatria un infermiere aveva detto loro che il fratello era fantastico, che gli aveva raccontato tutta la sua vita, che aveva girato parecchi paesi e che era separato.

Il dr. Fraticelli le aveva accolte e, su richiesta della teste, le aveva portate nella stanza in cui si trovava Giuseppe: non l'aveva praticamente riconosciuto e il modo in cui russava le era sembrato anormale. Il dottore le aveva detto che Giuseppe stava dormendo. Non essendosi avvicinata, non aveva visto se aveva lesioni al volto.



Poi il dottore le aveva portare nel suo studio e aveva detto che Giuseppe era agitato e ubriaco: aveva detto loro di stare tranquille, perché dopo qualche ora si sarebbe svegliato.

Poi un'infermiera era venuta ad avvertire che c'era un'emergenza e un dottore giovane aveva detto loro di scendere a fare la cartella clinica: quando erano tornate, dopo un po' era uscito Fraticelli e un altro dottore, a comunicare loro che Giuseppe era morto.

La salma presentava una maglietta bianca e il pannolone: aveva un "bozzolo" sul costato destro, delle escoriazioni sulle mani e bruciature di sigarette sulla mano e su di una guancia. Aveva delle croste sul ginocchio. Il dottore le aveva detto che gli erano dovuti saltare a dosso per poterlo rianimare e per questo presentava il "bozzolo".

Aveva chiesto come mai avesse il pannolone, ma il vice primario non aveva saputo dare spiegazioni. Al dr. Fraticelli aveva chiesto spiegazioni delle bruciature di sigarette e questi non avevano saputo dargliele.

In obitorio avevano tolto alla salma maglietta e pannolone: avevano notato delle macchie di sangue sotto i testicoli (nel retto), che si presentavano di colore nero. Era pieno di lividi dal viso al collo, sul fianco, su di una gamba e su di una mano: anche il naso presentava lesioni.

Suo marito aveva scattato delle fotografie. Le avevano consegnato gli indumenti del fratello in un sacco (che aveva poi dato alla sorella Lucia): specialmente i pantaloni erano sporchi di sangue dietro. Non c'erano le mutande però. Le scarpe erano tutte rovinate sulla punta: sembrava che qualcuno avesse trascinato Giuseppe.

Avevano poi consegnato gli indumenti al posto di polizia dell'ospedale.

La sera del 14/06/08 erano tornate in ospedale e avevano incontrato la guardia giurata del pronto soccorso, che aveva riferito che Giuseppe quando era arrivato era normale e aveva raccontato di sé. Gli aveva riferito a memoria il numero di telefono della teste.

La guardia giurata le aveva detto che Pino si agitava quando poliziotti e carabinieri si avvicinavano a lui e gli chiedeva di stargli vicino.

In quel periodo il fratello stava lavorando come gruista, ma non sapeva dove visse.

Uva Maria Altomare ha dichiarato di avere avuto rapporti bellissimi con il fratello: si vedevano due volte al mese e ogni tanto si sentivano.

Era stata chiamata dall'ospedale intorno alle 7,30 (la sorella Carmela aveva dato loro il suo numero) e le avevano detto che il fratello stava urlando ed era agitato: le avevano chiesto se facesse uso di sostanze stupefacenti. Era andata con la sorella in ospedale.

Giunte in reparto, il medico aveva riferito che l'avevano ricoverato perché era agitato e ubriaco. Fraticelli aveva loro detto che era una persona molto solare, aveva raccontato tutto della sua vita, del suo divorzio e dei suoi viaggi: il medico si era offerto con le sorelle di cercargli una struttura.

La salma del fratello presentava un rigonfiamento sul petto (dovuto – le era stato detto - alle manovre rianimatorie), una “botta” sul naso e delle escoriazioni sulle gambe: ad un certo punto dell'esame tuttavia era scappata fuori.

A settembre 2008 il fratello Nicola le aveva detto che un poliziotto, Empirio, era andato a casa sua a dirgli che non aveva potuto fermare i colleghi, che avevano picchiato Giuseppe. Il fratello le aveva detto che non ne avrebbe fatto niente di tale ammissione, perché aveva paura per la propria famiglia. In seguito il fratello aveva negato che tale conversazione fosse avvenuta e i rapporti tra i due si erano, pertanto, incrinati.

Rigato Alessio, figlio di Carmela Uva, ha dichiarato che aveva visto il corpo dello zio all'obitorio: presentava ematomi sul naso e sui fianchi e bruciature di sigarette sulle mani e sulle braccia.

Era abbastanza legato a suo zio: l'ultima volta l'aveva visto circa tre mesi prima del decesso.

Rigato Francesco, figlio di Carmela Uva, ha dichiarato di aver avuto normali rapporti con lo zio: non si frequentavano assiduamente.



Aveva visto il corpo dello zio in reparto: il corpo presentava delle parti violacee, una bruciatura sul volto e delle lesioni su di una mano.

Rigato Umberto, marito di Carmela Uva, ha dichiarato che i rapporti tra la sua famiglia e Giuseppe erano normali.

Dopo essere stato avvertito del decesso, era andato in reparto e aveva incontrato la moglie e la cognata Mara: aveva prima visto la salma in reparto e poi all'obitorio.

Il cadavere presentava molti ematomi: sulla parte alta del naso erano presenti un livido e delle piccole cicatrici. Lividi erano presenti anche su braccia e gambe e aveva grandi lividi anche sulla schiena. Il dottore aveva detto che i lividi erano una cosa normale per un cadavere. Non aveva visto sangue sul corpo.

In obitorio aveva esaminato più attentamente il cadavere (insieme alle sue cognate e alla moglie). Aveva scattato delle fotografie al cadavere con il proprio cellulare.

I vestiti consegnati ai parenti erano sporchi: le scarpe erano rovinare sulla punta, le mutande non c'erano e i jeans erano sporchi di sangue sul retro.

Erano poi andati al posto di polizia dell'ospedale e l'agente presente aveva loro riferito che la storia era un po' anomala: gli avevano consegnato i vestiti.

De Milato Marco, figlio di Lucia Uva, ha dichiarato che i rapporti con lo zio Giuseppe erano belli: avevano lavorato insieme per l'azienda della mamma. Uscivano anche insieme.

Per un periodo Giuseppe aveva vissuto a casa della sorella.

La settimana prima della morte il teste gli aveva presentato la sua ragazza: lo zio stava lavorando come gruista in un cantiere presso Barasso. In quel periodo lo zio viveva a Varese insieme a Biggiogero.

Il cugino Francesco Rigato lo aveva avvertito che era morto: erano andati insieme in psichiatria, dove aveva visto il cadavere per pochissimo tempo, perché poi non ce l'aveva fatta a restare e non era andato neanche al funerale.

De Milato Alessandro, figlio di Lucia Uva, ha dichiarato che aveva un bel rapporto con lo zio Giuseppe, che frequentava spesso la casa della sorella Lucia.

Uscivano spesso insieme.

Il cugino Francesco l'aveva avvertito del decesso quel sabato mattina. Si era recato in ospedale e in psichiatria aveva potuto vedere il corpo, che era un po' "segnato" (sul naso e sul corpo, sulla mano, sul braccio e sullo zigomo).

De Milato Deborah, figlia di Lucia Uva, ha dichiarato che aveva avuto un bel rapporto con lo zio quando la teste viveva a Brebbia con la madre.

Qualche mese prima della morte, lo aveva accompagnato a Brebbia a cercare casa, perché voleva avvicinarsi alla loro famiglia. Andava spesso in quel periodo a mangiare a casa loro.

Era stata avvertita dalla madre della morte dello zio. Il giorno dopo era andata in obitorio: la salma presentava una "botta" al naso e una bruciatura sullo zigomo (il resto del corpo era coperto).

Nel giugno del 2013 si era trovata con i propri amici in discoteca a Busto Arsizio e aveva incontrato un carabiniere in servizio ad Angera (che già conosceva), che era un po' ubriaco e - in conseguenza di un tentativo di approccio respinto dalla giovane con una battuta: *"Pier, mettitelo in testa io tanto un carabiniere a mia mamma non glielo porto a casa"* – il giovane le aveva risposto che un amico che era lì quella sera gli aveva detto cosa era successo.

Le aveva detto che suo zio meritava di morire perché era un "pezzo di merda", in quanto era andato con la donna di uno di loro: non doveva morire, ma solo prendere una lezione.

Ad una parte della conversazione aveva assistito anche Alex Colombelli.

Il carabiniere si chiama Pierpaolo Franetti e lavora tutt'ora lavora ad Angera.

De Milato Angela, figlia di Lucia Uva, ha dichiarato che i rapporti con lo zio Pino erano ottimi, perché era cresciuta con lui. Era il suo confidente e le aveva insegnato a guidare.



Giuseppe aveva passato con la sua famiglia il 26 dicembre: si sentivano spesso e ogni tanto si vedevano.

Aveva saputo della sua morte mentre con la madre e i propri figli stavano andando in vacanza a Senigallia: erano arrivate insieme alla madre alle 15,00 in obitorio.

Il cadavere presentava una colorazione blu nella parte superiore del naso, un segno sulla guancia e uno sulla mano.

Avevano chiamato il datore di lavoro di Giuseppe, Trentini, che aveva loro consigliato di parlare con Alberto che aveva qualcosa da riferire su quella notte.

A casa sua Biggiogero – erano presenti anche i suoi genitori - aveva raccontato che la sera precedente insieme a Giuseppe avevano mangiato e avevano visto la partita, avevano fatto baldoria in giro per Varese, avevano spostato delle transenne ed erano arrivati i carabinieri, che avevano chiamato lo zio per nome (*“proprio te cercavamo stasera”*).

C’era stato un inseguimento a piedi, una colluttazione e poi erano arrivate altre volanti. Li avevano portati separatamente in caserma e li avevano divisi: Alberto sentiva Giuseppe urlare, perché lo stavano picchiando. Aveva chiamato il “112” per chiedere l’intervento dell’ambulanza e poi suo padre per farsi venire a prendere. Alberto aveva parlato di stratonamenti e spintoni per la fase avvenuta in centro a Varese.

La teste ha dichiarato che avevano chiamato un amico di famiglia, Giovanni Giannico, che aveva consigliato loro di rivolgersi all’avvocato Battaglia: lo avevano incontrato il 14 stesso, o il giorno dopo, a Gavirate e il giorno seguente era andata nel suo studio con sua madre e le zie per mettere giù la denuncia (non ha ricordato se c’era Biggiogero).

Aveva accompagnato la madre presso il posto di polizia quando Biggiogero aveva materialmente presentato la denuncia.

Aveva visto i vestiti di Giuseppe a casa della zia Carmela: non c’erano le mutande e i jeans presentavano macchie di sangue.

Uva Nicola ha dichiarato che l'ultima volta che suo fratello Giuseppe aveva visto la loro madre era stato ad aprile, in occasione della Pasqua, quando era sceso per andare a trovarla.

Il fratello andava spesso a trovarlo: anche tre giorni prima della morte era andato a trovarlo. Anche suo figlio era legato allo zio.

In alcune occasioni lo aveva anche ospitato.

Una volta, intorno al 2006-2007, Giuseppe gli aveva confessato che doveva sparire da Varese perché qualcuno voleva fargliela pagare, perché aveva una relazione con la moglie di un carabiniere: Giuseppe aveva chiesto sia a lui, che ad altri famigliari, i soldi per potersene andare.

Due amici di Giuseppe, Tiziana e Stefano, avevano confermato l'esistenza di questa relazione quando si erano trovati tutti in macchina di rientro dal funerale.

Giuseppe gli aveva anche confidato che aveva avuto uno scontro in discoteca con un carabiniere piuttosto alticcio, che aveva preso in mano una bottiglia e lo aveva ferito al braccio, con cui aveva tentato di parare il colpo.

Quando si era recato in ospedale il fratello era già deceduto e aveva visto ai polsi dei segni neri, come se fosse stato legato. Non aveva parlato con il dr. Fraticelli.

Quando poi si era recato in obitorio aveva notato che aveva dei segni anche alle caviglie. Aveva dei segni sulla nocca di una mano e aveva una bruciatura sotto lo zigomo.

La Russo l'aveva conosciuta nel luglio del 2011 in pronto soccorso: la donna gli aveva detto che quando il fratello quella notte era entrato in ospedale non aveva la lesione al naso, che poi gli era stata riscontrata. Gli aveva detto che non si era fatta avanti prima, perché nessuno l'aveva interpellata (mentre i suoi colleghi erano stati sentiti).

Uscito dopo circa un mese dall'ospedale non l'aveva più vista (aveva in seguito saputo che anche la donna aveva avuto dei problemi di salute).

Non l'aveva più trovata, nonostante avesse tentato di reperirla, perché l'aveva cercata con un nome sbagliato.

Conosceva bene Empirio Luigi perché i rispettivi figli erano compagni di scuola: un giorno Empirio gli aveva detto di aver fermato Giuseppe, chiedendogli se era suo parente, e il teste gli aveva chiesto di avere un occhio di riguardo nei suoi confronti.

La sera del 14 giugno aveva parlato con Empirio, che gli aveva detto che era stato presente la notte precedente ed era rimasto in sala d'aspetto insieme a Biggiogero: non aveva potuto avvertirlo telefonicamente perché altrimenti il suo superiore gli avrebbe fatto un "cazziatone", perché per legge non avrebbe potuto farlo.

Ha negato che Empirio gli avesse riferito che aveva partecipato al pestaggio e che il teste avesse dapprima ammesso e poi negato ad una delle sorelle di aver ricevuto una tale confidenza da Empirio.

Gli aveva chiesto di fargli conoscere i colleghi presenti quella notte: dopo cinque mesi Empirio gli aveva telefonato e l'aveva raggiunto con l'ispettore Colucci, che gli aveva detto che quella notte Giuseppe era troppo agitato (gli aveva detto che aveva dovuto proteggerlo con i propri scarponi per evitare che colpisse con la testa il pavimento).

In seguito Colucci gli aveva fatto incontrare Dal Bosco e Righetto in un bar (ed era presente anche la moglie del teste): gli avevano nuovamente detto che Giuseppe era troppo agitato quella notte perché riuscissero a trattenerlo. Il teste aveva chiesto ai carabinieri se il fratello avesse avuto una relazione con la moglie di uno di loro: se ne era risentito più Dal Bosco della domanda, rispondendogli che avrebbe guadagnato un sacco di soldi dalla sorella.

Mineo Dario ha dichiarato di aver assunto il comando della Compagnia dei Carabinieri di Varese nel settembre del 2008: non aveva svolto vere e proprie indagini sulla vicenda, ma aveva trasmesso alla Procura della Repubblica degli articoli di giornale e dei video dei media, nonché verbali di spontanee dichiarazioni o annotazioni di polizia giudiziaria.

In seguito all'uscita di alcuni articoli, aveva sentito Dal Bosco e Righetto, che avevano smentito che le rispettive mogli avessero avuto una relazione extraconiugale con Giuseppe Uva.

Ha confermato che c'era un piano di coordinamento che suddivideva la città in quadranti di intervento tra Polizia e Carabinieri.

Grado Antonina, operatrice sociosanitaria presso l'ospedale di Circolo, fattele presente che il giorno del decesso aveva fatto il turno del mattino dalle 06,00 alle 17,00, ha dichiarato che non ricordava la presenza di Uva e che la Russo non le aveva mai riferito nulla sulla presenza di Giuseppe Uva quella notte.

Ilacqua Silvana, moglie di Uva Nicola, ha dichiarato che avevano buoni rapporti con il fratello di Nicola. Nel periodo precedente il decesso Giuseppe frequentava spesso casa loro (si era fermato anche a dormire).

Giuseppe era molto legato al figlio della teste. Si erano visti anche tre-quattro giorni prima del decesso.

Mara quella mattina le aveva telefonato una prima volta per dire che Giuseppe era ricoverato in pronto soccorso, poi l'aveva chiamata per dirle che era morto nel reparto di psichiatria.

Era andato a prendere il marito, che quella mattina in ospedale stava facendo dialisi.

Per la propria sensibilità, non aveva voluto osservare attentamente il cadavere.

Aveva in precedenza conosciuto Luigi Empirio, poiché i rispettivi figli si frequentavano a scuola: quel sabato c'era la festa di compleanno del figlio di Empirio. Quando era andata a prendere il figlio alla festa, Empirio nel giustificare il perché non li aveva avvertiti quella notte, aveva detto che non avrebbe potuto chiamarli: aveva detto che Giuseppe quella notte era ubriaco, agitato e che secondo lui poteva avere assunto droga.

La teste non ha ricordato che Empirio le avesse detto che quella notte Giuseppe era un demonio e picchiava la testa per terra.

Empirio aveva confermato anche nei successivi incontri che Giuseppe si era auto lesionato.

La teste sapeva che Empirio conosceva già Giuseppe, ma la teste non sapeva nulla del loro rapporto.

In un bar di Varese aveva incontrato anche Colucci, Dal Bosco e Righetto e suo marito aveva avuto con loro una chiacchierata: dicevano che si era auto lesionato quella notte. Suo marito aveva chiesto loro di un'eventuale relazione extraconiugale e Dal Bosco si era alterato, minacciando che avrebbe fatto pagare un sacco di soldi alla sorella del marito per le cose che andava dicendo pubblicamente in giro.

Pino aveva sempre detto sia al fratello, che a lei, che aveva avuto una relazione con la moglie di un carabiniere e perciò aveva un po' paura.

Il giorno del funerale aveva accompagnato al cimitero due suoi amici, Renato e il compagno di Tiziana, e aveva scoperto che era nota anche a loro tale relazione extraconiugale.

Giuseppe aveva buoni rapporti anche con il resto famiglia: frequentava tutti i fratelli in egual misura.

Talpo Nicoletta ha dichiarato che nel 2008 era un'operatrice socio-sanitaria presso l'ospedale di Circolo di Varese: le era stato detto dai Carabinieri che il giorno del decesso aveva fatto il turno del mattino. Non ha ricordato la presenza quella mattina di Uva: la Russo in seguito non le aveva mai riferito nulla sulla presenza di Uva quella notte.

Macchi Alessia, infermiera professionale, ha dichiarato che le era stato detto dai Carabinieri che era stata di turno il giorno della morte di Uva: non ha ricordato la presenza di Uva. La Russo non le aveva mai riferito nulla su Uva.

Il brigadiere dei Carabinieri **Susco Nicola** ha dichiarato che il 14 giugno 2008 aveva fatto servizio dalle 06,30 sino alle 12,30: era stato mandato dalla centrale presso il pronto soccorso per dare un ausilio ad un collega (il brigadiere Righetto) che doveva rientrare.

Vi era stato un t.s.o. e avrebbero dovuto attendere l'arrivo degli agenti della Polizia locale. In quell'occasione aveva visto solo il collega e, a suo ricordo, non personale della Polizia di Stato.

Erano arrivati circa alle 06,45.

Aveva visto Uva sdraiato tranquillo sul lettino: ad un certo punto si era lamentato che le cinture che lo tenevano gli davano fastidio sia alle gambe, che alle braccia (era legato in due o tre parti del corpo, tra gambe, polsi, braccia e busto). Erano state, pertanto, staccate dal personale sanitario. Erano rimasti in ospedale sino circa le 07,45-08,00, quando erano arrivati i vigili.

Nota Giovanni, appuntato dei Carabinieri, ha dichiarato che quella mattina era l'autista della pattuglia montante composta anche dal brigadiere Susco: aveva visto Uva dormiente, che a volte si svegliava. Probabilmente era legato ai polsi. Era affaticato, ma abbastanza tranquillo. Aveva detto a loro di riferire ai medici di non somministrargli dei farmaci, perché era allergico.

Non ha ricordato se vi fossero altri carabinieri o poliziotti.

Saredi Mauro, agente della Polizia Locale del Comune di Varese, ha dichiarato che quel giorno aveva fatto il turno del mattino, iniziato alle 06,40, con Cangemi Salvatore. La capoturno commissaria Marinella Cassia li aveva mandati in pronto soccorso per un t.s.o.: verso le ore 7-7,30 circa erano arrivati in ospedale.

C'erano due carabinieri (non poliziotti) che poi se ne erano andati: Uva era disteso su di una barella di fianco al triage. Tentava di alzare il busto dallo schienale (non ha ricordato se fosse legato): aveva l'alito vinoso ed era molto agitato. Diceva parole contro le forze dell'ordine (ma non contro loro della Polizia Locale).

Dopo 10-15 minuti era arrivato un infermiere che aveva somministrato medicine (tramite flebo o iniezione) e dopo 10-15 minuti Uva aveva cominciato a dormire. Era poi stato trasportato a fare una schermografia e poi in reparto: continuava a dormire ed erano stati congedati dai medici.

Uva non si era lamentato con loro di essere stato percosso: il teste aveva supposto che ce l'avesse con le forze dell'ordine perché si trovava in pronto soccorso.

Barcella Giuseppe ha dichiarato che gestiva un bar in via Staurengi a Varese: di ritorno dal lavoro una notte aveva visto molte strade chiuse da transenne per una manifestazione della sera prima. In fondo a via Bernardini Luini c'era un'auto dei Carabinieri e si era fermato a chiedere informazioni: gli agenti, che stavano discutendo con alcune persone, avevano detto che stavano mettendo a posto delle transenne che erano state spostate.

Il luogotenente **Luigi Frattini** in servizio presso il n.o.r. dei Carabinieri di Varese ha dichiarato di aver escusso a sommarie informazioni il personale in servizio in pronto soccorso quella mattina (erano più di trenta tra o.s.s., infermieri e dottori) e di aver verificato in banca dati i contributi previdenziali relativi ad Uva (che si fermavano al 2003).

Masi Felice, addetto alla camera mortuaria dell'ospedale di Varese, ha dichiarato di aver visto il cadavere di Uva quando nel pomeriggio di sabato era arrivato in obitorio.

Nicola Uva, conoscendolo, gli aveva chiesto di poter vedere il corpo perché secondo i familiari era stato "ammazzato di botte".

Il teste gli aveva fatto presente che non aveva visto niente di particolare sul corpo, ma in ogni caso aveva fatto vedere la salma alla famiglia. Poiché i familiari si lamentavano che il corpo fosse "nero", aveva spiegato loro che era un effetto dovuto al sangue che si deposita normalmente in ogni cadavere: sembrava che i familiari si fossero tranquillizzati. Non aveva visto la signora Uva scattare delle fotografie.

Non aveva tolto il pannolone alla salma e, dunque, non aveva visto eventuale sangue nella zona anale.

Dall'esame dibattimentale di Masi è emerso che, in sostanza, non aveva esaminato il cadavere, perché non aveva visto le lesioni al naso, alla mano e le escoriazioni alle gambe che sicuramente il corpo presentava.

Tempo dopo Nicola Uva gli aveva detto che il fratello aveva una relazione con la moglie di uno delle forze dell'ordine e che quella notte era stato presente proprio quel soggetto.

Il prof. **Ferrara Santo Davide** ha precisato che il collegio composto da lui e dai proff. **Demori Angelo** e **Thiene Gaetano** aveva ricevuto incarico dal giudice monocratico di Varese, nell'ambito del processo a carico del dr. Fraticelli, di verificare se vi fossero state negligenze nella condotta dei sanitari che avevano assistito Uva e se tali negligenze avessero avuto un nesso causale con la sua morte.

I tre periti avevano esaminato gli atti ed effettuato un esame cardio-patologico: avevano depositato una relazione preliminare contenente le risultanze dell'accertamento anatomico-istopatologico, di quelle genetico forense e di quello tossicologico forense.

Poi si era proceduto ad effettuare accertamenti farmaco-genetici e genetico-forensi, all'estumazione del cadavere, con successiva ispezione esterna e sottoposizione a t.a.c.: si era proceduto all'ispezione cadaverica e alla sezione cadaverica, all'esame tossicologico di materiale biologico prelevato e all'esame anatomico-istopatologico della regione ano-rettale, con successiva richiesta di consulto chirurgico.

Vi era stata una revisione dei tomogrammi e dei radiogrammi da parte di un consulente della parte civile, il prof. Gugliemi, e successiva risottoposizione degli stessi ad un esperto, il prof. De Faveri, che aveva concluso per l'assenza di fratture sulla salma di Uva (aveva consigliato peraltro di ripetere eventualmente un accertamento radiologico tomografico computerizzato con una più elevata risoluzione di quella fatta presso l'ospedale di Busto Arsizio).

Il collegio aveva escluso la sussistenza di responsabilità mediche nella morte di Uva.

Il prof. Thiene Gaetano ha dichiarato che riesaminando il cuore si era riscontrato il prollasso della mitrale, che è causa di morte improvvisa giovanile: analizzando il cuore si era trovata l'origine dell'aritmia e cioè una fibrosi localizzata.

Il cuore di Uva era vulnerabile e a rischio di aritmia: il trigger di tale aritmia letale era stato lo stress a cui Uva era stato sottoposto.



Non c'erano state influenze tossicologiche nel trigger: i farmaci somministrati erano in concentrazioni sub terapeutiche, di per sé non idonee a concausarne la morte.

Lo stato di intossicazione acuta alcolica di Uva rientrava nel quadro complessivo da cui era partito il trigger (l'alcool non dà di per sé fibrillazione ventricolare e non produce agitazione psicomotoria se non negli alcolizzati cronici): vi rientravano anche le lesioni e lo stress emotivo dovuto al contenimento.

Thiene ha precisato che tali tre fattori erano quelli che, con alta probabilità, avevano costituito e composto il trigger.

Ferrara ha precisato che non avevano avuto a disposizione dati documentali su quanto accaduto prima del ricovero in ospedale, nemmeno relativamente al t.s.o.

Si è precisato che sarebbero bastati i traumi (e cioè il dolore acuto ad essi associato) a scatenare la tempesta emotiva, con produzione di adrenalina e noradrenalina liberate nelle terminazioni nervose del cuore all'interno del miocardio.

E' impossibile stabilire il quantum causale di ciascun fattore.

La tempesta emotiva aveva provocato la produzione di neuroormoni o neuromodulatori che avevano interessato il sistema nervoso centrale, simpatico e parasimpatico: quale sia il fattore chimico di scatenamento non è ancora noto. Può essere, allo stato delle conoscenze, individuato in varie cause, quali una forte emozione o una forte agitazione: ma non si conosce quale sia l'effetto di tali stati.

Si è precisato da parte dei periti che, al momento di redazione della perizia, che vi fossero stati una contenzione o un afferramento di Uva erano elementi meramente ipotetici, poiché i soli fattori certi da loro conosciuti erano costituiti dall'intossicazione alcolica e dalle lesioni (visto che era stato fatto un t.s.o. per lo stato di agitazione del soggetto era peraltro presumibile che vi fosse stata la necessità di contenerlo).

Anche le due ore di contenzione subite da Uva in ospedale avrebbero potuto costituire fattori produttori lo stress, ma sarebbero bastate in linea astratta le emozioni derivanti dal

trattenimento forzoso in caserma. Il solo sforzo fisico necessario a sollevare le transenne non sarebbe invece bastato, poiché la tachicardia sarebbe rientrata in tre minuti.

Le cause della tempesta emotiva erano necessariamente precedenti l'ospedalizzazione, perché Uva presentava in reparto una tachicardia importante (100 battiti al minuto), che era il riflesso della presenza di sostanze chimiche cagionate dallo stress. Le conseguenze in termini aritmogeni erano avvenute nella fase sub acuta di recupero.

Anche solo uno dei tre fattori individuati dai periti quali componente del trigger avrebbe potuto sostenere nel tempo la tempesta emotiva, ma avrebbe dovuto persistere per almeno quattro ore.

Quanto alle lesioni, il prof. Angelo Demori ha dichiarato che in sede di estumulazione erano state utili la descrizione e le fotografie fornite dal dr. Motta.

Ferrara ha precisato che sia all'ispezione esterna, che all'esame esterno, non si erano viste le lesioni: visto il rinvenimento nei tessuti molli pericranici di un'apparente emorragia si era riusciti a confermare solo l'infiltrazione emorragica dell'estensione di quattro cm. descritta in regione frontale.

La lesione erano tutte lievi, salvo l'infiltrazione dei tessuti molli pericranici (da considerarsi di lieve-medio entità, di dimensioni contenute e interessate due tessuti molli). Rimaneva il dubbio sull'esistenza di un ematoma in regione glutea destra.

Circa i meccanismi di produzione, potevano essere tutte auto o etero provocate.

Non c'erano fratture: il prof. Gugliemi aveva sostenuto che c'era una frattura al naso, ma in realtà la revisione dei tomogrammi non l'aveva confermata.

Il soggetto aveva evidenti emorroidi esterne: c'era stato uno stravasamento ematico da queste emorroidi, cui corrispondeva la macchia rinvenuta sui pantaloni. Uva aveva perso al massimo 200 cc di sangue e ciò non aveva contribuito a formare il cocktail stressogeno.

Demori ha dichiarato che era difficile stabilire se le emorroidi risalivano al giorno della morte o ad uno o due giorni prima.

L'emorragia emorroidale comunque era recente, poiché l'emosiderina precipita dopo alcuni giorni e non c'erano tracce di precipitato.

Era avvenuta probabilmente una loro rottura spontanea, ma sarebbe bastato anche un trauma modesto a cagionarla.

Se fosse stato fatto un e.c.g. all'ingresso in ospedale non è da escludere che sarebbe stata vista la patologia cardiaca di cui Uva soffriva: non è tuttavia certo che si sarebbero visti dei segni di aritmia, foriera di fibrillazioni ventricolari. Tutti i precedenti e.c.g. erano stati, infatti, negativi: il soggetto non era identificato, né identificabile, come a rischio di morte improvvisa.

Il prolasso mitrale non dà, infatti, segni elettrografici caratteristici: ci sono solo segni indiretti che rendono difficile la diagnosi.

I dati enzimatici alterati rilevati (transaminasi) avevano verosimilmente avuto una piccola correlazione con la patologia (le CPK erano più in correlazione con le lesioni muscolari dovute alle contusioni).

Le conclusioni delle consulenze di Manzo e Massi Benedetti non erano condivisibili, perché aspecifiche e generalizzanti (solo in ambito peritale erano stati fatti studi di farmacotossico-cinetica): tali consulenti erano probabilmente partiti dalla fuorviante conclusione che il cuore era stato descritto come normale e, pertanto, si erano focalizzati sull'aspetto tossicologico.

Il consulente di parte civile dr. **Bolla Emilio**, psichiatra, ha dichiarato di aver esaminato, su incarico delle parti civili, la documentazione sanitaria e le dichiarazioni rese dal teste Biggiogero e di aver fatto una consulenza psichiatrico-forense sulla sua capacità di testimoniare.

Dalla documentazione medica si ricava che Biggiogero è affetto da un disturbo della personalità borderline (a volte definito dai curanti come disturbo di personalità Nas) e da poliabuso di sostanze (alcol, eroina, cocaina).

È un disturbo cronico caratterizzato da instabilità nella percezione del “mondo” interno, nella visione dell’esterno e nelle modalità di relazionarsi con esso: ne consegue un’altalenanza significativa di emozioni e un’impulsività che si traduce spesso in atto. Non comporta problemi di percezione della realtà.

Biggiogero ha manifestato sin da giovane una tendenza di episodi tendenzialmente depressivi: è un disturbo che, a livello teorico, potrebbe trovare origine dall’assenza interiore di un’immagine positiva di sé.

È un disturbo che non inficia la capacità di testimoniare. Biggiogero non ha mai manifestato sintomi di scollamento della realtà o psicotici, nonostante abbia fatto accessi in pronto soccorso anche in preda ad alcool e sostanze stupefacenti.

Nell’ottobre del 2013 durante un accesso ad un pronto soccorso aveva riferito al personale sanitario di avere allucinazioni, ma il consulente Bolla ha rilevato che era stato inviato in p.s. dallo psichiatra del C.p.s. che lo aveva in cura senza segnalazione di sintomi di natura psicotica, era stato visto dal personale dell’ospedale che non aveva rilevato sintomi di natura psicotica e anche successivamente era stato nuovamente visto nel reparto di psichiatria del luogo in cui era stato ricoverato senza che fossero stati registrati sintomi di natura psicotica (non registrati nemmeno nel rientro al nosocomio milanese). L’intera terapia somministrata in quel periodo non era indicativa della volontà di spegnere eventuali allucinazioni.

Il consulente Bolla ha dunque ipotizzato che Biggiogero avesse lamentato delle dispercezioni per farsi ricoverare, perché è un paziente che tende a chiedere aiuto quando sta male, anche con modalità non corrette (ad esempio, nella sua storia sanitaria ha sovrautilizzato il servizio di pronto soccorso, piuttosto che quelli ambulatoriali). In altre occasioni avrebbe, a giudizio del consulente, utilizzato la minaccia di autolesionismo come strumento per farsi ricoverare.

Anche nel corso di un altro accesso ospedaliero avvenuto nell’aprile del 2013, Biggiogero aveva riferito di avere allucinazioni visive e uditive, ma sarebbe da ritenere più significativo

il fatto che nel corso di tutti i ricoveri e delle visite non aveva mai manifestato deliri o uno stato disorganizzazione psicotica.

Avere una personalità istrionica non inficia la capacità di testimoniare.

Biggiogero può essere istrionico, nel senso di avere una modalità teatrale di comunicazione, carica di emotività, volta ad ottenere l'attenzione dell'interlocutore, ma non ha tuttavia la modalità del vero e proprio istrionico, perché gli istrionici sono soggetti suggestionabili (ciò che Biggiogero non è).

Quanto alla tendenza manipolatoria, il dr. Bolla ha osservato che Biggiogero lo è stato in numerose occasioni per ottenere il ricovero ospedaliero. È una condizione, tuttavia, che non ha nulla a che vedere con la capacità di testimoniare.

Biggiogero non ha un funzionamento psichico strutturale tendente a colmare i vuoti di conoscenza con proprie interpretazioni, pur potendo occasionalmente accedere a tale modalità.

Quanto alle prodezze di Biggiogero, sotto il profilo clinico sono prive di palesi incongruenze, elementi bizzarri o grossolanamente patologici. Vi è una tenuta logico-formale del ragionamento e una sequenzialità degli eventi narrati. Le sue dichiarazioni non manifestano dispercezioni della realtà, delirio o manipolazione.

Esaminando le sue dichiarazioni nel tempo, il dr. Bolla non ha rilevato elementi per ritenere che siano frutto di patologia psichiatrica (più volte il consulente ha, in particolare, valorizzato la loro coerenza interne).

Ha specificato che sono molto importanti le prime cose che si dicono, anche perché nei casi, come in questo, in cui uno ripete più volte il proprio racconto, ci si ricorda più di quello che si è narrato che dell'originario evento.

Quanto al filmato dell'esame davanti al Pubblico Ministero, ha dichiarato che Biggiogero era molto controllato, aveva una buona tenuta ed esprimeva buone capacità cognitive: si difendeva dall'ansia con modalità di comunicazione manieristiche.

Le sostanze psicotrope hanno effetti ovviamente sulla psiche, ma Bioggiogero non ha mai manifestato, in preda alle stesse, uno scompaginamento grossolano del suo funzionamento psichico o una mancanza di lucidità. Ha evidentemente una bassa vulnerabilità agli effetti delle droghe.

Quella sera, nonostante le sostanze che Biggiogero aveva detto di aver assunto, non era in stato di grossolana alterazione, perché questa non era stata segnalata dalle forze di polizia e Biggiogero era ben "tollerante" alle sostanze.

Lo spavento, attivando il sistema parasimpatico, può produrre, anche in chi ha assunto sostanze alcoliche o stupefacenti, un temporaneo miglioramento delle prestazioni del cervello.

Il teste dr. **Noubissie Augustin Desirè** ha dichiarato che, quale guardia medica, nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2008, intorno alle 4,00, era stato chiamato nella caserma dei Carabinieri di Varese perché c'era una persona in stato di fermo molta agitata. All'arrivo in caserma era stato accolto da un carabiniere che gli aveva comunicato che avevano in stato di fermo un signore molto agitato che andava sedato.

Nella stanza c'erano poliziotti e carabinieri: Uva era ammanettato con le mani dietro la schiena.

Il teste si era presentato e Uva aveva detto che non aveva bisogno di lui, che stava bene. Era agitato, gridava e sbatteva i piedi e la testa contro il muro, tentava di alzarsi, ma veniva rimesso a sedere dai presenti: spingendo con le proprie gambe si era buttato per terra, sbattendo sul lato destro (per questo il teste ha presunto la presenza delle manette, perché altrimenti Uva avrebbe attutito la caduta con le mani). Era molto agitato, nervoso e diceva: *"poi ve lo faccio pagare"*.

La situazione prima del suo arrivo era stata evidentemente molto tesa.

Aveva cercato di convincerlo a farsi sedare, ma Uva si era rifiutato categoricamente e aveva adombrato di essere allergico.

Il teste aveva avuto paura di Uva, per l'aggressività che esprimeva con il suo modo di fare.

Ha dichiarato che non si sarebbe avvicinato se non avesse avuto le manette: aveva paura di prendere un pugno o una testata.

Uva gli aveva detto di andare via, anche se non ce l'aveva con il teste, ma contro le forze dell'ordine.

Gridava, minacciava e diceva *"vi denuncio tutti ho un fratello avvocato"*.

Dietro contestazione, ha confermato che era verbalmente aggressivo anche contro di lui, dicendogli: *"non mi toccare, non ti avvicinare, non ho bisogno di lei"*. Gli diceva che se lo avesse toccato, gli avrebbe fatto del male. E lo aveva offeso, chiedendogli dove si fosse laureato.

Uva gli aveva detto che l'avevano trattato male, ma non era stato un colloquio riservato, perché gli agenti si erano solo scostati e non si erano allontanati.

Aveva provato a convincerlo che doveva almeno andare in ospedale. Presentava il fetore alcolico.

Era isterico: non aveva potuto misurarne i parametri vitali, in quanto non era avvicinabile. Non c'erano comunque emorragie in atto, né tracce di sangue per la stanza. Non aveva riportato lesioni vistose neanche in seguito alla caduta.

In precedenza, sentito dai Pubblici Ministeri, il teste aveva detto che Uva dava calci anche al tavolo vicino e agli armadi, e pugni e, pertanto, non doveva avere le manette: ha confermato in dibattimento che alle mani le aveva di sicuro per le modalità della caduta (e che quando aveva risposto ai Pubblici Ministeri si riferiva ai piedi) e non ha ricordato la presenza di un tavolo nella stanza.

In sede di controesame ha detto che non aveva visto Uva dare pugni, ma in precedenti dichiarazioni aveva riferito che, oltre ai calci dichiarati in dibattimento, Uva sferrava anche pugni agli oggetti.

Nel 2014 ai Pubblici Ministeri aveva dichiarato di aver assistito a gesti autolesionistici di Uva, che era libero senza manette: subito gli agenti lo avevano bloccato per impedirgli di farsi del male.

Il medico aveva tentato di approcciarlo per almeno tre quarti d'ora – un'ora e verso le 4:50 aveva chiamato il collega Obert, esponendogli la situazione.

Il collega, dopo aver visitato il paziente, aveva concordato con la sua proposta di t.s.o.

A quel punto era stata chiamata l'ambulanza e a fatica erano riusciti a portarlo fuori: uscendo dalla stanza Uva aveva sbattuto la testa contro la porta di vetro.

A bordo dell'auto della Croce Rossa il teste aveva seguito l'autoambulanza sino all'ospedale.

Pur non ricordando bene, ha dichiarato che anche nella fase del trasporto Uva doveva essere stato ammanettato.

Commentando la scheda dell'intervento, ha dichiarato che aveva ricevuto la chiamata alle 04:00 (l'orario e la firma li aveva messi in sede). Fetore alcolico, violento e aggressivo verso gli agenti, agitazione psicomotoria, aveva scritto come sintesi dell'intervento.

Dalla proposta del t.s.o. si ricava che alle 04:15 circa si era trovato in caserma a visitare il paziente. Anche nella scheda aveva confermato le ore 04:15 come orario di intervento.

Ha precisato che alle 04:15 aveva già visto Uva e perciò doveva essere arrivato in caserma intorno alle 04:10.

Al momento del suo arrivo non aveva ritenuto necessario chiamare il "118".

Il prof. **Manzo Luigi**, professore di tossicologia, ha dichiarato che gli era stato chiesto di valutare i farmaci somministrati quella notte, nonché il ruolo dell'alcool e di altri fattori nel decesso di Uva.

Aveva rilevato il carattere robusto della terapia praticata, con 5-6 farmaci somministrati in un paio d'ore (neurolettici e benzodiazepine), alcuni dei quali hanno effetti cardiotossici a

dosi non lontane da quelle terapeutiche (sono diversi i farmaci da utilizzare in caso di urgenza, rispetto a quelli per somministrazioni croniche).

Era stati somministrati in giusta dose, ma tutti insieme e con il consumo di alcool potevano far danno. Il paziente presentava marker enzimatici cardiaci che potevano essere indicativi di una sofferenza cardiaca acuta (i reperti degli esami istologici del miocardio avevano confermato una condizione di sofferenza cardiaca), ma essendo Uva iper sedato non poteva manifestare la presenza di un eventuale dolore toracico.

La presenza di segnali biochimici (marker di sofferenza cardiaca acuta) negli esami svolti avrebbero reso opportuno fare accertamenti prima di somministrare farmaci.

In assenza di un elettrocardiogramma, era da considerare problematica la somministrazione di farmaci cardiotossici, perché possono favorire aritmie.

Alcuni dei farmaci somministrati a Uva a dosi non lontane da quelle terapeutiche possono interferire con i processi di ripolarizzazione cardiaca, favorendo la comparsa di aritmie. L'alcool può avere l'effetto di ridurre la capacità del miocardio di compensare l'azione negativa prodotta dai farmaci.

I farmaci somministrati – in particolare quelli fenotiazinici - producono l'allungamento dell'intervallo QT: il teste ha dichiarato che non sapeva che ad Uva in precedenti e.c.g. fosse stato constatato un leggero accorciamento dell'intervallo, perché non aveva avuto a disposizione suoi elettrocardiogrammi.

Le fenotiazine portano al rischio aritmie in caso di fattori predisponenti, come un preesistente danno cardiaco o la concomitante assunzione di altre sostanze (come antibiotici) o in presenza di fattori genetici di danno cardiaco.

In termini astratti lo stress può essere un fattore causale nell'insorgere di un'aritmia e del successivo arresto cardiaco, perché favorisce la produzione di catecolamine, che aumentano frequenza e pressione.



Il teste ha dichiarato di aver esaminato la documentazione sanitaria indicata nella relazione e, in particolare, il sunto degli elementi traibili dalla relazione medico legale del dr. Motta, da quella chimico-tossicologica della dr.ssa Vignali, da quella medico legale del dr. Rondinella, da quelle medico legale e tossicologica del dr. Petrarulo e della dr.ssa Celli, da quelle medico legali del dr. Begliomini e della prof.ssa Riezzo.

Il teste dr. **Massi Benedetti Piero**, medico legale, ha dichiarato che su incarico dell'assicurazione dell'ospedale di Circolo di Varese aveva prima redatto una scheda sull'evento e poi suggerito di fare una consulenza tossicologica: all'esito di tale consulenza, fatta dal prof. Manzo, non aveva escluso possibili profili di responsabilità civile nella gestione medica dell'evento.

Il consulente dr. **Mare Claudio**, medico anestesista-rianimatore, all'epoca dei fatti responsabile del "118" della Provincia di Varese, ha dichiarato di aver svolto dopo il 9/12/13 una consulenza su incarico del Pubblico Ministero, che aveva chiesto se, tenuto conto della cronologia conosciuta degli eventi, il tempo trascorso dal primo contatto tra le ff.oo. e Uva avesse determinato un aumento significativo dello stress, se tale fattore fosse stato dunque concausa del decesso e se vi fossero state le condizioni per chiamare subito i soccorsi al momento di tale primo contatto.

Aveva risposto negativamente, perché nel momento in cui era stato fermato Uva era già aggressivo e agitato per effetto dell'alcool: in quel momento non vi era la necessità di chiamare il personale sanitario, trattandosi di un problema di ordine pubblico.

La conferma era rappresentata dal fatto che nemmeno la guardia medica aveva riscontrato problemi di natura clinica e alterazioni dei parametri vitali, ma aveva proposto un t.s.o. che era stato confermato dal collega.

L'ambulanza era stata chiamata dopo un'ora dall'arrivo del medico per procedere al t.s.o., e non per portare il paziente in ospedale per altre evenienze cliniche (Uva era stato portato in ospedale *"con un codice di gravità pari a niente"*). Non aveva manifestato in particolare segni e sintomi di natura cardiologica (affanno, angina, dolore toracico).



La guardia medica era stata chiamata al momento giusto e cioè dopo che Uva aveva iniziato a porre in essere atti di autolesionismo: prima non vi era stata necessità di chiamare il personale medico. Del resto Uva era stato ricoverato con parametri del tutto stabili: in ospedale il codice di gravità del trasporto era stato confermato.

Il consulente non ha ricordato quali documenti esattamente gli fossero stati messi a disposizione: ha citato i referti della guardia medica, del pronto soccorso, del ricovero successivo e i verbali delle s.i.t. di Biggogero. Aveva letto anche la relazione del medico legale.

Da tali atti si era convinto che Uva era stato aggressivo e si era autoprodotta delle lesioni: questo perché Noubissie aveva scritto che era stato aggressivo verso di lui e verso le forze dell'ordine, e si era dovuto praticare un contenimento sia in ambulanza, che in ospedale.

A giudizio del consulente il contenimento praticato sia in ambulanza, che in ospedale, costituiva fattore stressogeno ben più incisivo del contenimento operato dagli agenti nella fase precedente.

Il prof. **Vittorio Fineschi**, ordinario di medicina legale e direttore della scuola di specializzazione presso l'università La Sapienza di Roma, consulente di alcune parti civili, ha dichiarato di essere stato consulente di parte sin dall'inizio del processo Fraticelli e di aver partecipato a tutte le operazioni del collegio peritale Demori, Ferrara, Thiene.

L'esame del cuore aveva mostrato da subito un prolasso mitralico e tutti condivisero la diagnosi: l'epicrisi valutativa era questo substrato anatomico. Si tratta di un'affezione benigna che colpisce il 2-3 % della popolazione (solo lo 0,2 – 0,4 % dei pazienti va incontro a morte cardiaca improvvisa).

Era stato il trigger a scatenare la crisi che ha condotto a morte: non si può scomporre uno stress.

I periti (Demori, Thiene e Ferrara) avevano trovato il sostrato nella fibrosi del miocardio e individuato nell'alcool, nelle lesioni (auto o etero prodotte) e nella contenzione i fattori di innesco.

L'azione terapeutica dei farmaci somministrati (fenotiazine) e dell'intossicazione alcolica acuta non costituivano fattori scatenanti.

Ha precisato che Uva era stato contenuto per 7 ore e che non si possono graduare gli effetti delle modalità di contenzione a cui era stato sottoposto.

Anche in ospedale Uva aveva subito contenzione fisica, ma si trattava del proseguimento di una contenzione precedente, iniziata con l'ammanettamento: il consulente ha dichiarato che non si possono scomporre in termini causali le diverse modalità di contenzione applicate a Uva, essendo state un continuum.

Il trigger individuato dai periti ha una base scientifica: gli effetti del sistema nervoso sul cuore sono noti da tempo. Sono l'adrenalina e la noradrenalina (i c.d. ormoni della fuga e della lotta) ad essere cardiotossiche: sono ormoni che provocano un'accelerazione della frequenza e un aumento della pressione (sono infatti vasocostrittori, dovendo essere privilegiata l'irrorazione dell'asse cuore/cervello nei momenti di pericolo).

Il trigger si era già verificato in ospedale (a causa dell'ammanettamento e delle lesioni), perché Uva aveva una frequenza di 100 battiti al minuto: si sentiva evidentemente stressato o in pericolo.

Era una condizione di stress durata a lungo, perché adrenalina e noradrenalina – che si dimezzano come concentrazione nel sangue in pochi minuti – erano state evidentemente costantemente messe in circolo dalle ghiandole surrenali: inoltre una parte di queste sostanze era stata ricaptata nelle sedi di azione, e cioè nel cuore e negli organi periferici.

Nel trigger rientrava anche l'agitazione psico-motoria di Uva, ma questa – ha ritenuto il consulente – era stata prodotta dalla contenzione: parlando in termini astratti, ha dichiarato che un'agitazione psicomotoria di un certo livello, in presenza di una reazione organica sistemica, sarebbe stata forse sufficiente ad innescare il meccanismo cardiaco letale.

L'alcool invece non aveva avuto un effetto causale nella produzione della morte, perché non determina fibrillazione ventricolare, ma atriale: peraltro l'intossicazione alcolica

incrementa l'agitazione psicomotoria (anche se non poteva ritenersi in tale stato Uva, perché il valore alcolemico di 1,6 g/l non era sufficientemente significativo per uno allenato a bere come Uva, che – fintanto che il suo fegato fosse rimasto sano – aveva un metabolismo più accelerato).

Secondo il consulente il trigger era iniziato quando Uva era stato fermato dai carabinieri (ha specificato che si tratta di un'ipotesi): in linea astratta, potrebbero aver costituito uno stress anche solo le emozioni provate alla vista dei Carabinieri, se avesse pensato di poter essere arrestato.

Nel commentare proprie precedenti conclusioni, ha dichiarato che aveva ipotizzato una morte improvvisa poiché non aveva ancora avuto la possibilità di esaminare il cuore e, dunque, non essendo a conoscenza dell'esistenza del prolasso della mitrale, non aveva potuto teorizzare lo specifico trigger (lo stesso dicasi per la prof. Riezzo, che aveva redatto nel 2010 una consulenza su incarico dell'avv. Anselmo, ma prima che fosse stato fatto l'esame del cuore).

Le benzodiazepine hanno un blando effetto sedativo, abbassano pressione e battito e rendono più tranquilli: le fenotiazine (Talofen e Farganesse) possono allungare i ritmi di depolarizzazione, ma non agiscono sulla frequenza cardiaca (possono dare alterazioni dell'e.c.g.) e a dosi elevate possono essere triggeranti.

In ospedale era stata somministrata ad Uva una terapia progressiva per sedare, con il passaggio dalle fenotiazine alle benzodiazepine. Evidentemente continuava a produrre adrenalina e noradrenalina: era in stato soporoso, ma risvegliabile.

Le lesioni esterne presenti sul corpo di Uva erano poco gravi: si trattava di ecchimosi ed escoriazioni di per sé senza rilievo causale nel determinismo della morte. Le ecchimosi di per sé erano inoltre generiche, in quanto non vi era un'impronta dell'oggetto che le aveva prodotte.

Il consulente ha citato uno studio sulla discriminazione tra caduta e lesione eteroinferta nel trauma chiuso della testa che si basa sulla regola della tesa del cappello in relazione a

traumi fratturativi della testa. Secondo tale regola tutto ciò che è al di sopra della tesa è generalmente eteroinferito: è improbabile che in quella zona vi possano essere lesioni autoinferte, perché la posizione ad ariete è molto difficile da assumere.

Nel caso si specie la lesione in zona frontale descritta dal dr. Motta era molto sopra della tesa del cappello e, dunque, da considerarsi più probabilmente eteroinferita, mentre quella occipitale era nella zona dubbia.

Quella alla base della piramide nasale era dubbia: era tuttavia difficile che Uva si fosse arrecato da solo quella ferita perché si trovava in zona non sporgente.

Il prof. **Tagliabracci Adriano** ha dichiarato di aver svolto l'incarico di perito nel giudizio a carico del dr. Fraticelli e aver valutato alcuni reperti messi a sua disposizione (jeans, giubbino, cintura, calzini, scarpe, pettine).

Nel giubbino c'erano imbrattamenti non identificati come natura (non si trattava di sangue, saliva o sperma). C'erano profili di d.n.a. parziali non interpretabili.

Sui pantaloni c'erano sangue, saliva, cellule (sull'imbrattamento posteriore) e altri imbrattamenti non identificati. Sulle scarpe si erano riscontrati imbrattamenti di sangue e di altro tipo, ma la cui natura non si era potuto riscontrare.

Nel sangue e nella saliva presenti sui pantaloni di Uva erano stati trovati profili genetici unici di Uva e altri misti (saliva con profilo genetico femminile, sulla gamba anteriore sinistra lato esterno dei pantaloni). C'erano diversi profili misti con componente maggioritaria di Uva. Di un profilo si era ipotizzato che appartenesse ad un parente maschile di Uva per la similarità (due tracce gamba anteriore destra lato esterno gamba sinistra lato posteriore interno dei pantaloni).

La dr.ssa **Castiglioni Battistina**, cardiologa, ha dichiarato di aver svolto nel dicembre del 2013 una consulenza per conto del Pubblico Ministero, per verificare se ci fosse stato un ritardo nella chiamata dei soccorsi da parte delle forze dell'ordine e l'eventuale influenza di tale ritardo sulla morte di Giuseppe Uva.

Sulla base dei documenti e delle indicazioni fornite dal Pubblico Ministero, aveva concluso che l'intervallo temporale intercorso tra il primo contatto delle forze dell'ordine con Uva e l'arrivo in caserma non poteva avere aumentato il rischio di morte, poiché, secondo quanto emergeva dagli atti a sua disposizione, Uva non aveva manifestato modificazioni dei parametri vitali o sintomi di eventi cardio-vascolari. Non c'erano stati nemmeno al momento in cui era intervenuta la guardia medica i presupposti per una chiamata d'emergenza.

In particolare in quel breve lasso temporale non erano emersi elementi stressogeni particolari, mentre doveva considerarsi stressogeno il successivo periodo ricompreso tra l'arrivo del personale del "118" e il ricovero ospedaliero, ma Uva era già sotto monitoraggio medico.

Ha dichiarato che, come indicato anche dal servizio "118", non vi sono linee guida per il trasferimento in pronto soccorso di persone ubriache che non manifestano compromissione dei parametri vitali.

La dr.ssa **Rocco Alessandra** ha dichiarato di aver partecipato all'esame autoptico di Giuseppe Uva, quale consulente della sorella del defunto Lucia.

Dall'esame autoptico non erano emerse lesioni che avrebbero potuto portare all'evento morte: non c'erano bruciature, né segni di violenza sessuale.

La dr.ssa **Celli Rita**, medico legale, ha dichiarato di aver svolto una consulenza medico legale su incarico dei familiari di Giuseppe Uva: per l'espletamento dell'incarico aveva potuto esaminare i verbali ospedalieri del 14/06/08 e le relazioni del dr. Motta e della dr.ssa Vignali.

Aveva ritenuto che la morte dovesse essere ricondotta ad un'insufficienza cardiaca acuta e ad una depressione cardio respiratoria determinata da un uso esagerato di neurolettici e ipnoinducanti in un soggetto in quel momento in stato di intossicazione alcolica.

Al momento dell'accesso al pronto soccorso gli enzimi di controllo della funzionalità cardiaca (CPK, CK-MB, LDH) presentavano dei valori alterati, che potevano essere appunto indicativi di problemi cardiaci.

Il dr. **Giovanni Cannavo'**, medico legale, ha dichiarato di aver dato un parere medico legale alla sorella del defunto (Lucia Uva) basato (esclusivamente) sulle conclusioni della relazione del perito settore (dr. Motta).

La dr.ssa **Valentina Vasino**, medico legale consulente di alcuni degli imputati, ha dichiarato che è impossibile stabilire se le lesioni che presentava Uva fossero auto o eteroprodotte: l'ecchimosi sulla mano destra è nella classica posizione in cui si possono trovare lesioni se il soggetto dà un pugno, così come le lesività che presentava a livello delle ginocchia sono normalmente accidentali.

L'esame istologico della lesione sul naso escludeva la presenza di un infiltrato ematico e potrebbe, dunque, non essere stata prodotta in vita: è vero che la dr.ssa Finazzi ha dichiarato di averla riscontrata (pur non dando atto della sua presenza nel proprio referto), ma non era stata riscontrata né da Altieri (guardia giurata), né dall'infermiere Zanella (che aveva riscontrato una lesione a livello zigomatico), né dal dr. Fraticelli che – sottoposto Uva a visita completa – aveva riscontrato sole le lesioni alle ginocchia. Potrebbe essersi trattato, quindi, di una macchia ipostatica.

Ha dichiarato che gli infiltrati sottogaleali in regione frontoparietale di sinistra e parietotemporale di destra avrebbero potuto essere prodotte con meccanismo autodiretto di ciondolamento su di una linea obliqua.

Ha dichiarato che alcune delle lesività che presentava il corpo di Uva avevano una datazione differente: in particolare le lesività a livello del ginocchio destro erano più scure, presentavano una crosta netta e non avevano un alone circostante di tipo ecchimotico.

Quanto alla regola della tesa del cappello citata dal prof. Fineschi, ha precisato che si tratta di un suggerimento, non di una regola vera e propria: nell'articolo scientifico citato dal



prof. Fineschi, inoltre, si mettono in alternativa le lesioni accidentali a quelle eteroprodotte, ma non si parla delle lesioni autoprodotte.

In quell'articolo si parla, inoltre, di un complesso lesivo molto più significativo dei soli infiltrati rilevati sulla salma di Giuseppe Uva.

La validità di questa regola, si dice nell'articolo, deve essere utilizzata con molto cautela: è una regola cioè che ammette la prova contraria che, a giudizio della consulente, in questo caso c'è.

Nel commentare la perizia del collegio Demori, Ferrara e Thiene ha osservato che i periti hanno parlato di *possibile* contenzione fisica e non hanno saputo dare un peso diverso ai tre elementi che comporrebbero il trigger.

Ha poi osservato che, secondo i periti, un'eventuale contenzione fisica applicata nel corso del ricovero sarebbe stata sufficiente a scatenare il trigger.

I periti nel corso del loro esame dibattimentale hanno dato rilevanza alla tachicardia, ma – secondo la dr.ssa Vasino - per potersi parlare di tachicardia la frequenza cardiaca deve essere superiore a 100: in ogni caso era stata fatta un'unica rilevazione alle 09,15, che si accompagnava ad una pressione normalissima, mentre in caso di stress il surrene rilascia le catecolamine (adrenalina e noradrenalina), che vasocostringono perifericamente, creando un aumento congiunto della frequenza e della pressione.

Non c'è un'evidenza documentale del mantenimento della condizione di stress di cui hanno parlato i periti, perché la condizione di stress avrebbe dovuto portare anche all'aumento della pressione cardiaca, condizione che non era stata rilevata.

In pronto soccorso o nel trasferimento in reparto Uva, inoltre, si era addormentato: c'era stata dunque un'interruzione della tempesta emotiva che secondo i periti avrebbe fatto da trigger.

In assenza di prova del mantenimento di una condizione di stress è, dunque, ipotizzabile che il trigger sia, dunque, avvenuto dopo.

Per esempio, l'intossicazione acuta da alcol avrebbe potuto produrre una vasodilatazione con il mantenimento di stabili valori pressori (la dr.ssa Vasino ha dichiarato che è riportato in letteratura scientifica che l'alcool può scatenare fibrillazioni atriali e ventricolari): anche l'effetto cardiotossico dei farmaci potrebbe aver prodotto un'alterazione nella ripolarizzazione del cuore. E il cuore di chi ha abusato di alcool potrebbe non mettere in atto i normali meccanismi di compenso.

Anche lo sforzo fisico può innescare la produzione delle catacolamine.

Nell'articolo del prof. Thiene del 2015 in cui si parla della morte aritmica si è documentato che 45 soggetti avevano un prolasso mitralico (che è condizione che favorisce le aritmie), ma solo in 9 casi la morte è avvenuta in concomitanza di un documentato trigger. Alcuni dei soggetti dello studio scientifico erano morti in condizione di assoluto riposo.

Il dr. **Pierucci Giovanni**, già professore di medicina legale, consulente di parte degli imputati, ha dichiarato che nel 2008 aveva visto gli esami istologici dei prelievi dal cadavere di Uva insieme al dr. Motta, che era stato un suo allievo.

Commentando gli esiti della perizia collegiale Demori-Ferrara-Thiene, ha dichiarato che il dato tossicologico nel caso di specie ha concorso all'esito di morte (ha specificato che l'alcool da solo non avrebbe comportato la morte, salvo fosse stato combinato con un'altra causa) e che il prolasso della mitrale può dar luogo a fibrillazione ventricolare.

L'eccitazione psicomotoria di Uva di quella notte non troverebbe altra causa che nella intossicazione alcolica acuta (circa 2,3 g/l) e verosimilmente tale eccitazione aveva raggiunto l'apice al momento del massimo tasso alcolemico: i periti Demori, Thiene e Ferrara hanno sostenuto che lo stress derivava anche dalla contenzione, ma quella autentica, secondo Pierucci, vi era stata solo dopo le 5, quando era stato eseguito il t.s.o. (in precedenza erano state applicate ad intermittenza le manette, che limitavano solo un segmento corporeo).

Le lesioni avrebbero causato dolore (fonte di stress), ma in caso di etilismo acuto il dolore sarebbe stato poco percepito da Uva (non a caso nel passato i pazienti venivano fatti ubriacare prima di essere operati).

Nel caso di Uva il trigger potrebbe non esserci stato o non essere documentabile.

Nel lavoro scientifico del prof. Thiene nessuno dei 54 casi esaminati potrebbe essere assunto come prova giuridicamente valida, poiché in nessun caso risulta essere stato fatto un esame tossicologico sulle sostanze di abuso. In tre quarti dei casi esaminati, inoltre, la morte per fibrillazione ventricolare dovuta a prolasso della mitrale era avvenuta a riposo e in nove casi addirittura nel sonno.

La regola della tesa del cappello citata dal c.t.p. di parte civile prof. Fineschi è un dato statistico (da esaminare nel complesso di tutti gli altri elementi: in primo luogo dell'esito del sopralluogo che è necessario fare): il prof. Pierucci ha osservato che non ci sono statistiche e casistiche distintive tra lesioni autoprodotte ed eteroprodotte, perché la regola citata dal prof. Fineschi riguarda il discrimine tra lesioni eteroprodotte con un corpo contundente e quelle accidentali da caduta.

La lesione al naso era talmente aspecifica, da non potersi determinare se fosse stata auto o eteroprodotta.

Alle 3,20 di quella notte, in strada, non vi era la necessità di chiamare il "118" per Uva, perché era il classico ubriaco vivace: non era assolutamente possibile prevedere l'esito letale.

L'imputato **Stefano Dal Bosco**, appuntato scelto dei Carabinieri, ha dichiarato che la notte tra il 13 e 14 giugno 2008 svolgeva il compito di autista della radiomobile comandata dal brigadiere Righetto Paolo.

Giunti in zona Madonnina in Prato avevano notato che la piazza era stata transennata e che vi erano due individui intenti a spostare transenne: aveva riconosciuto Uva Giuseppe, da lui già conosciuto per precedenti interventi di servizio in cui lo aveva indentificato (era

spesso tra le persone "conosciute" che si vedevano oziare davanti alle Poste o al Carrefour della stazione di Varese).

Si erano fermati e Righetto aveva loro chiesto cosa stessero facendo: si comportavano da ubriachi e presentavano un alito vinoso. Uva aveva loro risposto in modo estremamente sgarbato e provocatorio, anche dopo che era stato ripreso dal collega.

Uva si era poi incamminato verso via Garibaldi, mentre Biggiogero si era offerto di rimettere a posto le transenne. Mentre i due si allontanavano, a voce alta avevano continuato ad offenderli: poi gli agenti li avevano persi di vista, ma li sentivano ancora urlare.

Né lui, né Righetto avevano pronunciato nei confronti di Uva la frase "*Uva proprio te cercavo*".

Liberato il passaggio, poiché continuavano a sentire le urla dei due, avevano deciso di avvicinarsi: Uva, dopo averli visti, gridando e gesticolando verso di loro, all'improvviso aveva messo un cassonetto in mezzo alla strada e un'auto che stava sopraggiungendo aveva dovuto scartare di lato per evitarlo.

Mentre si stavano approssimando, Uva aveva spostato il cassonetto ancora di più verso il centro strada, impedendo alla loro vettura di passare: a fronte delle nuove intimazioni a smetterla, aveva risposto con frasi del tipo "*Non rompete il cazzo, sbirri di merda*".

Biggiogero a quel punto aveva tentato di far desistere l'amico, che l'aveva spintonato intimandogli di non mettersi in mezzo. I militi avevano fatto un ulteriore tentativo di portare Uva alla calma, ma questi aveva nuovamente risposto provocatoriamente: avevano a quel punto deciso di procedere sul posto alla redazione degli atti per la contestazione nei suoi confronti dell'illecito amministrativo di ubriachezza molesta.

Alla loro richiesta di identificazione, Biggiogero aveva consegnato la propria carta d'identità, mentre Uva si era rifiutato e aveva continuato ad urlare.

Era poi nato un battibecco tra uno dei residenti della piazza - che dalla sua finestra si lamentava del rumore - e Uva, che era scattato verbalmente contro questi, imitato da Biggiogero: Uva si era messo a picchiare con calci e pugni il portone dell'edificio di tale signore.

A quel punto avevano deciso di fare allontanare da lì Uva e di avvicinarlo alla macchina di servizio. Lo avevano preso per un braccio, ma in fase di avvicinamento alla macchina Uva non era stato collaborante e continuava ad urlare: poiché erano impossibilitati ad operare sul posto, avevano a quel punto chiesto l'ausilio di una seconda pattuglia (e la centrale aveva inviato le volanti della Polizia).

Uva era stato invitato diverse volte a salire in auto per recarsi in caserma per redigere i verbali: anche Biggiogero lo aveva invitato a stare tranquillo.

Avevano fatto un tentativo di metterlo dentro l'auto prendendolo per il braccio, ma aveva opposto resistenza passiva: a quel punto lo avevano ammanettato.

Non era stato dichiarato in stato di arresto, né si era proceduto a portarlo in caserma per identificarlo, ma per farlo desistere dalla sua azione molesta.

Uva nella fase di inserimento nell'auto aveva fatto un nuovo tentativo di mettersi di mezzo con le gambe e Righetto aveva dovuto prenderglielle e spostargliele all'interno: una volta seduto in macchina Uva aveva cominciato a dimenarsi e Righetto si era seduto al suo fianco, mettendogli la mano sullo sterno per bloccarlo.

Biggiogero era invece salito su di una volante della Polizia nel frattempo sopraggiunta.

Uva non era in condizioni di salute da rendere necessario sul posto un intervento del "118".

Arrivati in caserma, avevano lasciato Biggiogero in sala d'aspetto, mentre Uva era stato portato nell'ufficio della sala equipaggi (erano presenti sia Dal Bosco, che Righetto, che uno dei poliziotti).

Uva continuava ad offendere, ma gli avevano proposto, se stava tranquillo, di togliergli le manette: aveva acconsentito.

Dal Bosco si era alzato per prendere la modulistica e Uva gli aveva dato il proprio documento di identità: Dal Bosco si era a quel punto recato in sala d'aspetto a compilare il verbale nei confronti di Biggiogero.

Era poi tornato in ufficio per far firmare i moduli al collega Righetto e aveva sentito costui rispondere ad una telefonata, nel corso della quale il collega aveva spiegato all'interlocutore che si trattava di due ubriachi e che li avrebbero lasciati andare una volta proceduto (Righetto aveva poi spiegato a Dal Bosco che era stato chiamato dalla centrale perché Biggiogero aveva evidentemente chiesto l'intervento di un'ambulanza).

Uva sentendo citare i verbali, aveva risbottato in malo modo: gli era stato chiarito che si intendeva procedere nei suoi confronti per ubriachezza molesta e disturbo.

A quel punto era scattato spingendo la scrivania contro Dal Bosco: aveva battuto i pugni sul tavolo e cominciato a minacciarli. Poi si era girato di scatto e aveva dato una testata contro un armadio metallico: avevano tentato di fermarlo, ma si era divincolato.

Nel tirarlo indietro per fermarlo, Uva era caduto seduto a terra e aveva cominciato a scalciare contro la scrivania, parlando in modo delirante.

Scalciando si stava facendo male alle gambe. Poiché non si riusciva a fermarlo, avevano deciso di rimmettergli le manette: lo avevano tirato su e fatto sedere. Continuava a straparlare, agitarsi ed offendere.

A quel punto era entrato l'ispettore Colucci, che aveva tentato di tranquillizzarlo, riuscendo ad instaurare con lui un minimo dialogo. Uva continuava a minacciare ed offendere, ma poiché si era un po' tranquillizzato gli erano state tolte le manette.

Quando già era arrivato l'ispettore Colucci, Righetto si era recato in sala d'attesa da Biggiogero per farsi consegnare il cellulare, contestandogli il fatto che aveva procurato un



falso allarme chiamando un'ambulanza. Biggiogero gli aveva consegnato il cellulare "molto tranquillamente".

Dal Bosco si era rimesso a compilare i verbali per ultimare con Biggiogero. Proprio in quella fase in cui l'imputato non era presente nella sala equipaggi doveva essere stato chiamato il medico perché Uva continuava a scalciare e menare: quando Dal Bosco era, infatti, tornato in ufficio era arrivato il medico.

Uva aveva detto che era allergico a dei medicinali quando aveva sentito che sarebbe arrivato un medico: all'arrivo del medico si era stupito di trovarsi davanti ad un uomo di colore e aveva cominciato ad offenderlo.

Uva era scattato come per aggredirlo e aveva tentato di dargli una testata. Gli agenti dietro di lui avevano cercato di fermarlo: era stato rimesso a sedere, ammanettato con le mani dietro la schiena.

Il medico aveva ritentato di avvicinarsi, ma Uva con le gambe si era spinto ed era caduto con la sedia all'indietro, sbattendo la testa contro un mobile: aveva continuato a sbatterla per terra per qualche attimo.

Righetto aveva messo le scarpe sotto la testa di Uva per evitare che si facesse del male. Lo avevano rimesso sulla sedia, ma continuava a non collaborare.

Ultimato il verbale, Dal Bosco era tornato da Biggiogero e il piantone gli aveva detto che era arrivato suo padre, che aveva redarguito il figlio più di una volta, chiedendo scusa per il suo comportamento. Biggiogero aveva accartocciato il verbale della contestazione amministrativa ricevuto da Dal Bosco e il padre si era nuovamente scusato, facendo il gesto di raccoglierlo, ma l'imputato era intervenuto dicendo al figlio di raccogliere il verbale.

Quando i due erano usciti, Dal Bosco era tornato in ufficio, constatando che era impossibile redigere i verbali nei confronti di Uva (se avessero potuto redigere gli atti, avrebbero proceduto per ubriachezza molesta e disturbo).

Aveva scoperto che il medico aveva deciso di fare un t.s.o., chiedendo l'intervento di un secondo medico.

Quando era arrivato il secondo medico Uva aveva continuato ancora più arrabbiato e d'istinto aveva tentato di alzarsi, come per colpirlo (Uva in quella fase era senza manette). Dopo di che Dal Bosco si era allontanato dall'ufficio e in seguito aveva accompagnato li l'equipaggio dell'ambulanza.

Quando si era affacciato sulla porta aveva visto che Uva, mentre stava uscendo dall'ufficio, con un movimento scoordinato aveva piantato una testata contro la parete ed era stato afferrato da un volontario del soccorso e dagli agenti.

In corridoio era stato affiancato dall'ispettore Colucci sulla sinistra e da Dal Bosco sulla destra: arrivati in prossimità della prima porta, Uva si era girato di scatto e aveva piantato un'altra testata sulla porta. Avevano cercato subito di riafferrarlo, poiché aveva fatto un'altra azione scoordinata in avanti verso l'uscita: era stato fermato da un collega e da un volontario prima che potesse cadere dalle scale. Anche in quella fase continuava a divincolarsi, a minacciare e ad offendere anche i soccorritori.

Gli avevano, dunque, rimesso le manette fino a quando era stato fatto sdraiare sulla barella (a cui era stato legato): quando gli era state tolte le manette, aveva cominciato a piantare testate sulle spondine in ferro della lettiga. Gli era stato allora messo il collare cervicale per evitare che facesse torsioni con la testa: anche in ambulanza era riuscito a tirare fuori un braccio dalla cinghia di contenimento e aveva piantato un pugno sull'armadietto laterale.

Mentre Righetto era salito in ambulanza su richiesta del personale sanitario per motivi di sicurezza, Dal Bosco si era fermato in caserma per redigere gli atti del turno e l'annotazione di servizio. Non era stato analitico nelle proprie annotazioni perché si trattava per loro di un intervento di routine: qualche imprecisione od omissione era, dunque, normale, poiché non era molto importante riportare con precisione la sequenza degli eventi.

La successiva comunicazione della notizia di reato non l'avevano scritto loro, ma il capo ufficio.

Non è vero, per quanto a suo conoscenza, che Uva avesse avuto una relazione con sua moglie.

L'imputato **Righetto Paolo**, brigadiere dei Carabinieri, ha dichiarato che verso le 3,00 avevano sentito delle urla e dei rumori metallici prima di piazza Madonnina in Prato, dove avevano trovato la strada chiusa da transenne.

Avevano visto due persone e quello "alto ricciolino" stava spostando una transenna: non lo conosceva come Uva, ma solo di vista perché lo aveva visto frequentare la zona delle stazioni. Dal Bosco non gli aveva detto che lo conosceva di nome.

Avevano contestato ai due quello che stavano facendo, ma era apparso subito che erano ubriachi.

Gli aveva detto di mettere a posto, ma Uva si era rifiutato e aveva iniziato ad inveire e ingiuriare: con il collega si erano detti di lasciar perdere e avevano messo loro a posto le transenne (forse Biggiogero aveva cercato di aiutarli).

Non è vero che avesse detto "*Uva proprio te cercavo*".

I due ubriachi si erano allontanati, ma Uva aveva ricominciato ad urlare frasi senza senso e a quel punto avevano pensato di seguirli per vedere cosa avrebbero combinato. Uva ad un certo punto si era girato e li aveva visti: aveva preso un cassonetto e l'aveva tirato verso il centro della strada.

Era sopraggiunta un'altra vettura che si era immessa nella via e li aveva preceduti, riuscendo ad oltrepassare il cassonetto scartando di lato: Uva aveva terminato il trascinarsi del cassonetto al centro della strada, riuscendo in tale modo a bloccare il passaggio.

Lo avevano invitato a mettere a posto il cassonetto, ma Uva aveva iniziato ad insultarli. Sempre urlando, aveva iniziato ad allontanarsi e l'avevano seguito: gli avevano chiesto i

documenti e Uva aveva ricominciato ad insultare e offendere, rifiutando la consegna dei documenti.

Qualcuno dei residenti aveva cominciato a lamentarsi con loro, invitandoli a farli smettere di urlare: Uva aveva iniziato ad offendere anche queste persone. Poiché uno dei residenti aveva detto rivolto agli agenti *“cosa state aspettando, non li volete portare via questi due ubriachi”*, Uva si era diretto sotto l’abitazione di questi e aveva iniziato a dare pugni e calci al portone di ingresso, sfidando il soggetto.

Era stato nuovamente invitato ad allontanarsi, ma aveva continuato ad ingiuriare: lo avevano accompagnato verso la macchina, perché la situazione era degenerata e volevano portarlo in caserma.

Poiché Uva non voleva seguirli, l’avevano preso per le braccia e avevano cercato di farlo sedere. Aveva subito allargato le braccia per non entrare nell’auto: gli avevano girato le braccia dietro la schiena e gli avevano messo le manette.

A fatica erano riusciti a metterlo nell’abitacolo, dove si era messo di traverso, scalciando la portiera: Righetto con le mani aveva cercato di spingerlo per metterlo in posizione più corretta. Si era poi seduto al suo fianco e aveva chiesto ausilio alla centrale operativa, perché c’era da trasportare anche Biggiogero.

Uva non era stato buttato per terra (e nemmeno Biggiogero).

Uva in quel momento stava bene sotto il profilo sanitario.

All’arrivo della volante composta da Capuano e Belisario, Righetto aveva succintamente spiegato loro quanto successo: avevano invitato Biggiogero a salire sulla loro auto.

Durante il tragitto avevano spiegato ad Uva che lo stavano portando in caserma per denunciarlo, ma che terminati gli atti l’avrebbero lasciato andare. Non era in stato di arresto o fermo, perché non volevano infierire su di lui, arrestandolo: non si poteva però lasciare una persona in quello stato, era stato un loro dovere portarlo via. Righetto gli aveva pure proposto di portarlo a casa, ma Uva si era rifiutato.



Per prassi per l'accompagnamento in caserma di due ubriachi da denunciare "a piede libero" non si avvisava mai il pubblico ministero.

Arrivati in caserma, i colleghi della Polizia avevano portato Biggiogero nella sala di attesa, poiché, pur essendo ubriaco, era tranquillo.

Nella stanza in cui era stato portato era stato detto a Uva che se fosse stato tranquillo gli avrebbero tolto le manette e questi aveva accondisceso.

Dal Bosco aveva cominciato a compilare gli atti per Biggiogero.

Era arrivata una telefonata dalla centrale per chiedere la conferma di una richiesta di intervento di un'autoambulanza pervenuta da una persona presente in caserma: Righetto aveva spiegato al collega della centrale che si trattava di due persone ubriache e che stavano procedendo nei loro confronti.

Era andato in sala d'attesa da Biggiogero e gli aveva chiesto di dargli il telefonino.

Tornato nella sala equipaggi aveva sentito Dal Bosco chiedere il documento di identità a Uva, che era andato in escandescenze: aveva spinto la scrivania contro Dal Bosco, aveva dato pugni sulla scrivania e una testata contro l'armadio metallico posto alla sua destra.

Aveva accompagnato tale azione con la frase: *"adesso ve la faccio pagare, mi faccio male per potervi denunciare."*

A quel punto Righetto aveva deciso di chiamare la guardia medica (dal momento dell'arrivo in caserma erano trascorsi circa cinque minuti).

Poco dopo era arrivato l'ispettore Colucci, che per qualche istante aveva avuto successo nel suo approccio con Uva: poi l'uomo aveva ricominciato a arrabbiarsi e insultare.

Appena Uva aveva visto il dottore di colore, aveva iniziato ad insultarlo (chiedendogli offensivamente se avesse la laurea e il permesso di soggiorno) e rifiutava di farlo avvicinare.



Uva, che era seduto, si era alzato come per affrontare il medico, che si era spaventato: lo avevano a quel punto ammanettato di nuovo.

Uva aveva cominciato a dare calci contro la scrivania e si era dato una spinta cadendo all'indietro: aveva picchiato la testa contro un mobile e il viso contro il pavimento.

Aveva ripetuto *"e adesso mi faccio male e ve la faccio pagare sbirri di merda"*. Righetto aveva messo il suo piede tra la testa di Uva e il pavimento, impedendogli di farsi male. Subito dopo lo avevano rimesso sulla sedia, dove aveva continuato ad avere atteggiamenti aggressivi: quando si era calmato gli erano state tolte le manette.

Il medico, valutato che non era gestibile, aveva deciso di fargli un t.s.o.

Era arrivato un secondo medico, che aveva tentato invano di instaurare un dialogo con Uva, e poi il personale dell'ambulanza: mentre lo stavano accompagnando fuori, prima di giungere all'esterno, Uva si era lanciato per dare una testata frontalmente alla porta di ingresso. Era stata l'unica testata di Uva che Righetto aveva visto dare. Uva era stato bloccato e gli erano state applicate nuovamente le manette.

Una volta legato sulla barella, gli erano state nuovamente tolte le manette ed era stato caricato sull'ambulanza: poiché aveva cominciato a dare colpi a destra e a sinistra, i sanitari gli avevano applicato un collare cervicale e stretto di più le cinture. Avevano chiesto, come in altri casi, che le forze dell'ordine li accompagnassero in ospedale.

L'autoambulanza era stata seguita dalla volante formata da Colucci e Focarelli Barone.

Entrati in triage, Uva era stato fatto trasbordare su di un lettino del pronto soccorso. Righetto aveva porto i documenti del t.s.o., lasciategli dal dottore della guardia medica, all'infermiere, che gli aveva chiesto di rimanere per un po' in zona.

Era arrivato il medico di turno e Uva se le era presa anche con lui. Poco dopo era arrivata una guardia giurata a cui Righetto aveva chiesto di contribuire a controllare Uva nell'attesa che arrivasse un'altra pattuglia, richiesta dal medico per assistere il passaggio di Uva dal pronto soccorso al reparto di degenza.

In sua presenza Uva non era mai andato in bagno, essendo rimasto sempre legato sul lettino: Righetto non ha ricordato se il medico l'avesse visitato, ma l'infermiere ogni tanto si avvicinava per chiedergli cose.

Un pochino prima della fine del turno, intorno alle 6,40, il medico aveva detto che potevano andarsene e i colleghi della Polizia lo avevano accompagnato in caserma, dove insieme a Dal Bosco avevano cominciato a stendere l'annotazione di polizia giudiziaria, spiegando cosa fosse successo (solo sommariamente, perché si trattava di un intervento di routine per due ubriachi).

Non era compito loro invece redigere la comunicazione della notizia di reato.

Ha negato che sua moglie abbia mai avuto una relazione con Uva.

L'imputato **Pierfrancesco Colucci**, ispettore della Polizia di Stato, ha dichiarato che quella notte svolgeva la mansione di capoturno e che c'erano tre volanti della Polizia in servizio: poco dopo le tre di notte la centrale aveva mandato due volanti in ausilio ai Carabinieri per due ubriachi.

Terminato un intervento in un bar, aveva deciso di recarsi presso la caserma dei Carabinieri con la propria volante, per andare a vedere cosa stessero facendo gli altri due equipaggi.

Giunto sul posto, aveva visto uno o due colleghi che stavano fumando fuori, mentre in sala d'attesa vi era una persona. Si era affacciato sulla porta della sala equipaggi e aveva visto Uva (che non conosceva) semi sdraiato tra la scrivania e il mobiletto, ammanettato davanti.

All'interno della stanza c'erano Capuano, Righetto e Dal Bosco. Era riuscito ad impostare un minimo di dialogo con Uva, sfruttando il fatto che questi non lo aveva ancora visto quella notte. Uva non gli aveva detto di aver essere stato maltrattato dai colleghi.

Era stato fatto sedere e gli erano state tolte le manette.

Uva gli aveva detto che voleva andarsene, che non sapeva perché era lì e che i colleghi volevano procedere nei suoi confronti: poco dopo l'inizio del dialogo, tuttavia, Uva aveva iniziato ad insultare e minacciare.

Colucci non sapeva cosa fosse successo in strada e voleva capire per cosa si stesse procedendo nei confronti di Uva, ma visto quanto stava succedendo non era riuscito ad avere un grosso dialogo con i carabinieri su quanto successo.

In particolare, non si era preoccupato subito di accertare dai colleghi in che status giuridico si trovasse Uva, essendo piuttosto impegnato ad iniziare con lui un difficile dialogo: l'uso delle manette di per sé non gli palesava una condizione di arresto.

Del resto, ha precisato Colucci, non era suo compito monitorare l'operato di un'altra forza di polizia e provvedere a liberare un soggetto sottoposto ad un arresto o un fermo di polizia eventualmente illegittimi.

Aveva chiesto al collega Rubino di verificare allo s.d.i. i precedenti di Uva, soprattutto per vedere se avesse precedenti per violazioni relative agli stupefacenti.

Righetto gli aveva detto che Uva si era fatto male cadendo a terra e che aveva chiamato la guardia medica.

Una volta arrivato, anche il medico aveva iniziato con Uva un dialogo difficile.

Colucci era andato insieme a Dal Bosco da Biggiogero e aveva intuito che il collega avrebbe voluto notificargli un verbale di contestazione per l'art. 688 c.p.: c'era anche il padre di Biggiogero.

Biggiogero non voleva firmare il verbale e lo aveva accartocciato, dicendo *"non dovevate farci nulla, dovevate lasciarci fare"*: era stato redarguito dal padre. Aveva chiesto la restituzione del proprio cellulare (che Colucci non sapeva gli fosse stato tirato via) e Dal Bosco glielo aveva riportato.

Poi Colucci era tornato in ufficio da Uva, dove stava proseguendo il difficile tentativo del medico di visitarlo.

Ad un certo punto, facendo leva con i piedi, Uva si era buttato all'indietro con la sedia: in quel momento era ammanettato dietro la schiena, perché in precedenza era stato aggressivo nei confronti del dr. Noubissie (l'aveva apostrofato anche con epiteti del tipo *"negro di merda"*, *"ce l'hai il permesso di soggiorno?"*).

Anche quando era arrivato il secondo medico Uva non era stato collaborante.

Una volta arrivati i paramedici, mentre stava uscendo, Uva aveva urtato con la testa e il corpo - verosimilmente perché aveva perso l'equilibrio - contro il muro. A quel punto Colucci e Dal Bosco l'avevano afferrato dai due lati e si erano diretti verso l'ingresso, ma Uva aveva dato uno strattone e, anziché prendere il varco della porta, aveva picchiato frontalmente la porta con la fronte e il cranio.

A quel punto era stato sostenuto sino alla barella, a cui era stato assicurato con le apposite cinghie (dovevano avergli tolte le manette).

Durante tutte queste fasi non aveva mai visto Uva perdere sangue.

Colucci a quel punto aveva dato disposizione alla volante 7 di riprendere il servizio e deciso di fare da scorta all'autoambulanza con le altre due volanti per arrivare più presto in ospedale.

Giunti in ospedale, Uva era stato trasferito sul lettino del nosocomio, dove gli erano state applicate le cinghie. Continuava ad essere agitato.

Era poi stato messo in una stanzina, con la porta socchiusa di tre quarti: gli agenti erano rimasti fuori. Colucci era poi uscito per dare disposizione alla volante 8 di riprendere servizio.

Dopo una prima fase di agitazione, nella stanzetta Uva aveva smesso di urlare.

L'imputato ha dichiarato che non aveva mai visto Uva scendere dal lettino (ma non sempre era rimasto in pronto soccorso, poiché si era anche allontanato per fumare).

Righetto aveva dialogato con il personale sanitario e gli era stato detto che potevano andarsene: era appena arrivata la guardia giurata e gli avevano passato le consegne.

Si erano allontanati dal pronto soccorso poco dopo le 6,30.

Nel viaggio di ritorno Righetto aveva chiesto l'ausilio della pattuglia montante.

Poi gli aveva succintamente raccontato quanto successo. In caserma Colucci aveva compilato la griglia sull'attività delle volanti e la relazione di fine turno.

Nel commentare la documentazione di servizio redatta dai vari equipaggi per quella notte, Colucci ha dichiarato che il collega Capuano non aveva redatto per l'intervento relativo a Uva e Biggiogero una relazione così approfondita come per un altro intervento, perché mentre per quest'ultimo intervento vi era stata una notizia di reato che li aveva riguardati direttamente, non sarebbe spettato a loro fare un'analitica relazione dell'intervento relativo a Uva e Biggiogero, in quanto ne era stata "titolare" un'altra forza di polizia.

L'imputato **Focarelli Barone Francesco**, all'epoca agente scelto della Polizia di Stato, ha dichiarato che quella notte era l'autista della volante Palermo 40 con a bordo l'ispettore Colucci, che svolgeva le mansioni di capoturno: intorno alle 3,15 si trovavano a ridosso dell'ospedale quando avevano sentito la centrale operativa mandare la volante n. 7 (composta dai colleghi Capuano e Belisario) in ausilio ai Carabinieri per due persone moleste in stato di ubriachezza.

Alle 3,45 erano intervenuti per un allarme di intrusione in centro a Varese, che si era rivelato negativo, poi l'ispettore Colucci – che amava avere tutto sotto controllo - aveva deciso di andare nella caserma dei Carabinieri per capire cosa stesse succedendo: erano arrivati in caserma intorno alle 4.

Dopo l'ingresso, in una stanza sulla sinistra aveva visto Biggiogero e lì in prossimità c'erano Belisario e Rubino. Aveva seguito Colucci e affacciatosi sull'uscio di un ufficio – da cui provenivano urla, ma non eclatanti - aveva visto Righetto, Capuano ed Empirio che cercavano di evitare che Uva, che era quasi sdraiato, si facesse del male. Stava ingiuriando i colleghi.



Nell'immediato lui e Colucci non erano stati "intrusivi" con i colleghi, chiedendo cosa fosse successo prima del loro arrivo.

Colucci aveva subito instaurato un certo rapporto con Uva, riuscendo a convincerlo ad adagiarsi sulla sedia. Uva – che Focarelli non aveva mai conosciuto - non aveva lamentato di essere stato picchiato o maltrattato.

Focarelli non ha ricordato bene in quale sequenza e fase fossero avvenuti gli ammanettamenti di Uva, ma solo che erano stati ad intermittenza, a seconda del suo stato di agitazione.

Ad un certo punto Uva aveva ripreso nella sua esagitazione: tale stato aveva verosimilmente convinto i Carabinieri a chiamare la guardia medica. Dopo pochi minuti era infatti arrivato il dr. Noubissie.

C'era stata un'aggressività verbale di Uva nei confronti dei presenti, ma Focarelli non ha ricordato se fosse stata anche fisica e se avesse cioè tentato di aggredire qualcuno. Si era senz'altro agitato quando aveva capito che Noubissie voleva somministrargli un calmante.

I colleghi si erano frapposti tra il dottore e Uva, che aveva cercato di aggredirlo: verosimilmente a quel punto Uva era stato ammanettato.

Poi si era buttato a terra all'indietro con la sedia, facendo leva con i piedi.

Era arrivato il secondo medico, che aveva avallato il t.s.o.: poi era arrivata l'ambulanza. Nell'approssimarsi all'uscita Uva aveva dato una testata alla porta di ingresso.

I colleghi si erano attivati, anche ammanettandolo verosimilmente, e lo avevano accompagnato a ridosso della barella. Assicurato con le cinghie alla barella, gli era stato messo il collare cervicale per evitare che effettuasse ulteriori manovre autolesionistiche.

Uva non presentava lesioni visibili, né Focarelli aveva visto tracce di sangue quella notte. Oltre alla testata, Focarelli non ha ricordato altri gesti autolesionistici di Uva. Righetto era salito in ambulanza su richiesta del personale sanitario.

L'equipaggio di Focarelli aveva seguito l'ambulanza sino all'ospedale. Uva era stato messo sul lettino del pronto soccorso e riassicurato con le cinghie: continuava ad urlare, ma Focarelli non aveva più fatto caso a quello che diceva.

Arrivati in ospedale, l'imputato aveva fatto la spola tra l'ingresso del pronto soccorso e l'area prospiciente: una volta entrato, fondamentalmente, aveva perso di vista di Uva, perciò non aveva visto se durante la loro permanenza in pronto soccorso era andato in bagno.

L'imputato **Rubino Gioacchino**, all'epoca agente della Polizia di Stato, ha dichiarato che quella notte era l'autista della volante 8 comandata da Empirio Luigi: la centrale aveva detto di portarsi in piazza XXVI maggio in ausilio dei Carabinieri che avevano a che fare con due ubriachi.

Arrivati sul posto si era avvicinato a Dal Bosco, che gli aveva detto che erano pronti a partire per la caserma e aveva visto sul sedile posteriore Uva (aveva dedotto che fosse ammanettato): con la coda dell'occhio aveva visto Biggiogero salire sull'altra volante della Polizia di Stato intervenuta. Per scrupolo lui ed Empirio avevano seguito i due equipaggi.

Aveva già in precedenza conosciuto Uva, poiché i colleghi glielo avevano segnalato come uno di quelli che faceva parte del gruppo dei disadattati della stazione.

Erano andati in caserma e avevano atteso che Capuano dicesse loro se era necessaria la loro presenza: Empirio, dopo aver fumato una sigaretta, era andato a vedere cosa succedeva. Poi era entrato nell'edificio anche Rubino e in una stanza vicino all'ingresso aveva visto Dal Bosco con dei fogli in mano che parlava con Biggiogero.

Era entrato nella stanza anche Belisario e l'appuntato si era allontanato: poiché Biggiogero era tranquillo, l'imputato Rubino era andato alla ricerca del proprio capo pattuglia.

Arrivato alla stanza in cui si trovava Uva aveva sentito delle urla, consistenti in ingiurie nei confronti dei presenti. Uva era per terra che si dimenava e Capuano ed Empirio a fatica cercavano di immobilizzarlo insieme al brigadiere Righetto. Dopo averlo ammanettato, era stato rimesso a sedere.



L'imputato era poi tornato verso la saletta dove si trovava Biggiogero, perché era il più basso in grado e non c'era bisogno di lui nell'ufficio in cui si trovava Uva.

Non aveva chiesto ai colleghi cosa stesse succedendo: non aveva visto nulla di anomalo nell'ammanettamento del soggetto, perché non sapeva cosa avesse fatto in precedenza.

La "titolarità" dell'intervento era dei Carabinieri: non aveva chiesto se avessero assicurato ad Uva le garanzie di legge e non sapeva se fosse stato avvertito il Pubblico Ministero del suo accompagnamento in caserma.

La successiva scena che l'imputato ha ricordato è stato l'arrivo di Colucci, che aveva chiesto cosa fosse successo: Colucci si era subito avvicinato in modo accondiscendente con Uva.

Quest'ultimo aveva iniziato ad inveire anche contro Colucci: poi era arrivato il dr. Noubissie. Anche al dottore Uva aveva intimato di non avvicinarsi e l'aveva ingiuriato con frasi del tipo: *"chi te l'ha data la laurea?"*, *"ma ce l'hai il permesso di soggiorno?"*. Di scatto si era avvicinato verso il dr. Noubissie, facendo il gesto di dargli una testata.

I colleghi l'avevano fermato: il dottore aveva detto a Uva che gli avrebbe fatto un tranquillante e poi l'avrebbe visitato. Uva gli aveva tuttavia risposto: *"la puntura te la puoi fare tu in testa, io sono allergico, da tredici anni prendo due farmaci"*.

Il medico a quel punto doveva aver chiamato un collega per la convalida del t.s.o.

Colucci aveva detto all'imputato Rubino di chiedere alla centrale i precedenti di Uva con tutti i dettagli.

Poi Rubino aveva visto Dal Bosco consegnare i verbali a Biggiogero. Il padre si era scusato per le espressioni usate dal figlio (*"cosa prende il tuo collega?"*, *"stanotte avete esagerato"*) e aveva tentato di prendere il verbale che il figlio aveva accartocciato.

Mentre stavano uscendo Uva aveva colpito la porta a vetri, verosimilmente con la testa (ma Rubino aveva la visuale parzialmente coperta da chi gli stava davanti) e l'ispettore da dietro lo aveva afferrato, e poi lo avevano portato all'ambulanza.

Adagiato sul lettino era stato legato con le cinghie (non ha ricordato se avesse anche le manette) e gli avevano messo il collarino per evitare che sbattesse la testa.

Colucci aveva dato disposizioni di precedere l'ambulanza per farle strada: una volta arrivati in pronto soccorso Uva era stato messo sul lettino dell'ospedale. Rubino non ha ricordato nulla di quanto avvenuto dopo l'accesso in ospedale.

L'unico ricordo di Rubino di un gesto di autolesionismo da parte Uva è costituito dalla testata data sulla vetrata. I vestiti di Uva non erano sporchi di sangue.

L'imputato **Vito Capuano** ha dichiarato che la notte tra il 13 e 14 giugno era di servizio sulla volante 7 unitamente all'agente scelto Belisario: verso le 3,15 erano stati inviati dalla sala operativa in via Garibaldi in ausilio ai Carabinieri.

Giunti sul posto aveva visto Uva – che conosceva per averlo identificato in un pregresso controllo di polizia – a bordo della macchina dei Carabinieri, che si agitava e urlava.

E c'era Biggiogero (come tale indentificato in seguito) insieme a Dal Bosco: quest'ultimo gli aveva riferito che avevano fermato queste due persone moleste in stato di ebbrezza, perché avevano rovesciato dei cassonetti e delle transenne. Gli aveva riferito che volevano accompagnarli in caserma per procedere per lo stato di ebbrezza e per rumori molesti (ha precisato l'imputato che essendo i soggetti in due era da considerarsi normale che fossero state chiamate altre forze dell'ordine in ausilio).

A quel punto Capuano si era rivolto a Biggiogero, che stava discutendo animatamente con Dal Bosco, invitandolo a calmarsi e a salire sul loro veicolo. Biggiogero si era lamentato con lui di dover essere accompagnato in caserma solo per aver fatto una "minchiata".

Biggiogero era salito spontaneamente sul veicolo: gli era stato detto di stare calmo, che gli avrebbero fatto un verbale e poi lo avrebbero lasciato andare. Non gli era stato mostrato uno sfollagente per coartarne la volontà, né era stato picchiato.

Poi era sopraggiunta la volante 8 che si era limitata a seguirli in caserma.

Durante il tragitto l'imputato aveva interloquuto con Biggiogero, il quale aveva ammesso che quella sera avevano un po' esagerato e avevano bevuto, ma che non capiva il motivo per cui erano stati malmenati dai carabinieri, intendendo con ciò il fatto che li avevano fermati bruscamente e li volevano portare in caserma (non aveva, infatti, riferito di effettive percosse subite).

Uva era sceso dal veicolo dei carabinieri ammanettato e continuava ad insultare ed offendere i colleghi: Biggiogero cercava – senza successo - di calmarlo.

Aveva accompagnato Biggiogero nella saletta di attesa, dove l'imputato gli aveva detto, di sua iniziativa, di chiamare qualche familiare per farsi venire a prendere dopo la redazione degli atti. Sulla strada non sarebbe stato opportuno procedere alla redazione degli atti, perché non si sarebbe comunque interrotta la prosecuzione del reato.

Dalla saletta dove si trovava Biggiogero, l'imputato non aveva sentito Uva urlare, ma già nel corridoio si sentiva che inveiva e minacciava.

Era, infatti, andato a vedere dove si trovava Uva: stava ancora urlando e inveendo da dietro una scrivania. Non era più ammanettato. Si agitava sbattendo i pugni contro la scrivania, alzandosi e sedendosi ripetutamente. Quando uno dei colleghi gli aveva detto che avrebbe proceduto alla redazione di un verbale, Uva aveva tirato una testata contro l'armadio laterale e buttato verso di loro (in particolare contro Dal Bosco) la scrivania.

A quel punto lui e Righetto gli avevano messo le manette, cercando di calmarlo a fatica, perché scalciava e cercava di dare testate alle suppellettili presenti.

Poi era arrivato l'ispettore Colucci che aveva cercato di calmarlo ed era riuscito momentaneamente a interloquire con lui: gli era state tolte le manette e lo avevano fatto sedere. Continuava ad ingiuriare e minacciare i presenti. L'imputato Capuano ha dichiarato di aver fatto un po' la spola tra la stanza in cui si trovava Uva e quella di Biggiogero.

Quando il medico era arrivato Uva aveva iniziato ad insultarlo e avevano cercato di calmarlo (non era ammanettato in quella fase). Continuava ad insultare, rifiutando qualsiasi tipo di cura e soprattutto la somministrazione farmaci.



Era arrivato un altro medico per convalidare il t.s.o. e Uva era andato ancora in escandescenze: aveva dato colpi alla scrivania e continuava ad alzarsi e sedersi dalla sedia, sino a che era caduto all'indietro, battendo la testa. Lo avevano riammanettato. Pur rifiutando medicinali, aveva acconsentito ad essere portato in ospedale.

Uscendo, aveva dato una testata contro un'anta blindata del corpo di guardia: a quel punto era stato ribloccato.

Ero poi stato assicurato con le cinghie alla barella: aveva cercato di dare colpi alle sponde laterali della barella e per tale ragione gli era stato applicato un collarino.

Anche nei confronti degli operatori del "118" Uva aveva rivolto minacce e insulti.

Poi la volante dell'imputato aveva ripreso servizio.

Nessuno aveva picchiato Uva, che era stato solo bloccato per terra o ammanettato.

2. Le acquisizioni documentali

Oltre alle testimonianze sopra indicate sono stati acquisiti i seguenti documenti: denuncia del 15/06/2008 di Alberto Biggiogero; video, verbale riassuntivo e stenotipico delle s.i.t. ai Pubblici Ministeri dr. Abate e dr.ssa Arduini di Alberto Biggiogero del 26/11/2013; verbale stenotipico dell'esame del 14/07/2014 di Alberto Biggiogero davanti al G.u.p.; video e verbale stenotipico (su cd) dell'assunzione a s.i.t. da parte dei Pubblici Ministeri dr. Abate e dr.ssa Arduini della teste dr.ssa Finazzi del 19/11/2013; verbale stenotipico delle s.i.t. del 29/04/2010 della dr.ssa Rita Celli al P.M. dr. Abate; video trasmissione televisiva "Chi l'ha visto" del 26/03/2014; verbale stenotipico e riassuntivo delle s.i.t. assunte dai Pubblici Ministeri dr. Abate e dr.ssa Arduini di Ferruccio Biggiogero del 26/11/2013; audio, verbale riassuntivo e trascrizione parziale delle informazioni ai difensori di Ferruccio e Alberto Biggiogero (quest'ultimo in data 22/04/2010 e 17/01/2014; il primo in data 24/04/2010); audio e trascrizione peritale della telefonata tra Lucia Uva e Russo Assunta Immacolata; perizia depositata il 15/03/2012 dai professori Demori, Ferrara, Thiene nell'ambito del processo r.g. 448/11 presso il Tribunale di Varese a carico di Fraticelli Carlo; perizia genetico – forense del prof. Tagliabracci depositata il 27/12/2012 nell'ambito del processo r.g. 448/11 presso il Tribunale di Varese a carico di Fraticelli Carlo; sentenza n. 498/12 del Tribunale di Varese nei confronti di Fraticelli Carlo; mattinale centrale operativa dei Carabinieri del 14/06/2008; mattinale Questura di Varese del 14/06/2008; c.n.r. del 15/06/2008 a carico di Biggiogero Alberto e Uva Giuseppe con allegata annotazione di p.g. del brigadiere Righetto e dell'appuntato sc. Dal Bosco; cd audio delle chiamate di intervento e radiofoniche del 112, 113, 118 relative al 14/06/2008; relazioni di servizio del 18/06/2008 dell'ispettore Colucci, del 16/06/2008 del vice sovrintendente Capuano, del 18/06/2008 dell'agente Rubino, del 17/06/2008 dell'assistente Empirio, del 18/06/2008 dell'agente sc. Belisario, del 26/06/2008 dell'agente sc. Barone; referti redatti il 14/06/2008 dal dr. Noubissie e dal dr. Obert, con relativa proposta di t.s.o.; documentazione intervento ambulanza 118 del 14/06/2008; cartella clinica e del pronto soccorso del 14/06/2008 relativa a Uva Giuseppe; relazione di servizio del 14/06/2008 della guardia giurata Altieri Pietro; documentazione medica relativa a pregressi ricoveri di



Giuseppe Uva; planimetria del pronto soccorso dell'Ospedale di Circolo di Varese; video ripresa delle s.i.t. di Russo Assunta presso l'Ospedale di Circolo di Varese; fascicolo fotografico dei luoghi di intervento del 14/06/2008 della pattuglia del nucleo radiomobile dei C.C. composta dagli imputati Righetto e Dal Bosco; tabulati telefonici relativi all'utenza di Alberto Biggiogero; foto dell'autopsia di Giuseppe Uva; linee guida generali dell'Ospedale di Circolo di Varese sulla contenzione fisica; elenco dipendenti dell'ospedale in servizio la notte del 13/14 giugno 2008; mattinale della Polizia di Stato del 14/06/2008; allegato 1 alla perizia (verbali degli incontri peritali) depositata il 15/03/2012 dai professori Demori, Ferrara, Thiene nell'ambito del processo r.g. 448/11 presso il Tribunale di Varese a carico di Fraticelli Carlo; verbale s.i.t. del 18/05/2015 di Minonzio Luigi; verbale di interrogatorio del 19/12/2013 dell'imputato Empirio Luigi; relazione del 12/11/2015 del c.t.p. degli imputati prof. Pierucci; relazione del 13/11/2015 dei c.t.p. degli imputati prof. La Torre e dr.ssa Vasino; lettera dr. Giovanni Cannavò del 30/06/2009; relazione medico legale della dr.ssa Rita Celli del 10/09/2009; verbali esame dibattimentale del 28/10/2011 e del 19/03/2011 dei proff. Thiene, Demori e Ferrara nell'ambito del processo 448/11 r.g.t. presso il Tribunale di Varese a carico di Fraticelli Carlo; testo del d.m. 118/08; classificazione dell'attività del 118; documentazione medica citata dal c.t.p. di parte civile prof. Fineschi Vittorio (Mitral valve prolapse and sudden cardiac arrest in the community; Arrhythmic Mitral Valve Prolapse and Sudden Cardiac Death; linee di indirizzo sulla contenzione della Regione Lombardia; Discrimination of Falls and Blows in Blunt Head Trauma; Role of the Autonomic Nervous System in Modulating Cardiac Arrhythmias; Low vagally-mediated heart rate variability and increased susceptibility to ventricular arrhythmias in rats bred for high anxiety); verbale riassuntivo del 22/04/2010 dell'assunzione a informazioni difensive di Carmela Uva; relazione medico legale dei dottori Marco Motta, Battistina Castiglioni, Claudio Mare; osservazioni alla perizia Demori, Thiene, Ferrara del prof. Vittorio Fineschi del 16/03/2012; relazione medico legale del 28/04/2010 della prof.ssa Irene Riezzo; relazione medico tossicologica del 15/09/2011 del prof. Luigi Manzo; relazione medico legale del 22/09/2011 del dr. Piero Massi Benedetti; relazione del 29/10/2012 del dr. Augustin Desirè Noubissie; verbale di s.i.t. del 09/05/2014 di Cultraro Claudio; verbale riassuntivo e stenotipico delle sommarie informazioni rese al



P.M. dr.ssa Arduini da parte del dr. Augustin Desirè Noubissie del 22/01/2010; verbali riassuntivi delle s.i.t. ai P.M. dr. Abate e dr.ssa Arduini del 3/12/2013 e del 24/01/2014 del dr. Noubissie; lettera del 16/05/2014 di Uva Maria Altomare; relazione medico-legale del dr. Marco Motta; relazione chimico-tossicologica del 25/03/2009 della dr.ssa Claudia Vignali; (altre) fotografie esame autoptico di Uva Giuseppe; undici querele tra Uva Giuseppe e i congiunti Uva Lucia, Uva Carmela, De Milato Carmelo e Rizzitiello Michelina (e una querela tra Uva Lucia e Uva Carmela); comunicazioni di p.g. del 14 e 15 giugno 2008 dell'isp. Tommaso Talotta; verbale di ricezione del 15/06/08 della denuncia di Alberto Biggiogero; verbale di sequestro di indumenti del 15/06/2008 dell'isp. Tommaso Talotta e allegata richiesta di svolgimento dell'autopsia della signora Uva Lucia; richiesta di informazioni al 118 da parte dell'isp. Talotta del 15/06/2008; convocazione per il 02/07/2008 davanti alla commissione per le patenti di Uva Giuseppe e relativa richiesta di quest'ultimo; memoria di rettifica del 15/07/2014 di Alberto Biggiogero e del suo legale avv. Stefano Bruno; decreto di sospensione della patente di guida di Uva Giuseppe del 13/03/2008; relazione di servizio del 11/12/2013 dell'appuntato Di Sotto Lucio; relazione di servizio del 07/12/2013 del brigadiere Francesco Giannusa; referto di visita psichiatrica del 14/06/2008 della dr.ssa Finazzi; tabulato delle presenze della dr.ssa Finazzi nel mese di giugno 2008; sentenza n. 248/13 emessa dal G.U.P. di Varese il 16/04/2013 nei confronti di Enrica Finazzi; verbale di s.i.t. di Capaccio Simone del 27/05/2014; verbale dell'esame del perito Ferioli Alessandro avvenuto all'udienza del 14/07/2014 davanti al G.U.P. di Varese nel corso dell'udienza preliminare a carico degli imputati; sentenza n. 247/13 emessa dal G.U.P. di Varese il 16/04/2013 a carico di Catenazzi Matteo; verbali medici relativi a Biggiogero Alberto (come da elenco datato 13/11/2014 degli avv.ti Di Pardo e Sghembri); verbali medici relativi a Biggiogero Alberto (come da elenco datato 14/11/2014 degli avv.ti Marsico e Mancini); sentenza n. 4211/13 del 14/06/2013 della Corte di Appello di Milano nei confronti di Fraticelli Carlo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'illustrazione e la valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel corso del dibattimento impongono di procedere innanzitutto ad una accurata ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio.

In tale prospettiva appare opportuno innanzitutto evidenziare gli elementi di fatto certi ed indiscutibili ricavabili dai documenti, dalle registrazioni audio e dalle riprese video inseriti nel fascicolo processuale per poi passare ad esaminare le testimonianze di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella presente vicenda, testimonianze in ordine alle quali dovrà essere singolarmente effettuato un preventivo vaglio di credibilità (art.194 comma 2 c.p.p.) valutando la coerenza, la costanza, la linearità e la spontaneità del racconto ed acclarandone innanzitutto il carattere - diretto o *de relato* - della testimonianza stessa: particolare attenzione dovrà essere poi riposta alla circostanza che la prova orale formata in dibattimento giunge a circa sei anni di distanza dall'accadimento degli eventi e che in questo prolungato lasso temporale sono state condotte indagini da parte della pubblica accusa e dei difensori delle parti e sono stati celebrati altri giudizi nei confronti dei medici curanti concernenti il medesimo luttuoso episodio.

Ciò si afferma soprattutto con riferimento alle deposizioni di Biggiogero e di Russo Assunta Immacolata, unici testimoni che hanno dichiarato di avere assistito ad episodi di percosse ad opera degli imputati, il primo in piazza XXVI maggio ed in caserma, la seconda addirittura nel pronto soccorso dell'Ospedale di Circolo di Varese.

Quanto a Biggiogero, prescindendo dalle sue condizioni personali, le contraddizioni che caratterizzano le sue dichiarazioni e l'affastellarsi di ricordi determinati non soltanto dalla sua diretta presenza ai fatti di causa ma anche dal dibattito mediatico e processuale che ne è seguito minano l'efficacia probatoria delle differenti versioni dei fatti offerte nelle diverse sedi.

Con riferimento alla Russo, l'inattendibilità consegue al limitatissimo periodo di tempo in cui è venuta a contatto con Uva ed alla sostanziale illogicità del suo racconto, anche con riferimento a particolari marginali e di seconda importanza quali, ad esempio, l'applicazione di una fleboclisi; al riguardo va poi richiamato e stigmatizzato il contenuto della telefonata intercorsa con Lucia Uva laddove quest'ultima sottolineava per prima la non coincidenza delle varie fasi con i dati temporali *aliunde* acquisiti.

Ciò premesso, appare opportuno – da un punto di vista metodologico – procedere alla disamina dei singoli reati seguendo l'ordine risultante dalla rubrica, anche a costo di inevitabili ripetizioni.

Tanto premesso, in linea di mero fatto, dalle dichiarazioni dibattimentali di Biggiogero e dall'esame degli imputati Righetto e Dal Bosco emerge che intorno alle ore 2.55 di sabato 14 giugno 2008 si è verificato un intervento da parte della pattuglia dei Carabinieri composta dal brigadiere Paolo Righetto e dell'appuntato scelto Stefano Dal Bosco in via Dandolo, angolo piazza Madonnina del Prato, ove Alberto Biggiogero e Giuseppe Uva, in evidente stato di ubriachezza, con contestuali urla e schiamazzi, avevano spostato le transenne segnaletiche ivi apposte in occasione della annuale "festa delle ciliegie", dal margine verso il centro della via Dandolo, ostruendo in tal modo la circolazione.

All'invito a rimetterle al loro posto Uva sosteneva che quanto stavano facendo non riguardava i Carabinieri e si incamminava a passo normale in direzione di via Garibaldi seguito da Biggiogero il quale, a sua volta, asseriva di non essere stato lui l'autore dell'iniziativa, si offriva di rimetterle a posto e cercava di calmare Uva Giuseppe; per completezza va detto che le transenne venivano ricollocate al loro posto dagli operanti i quali, subito dopo, a bordo dell'autovettura di servizio, imboccavano anch'essi via Garibaldi.

Una volta giunti nei pressi del bar "Oasi", Uva spingeva un grosso cassonetto per la raccolta della carta, munito di ruote, verso il centro della sede viaria in modo da

ostacolare il transito dell'autovettura di servizio; in particolare, mentre l'autovettura dei Carabinieri si era fermata, sopraggiungeva un altro veicolo ed il conducente era costretto ad operare una brusca manovra di emergenza per transitare evitando il cassonetto che, collocato a centro strada, ostruiva il passaggio.

Scesi dal veicolo i militari invitavano Uva a spostare il cassonetto ma questi non soltanto usava espressioni ed epiteti ingiuriosi nei loro confronti ma spintonava l'amico Biggiogero che cercava di calmarlo.

I reiterati urla e schiamazzi determinavano la reazione degli abitanti degli immobili circostanti che si affacciavano dalle finestre e verso i quali entrambi indirizzavano urla e minacce, giungendo a colpire con calci e pugni i portoni di ingresso degli stabili.

A questo punto gli operanti decidevano di denunciarli per il reato di cui all'art.659 c.p. e richiedevano ad entrambi i documenti di identità; mentre Biggiogero consegnava la sua carta di identità Uva si rifiutava recisamente profferendo ingiurie e minacce nei loro confronti.

Attesa l'impossibilità di redigere sul posto gli atti di polizia giudiziaria, questi decidevano di accompagnarli in caserma e chiedevano in loro ausilio l'intervento di una volante (composta da Capuano e Belisario) a bordo della quale Biggiogero saliva spontaneamente; Uva invece opponeva resistenza e veniva costretto da Righetto ad entrare a bordo dell'autovettura sul sedile posteriore dopo essere stato ammanettato mentre continuava a scaldare.

Così riassunti gli accadimenti di via Garibaldi/piazza XXVI Maggio, è necessario passare all'esame dei singoli reati contestati.

CAPO A) ARRESTO ILLEGALE (art.606 c.p.)

Nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dai P.M. in data 20 marzo 2014 (e riportata in allegato al decreto di giudizio immediato ex art.419 comma 5 c.p.p. 31 luglio 2014 nei confronti del solo imputato Righetto Paolo) la contestazione risultava del seguente letterale tenore:

A) del reato p. e p. dagli artt.110, 606 c.p. perché, in concorso tra loro, nei ruoli di seguito precisati, procedevano ad un arresto illegale ai danni di Uva Giuseppe:

in particolare:

avendo i Carabinieri:

- accertato che Uva Giuseppe e Biggiogero Alberto, entrambi in manifesto stato di ubriachezza, verso le ore 3.00, avevano trascinato transenne sulla pubblica via Dandolo, si preoccupavano di rimuovere le stesse a tutela della pubblica incolumità;
- constatato che i suddetti, in particolare Uva Giuseppe, non desistevano e manifestavano la volontà di continuare nell'azione, li invitavano ad interromperla;
- verificata l'inutilità dell'invito, si vedevano costretti a raggiungerli nei pressi di Piazza XXVI maggio, ove rimuovevano un contenitore dei rifiuti, trascinato in mezzo alla strada da Uva Giuseppe, in tempo appena utile per permettere ad un automobilista che sopraggiungeva di evitarlo con una manovra di emergenza;
- preso atto che con chiare dichiarazioni di intenti Uva Giuseppe, rifiutava di interrompere la pericolosa attività illegale ed anzi, insieme a Biggiogero, accentuavano il disturbo alla quiete pubblica, già iniziato in via Dandolo;
- preso atto che ciò generava la reazione di protesta di cittadini disturbati alla quale Uva Giuseppe e Biggiogero Alberto reagivano con urla insultando le

persone disturbate e colpendo con calci e pugni i portoni di ingresso delle abitazioni;

- richiesto l'intervento della Polizia di Stato in supporto al fine di tutelare la pubblica incolumità (art.3 T.U. P.S.), interrompere la commissione del reato ed impedire che lo stesso venisse portato a conseguenze ulteriori (art.55 c.p.p.), disponevano che Uva Giuseppe e Biggiogero Alberto li seguissero presso i loro uffici per redigere i doverosi atti di polizia giudiziaria;
- preso atto che Biggiogero Alberto spontaneamente saliva a bordo dell'autovettura della Polizia di Stato, Uva Giuseppe nuovamente si rifiutava di interrompere la propria condotta illecita ed opponeva resistenza passiva, con la forza commisurata alla necessità, lo facevano sedere sui sedili posteriori della autovettura di servizio;
- constatane la necessità, usavano il mezzo di contenzione delle manette per il tempo intercorrente tra la partenza da piazza XXVI maggio, avvenuta verso le ore 3.30, e la sistemazione negli uffici della Caserma, verso le ore 3.45, liberandolo immediatamente nella persona perché non più resistente;
- constatato che alle ore 3.57 circa Uva Giuseppe poneva improvvisamente in atto gesti autolesionistici, dopo averlo bloccato, unitamente ai Poliziotti, per evitare ulteriori danni alla persona, telefonicamente, alle ore 4.00 invocavano l'intervento di un sanitario della Guardia Medica;

con ciò determinato: l'arrivo in Caserma del dr. Noubissie, verso le ore 4.11, che lo visitava ed alle ore 4.15 certificava le sue condizioni e proponeva un T.S.O. da quel momento disponendo del paziente che assisteva cercando invano per oltre 40 minuti di calmarlo perché non ponesse in essere, come invece accadde, altri atti autolesionistici in sua presenza, limitati nei danni solo dal pronto intervento dei Carabinieri e dei Poliziotti che operavano a quel punto quali suoi ausiliari; l'arrivo del Dr. Obert, chiamato per la conferma del TSO, la richiesta dell'autolettiga del 118

che giungeva in Caserma alle ore 5.16 e l'accompagnamento di Uva Giuseppe al Pronto Soccorso

avendo i Poliziotti:

- non interrotto le condotte dei Carabinieri sopradescritte;
- collaborato attivamente alle condotte sopra descritte.

In estrema sintesi i Carabinieri Righetto e Dal Bosco "...procedevano ad un arresto illegale ai danni di Uva Giuseppe...", i poliziotti Rubino, Empirio, Colucci, Focarelli Barone, Belisario e Capuano concorrevano nello stesso reato "...avendo non interrotto le condotte dei Carabinieri sopradescritte e collaborato attivamente alle condotte sopradescritte..."

All'esito dell'udienza preliminare il capo di imputazione sub A) veniva così riformulato nei confronti dei sette imputati (e contestato ex art.516 c.p.p. al Righetto all'udienza del 20 ottobre 2014):

A) del reato p. e p. dagli artt. 110, 606 c.pen., perché, in concorso tra loro, nei ruoli di seguito precisati, procedevano ad un arresto illegale ai danni di Uva Giuseppe, avendo:

i Carabinieri Righetto Paolo e Dal Bosco Stefano:

dopo che Uva Giuseppe aveva commesso, intorno alle 3.00 del 14 giugno 2008 in Varese, il reato di cui all'art. 659 c.pen., trattenuto lo stesso, che aveva manifestato la volontà di riottenere la libertà personale e di movimento, per circa due ore, di cui oltre un'ora e trenta minuti in un presidio di polizia, senza necessità operative, in mancanza dei presupposti di legge per la privazione precautelare della libertà personale;

gli appartenenti alla Polizia di Stato Rubino Gioacchino, Empirio Luigi, Colucci Pierfrancesco, Focarelli Barone Francesco, Belisario Bruno e Capuano Vito:

deliberatamente omesso di interrompere la condotta di arresto illegale, pur avendo il dovere giuridico di provvedere in tal senso e pur essendo a pari titolo legittimati a restituire la libertà al cittadino Uva Giuseppe, ed hanno invece collaborato alla prosecuzione della privazione della libertà;

Tanto premesso, vanno innanzitutto esaminati la comunicazione di notizia di reato 15 giugno 2016 redatta dal maresciallo Tiziano Nanni, comandante del nucleo radiomobile, e sottoscritta dal ten. Piera Stornelli e la allegata annotazione di polizia giudiziaria a firma del brigadiere Paolo Righetto e dell'appuntato scelto Stefano Dal Bosco, le relazioni di servizio redatte in occasione dell'intervento ed i mattinali della Questura e dei Carabinieri acquisiti a seguito di formale richiesta del P.M. titolare del fascicolo n.3644/2008 R.G.N.R.-

Nel mattinale dei Carabinieri a proposito dell'episodio indicato "segnalazione – militari in difficoltà" si legge testualmente *"Alle ore 03.20 circa il capo equipaggio dell'autoradio di turno 160 - 15 richiedeva ausilio perché nella sopradescritta località avevano fermato due persone ubriache che non riuscivano a controllare. Del fatto ne veniva data notizia alla Questura di Varese il quale operatore di turno provvedeva a mandare altro personale di rinforzo dove poco dopo riuscivano a bloccare i due soggetti e portarli presso questa sede per ulteriori accertamenti"*.

In quello della Questura lo stesso episodio viene così riassunto: *"Ore 03.15 Volante 7 e Volante 8 in piazza XXVI maggio per ausilio ai C.C. Varese per persone moleste. I due soggetti venivano accompagnati presso il comando Carabinieri. La Palermo 40 giungeva successivamente in ausilio unitamente a personale medico per effettuare T.S.O. ad uno dei due, tale Uva Giuseppe, nato Caravate (VA) il 17.02.1965"*

Nell'annotazione redatta alle ore 7.00 del 14 giugno 2008 dagli operanti Righetto e Dal Bosco al termine del loro turno (documenti assolutamente attendibili poiché depositati prima che fosse noto l'intervenuto decesso di Uva) si legge testualmente quanto segue:

“...Onde evitare che la situazione degenerasse, veniva richiesto l’ausilio di personale delle Volanti della Polizia di Stato, per poter accompagnate nei nostri Uffici e procedere penalmente nei loro confronti...”

La questione relativa alle modalità dell’intervento ha formato oggetto di escussione testimoniale da parte del vice – questore dr. Gianluca Dalfino (udienza 14 novembre 2014) e del capitano Piera Stornelli (udienza 23 gennaio 2015).

Il primo ha riferito sul punto che a suo avviso l’accompagnamento in caserma poteva essere stato giustificato dalla necessità di redazione degli atti di polizia giudiziaria (verbale identificazione) o dalla necessità di interrompere l’azione molesta.

Dal canto suo il capitano Piera Stornelli ha sostenuto di non aver notato nulla di anomalo nell’intervento dei suoi uomini: rispondeva infatti ad una procedura ordinaria togliere dalla strada dei soggetti che disturbavano e che non erano gestibili sul posto, per impedire che il reato venisse portato a conseguenze ulteriori, ed era normale che venissero portati in caserma per la redazione degli atti di polizia giudiziaria.

In senso assolutamente conforme si collocano le dichiarazioni rese dagli imputati Righetto e Dal Bosco all’udienza del 27 novembre 2015.

L’appuntato Dal Bosco, premesso che Uva si era rifiutato di esibire la propria carta di identità, ha precisato che non era stato dichiarato in arresto né si era proceduto a portarlo in caserma per identificarlo ma per farlo desistere dalla sua azione molesta.

Il brigadiere Righetto, dal canto suo, ribadendo che Uva si era rifiutato di esibire i documenti, durante il tragitto aveva spiegato ad Uva che lo stavano portando in caserma per denunciarlo ma che, terminati gli atti, l’avrebbero lasciato andare; non era in stato di arresto o di fermo, perché non volevano infierire su di lui, arrestandolo: non si poteva però lasciare una persona in quello stato, era stato un loro dovere portarlo via; gli aveva proposto di accompagnarlo a casa ma Uva si era rifiutato. Per prassi, per

l'accompagnamento in caserma di due ubriachi da denunciare a piede libero, non si avvisava mai il pubblico ministero.

In sintesi: sono illuminanti le concordi dichiarazioni dei due operanti e dei loro superiori: a seguito del rifiuto di Giuseppe Uva di esibire un proprio documento di identità (a differenza di Biggiogero che aveva mostrato la sua carta di identità) Uva non è stato dichiarato in arresto né lo si è accompagnato in caserma per l'identificazione ma soltanto per farlo smettere, tenuto conto delle lamentele degli abitanti dei palazzi circostanti che incitavano i Carabinieri "a portare via questi ubriachi", sottolineando che era loro iniziale intendimento compilare sul posto i verbali di identificazione e denunciarli per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ex art.659 c.p.-

Di quanto sin qui evidenziato costituisce logica conseguenza la formulazione del capo di imputazione sub A) nella prima versione:

"...richiesto l'intervento della Polizia di Stato in supporto al fine di tutelare la pubblica incolumità (art.3 T.U. P.S.), interrompere la commissione del reato ed impedire che lo stesso venisse portato a conseguenze ulteriori (art.55 c.p.p.), disponevano che Uva Giuseppe e Biggiogero Alberto li seguissero presso i loro uffici per redigere i doverosi atti di polizia giudiziaria...";

Si rende a questo punto esaminare l'episodio sotto il profilo strettamente giuridico non senza aver preliminarmente osservato che la questione aveva formato oggetto del dibattito processuale sin dalla fase della udienza preliminare 16 aprile 2013 nell'ambito del procedimento a carico del dr. Matteo Catenazzi; già in quell'occasione, invero, i difensori delle parti civili avevano formulato dubbi sulla correttezza dell'operato dei Carabinieri e dei poliziotti intervenuti.

La differenza tra il delitto di sequestro di persona consumato da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni e quello di arresto illegale sta nel fatto

che, mentre nella prima ipotesi l'abuso generico dei poteri connessi alle funzioni è un elemento solo circostanziale e quindi occasionale della condotta criminosa, nella seconda ipotesi viene punito proprio l'abuso specifico delle condizioni tassative (commissione di un delitto; stato di flagranza o quasi flagranza) alle quali la legge subordina l'arresto. (In motivazione la Corte ha sottolineato che non sono decisive né la finalità perseguita dall'agente né le modalità dell'intervento, e che i principi enunciati si applicano anche in ipotesi di fermo illegale, oltre che in qualsiasi altra situazione che implichi, per disposizione del pubblico ufficiale, la privazione eccezionale ed urgente della libertà) (Cass. sez.V pen., 19.12.2005/23.02.2006 n.6773, Drago; in senso conforme Cass. sez.VI pen., 26.03./18.06.2010 n.23423, Giua).

Sulla scorta di quanto sin qui esposto deve, in prima battuta, concludersi per l'insussistenza del delitto di arresto illegale atteso che, per deliberata e specifica volontà degli operanti Righetto e Dal Bosco, a tale misura essi decisero di non ricorrere.

Oltre che dalle parole degli operanti, tale conclusione si ricava pienamente dagli atti di polizia giudiziaria redatti nella circostanza, nei quali non vi è alcuna traccia del fatto che sia stato operato un arresto.

Purtuttavia, la indubitabile e conclamata privazione della libertà personale cui Giuseppe Uva fu sottoposto impone di approfondire la disamina degli eventi sotto il profilo giuridico.

L'ART.13 DELLA COSTITUZIONE

Dopo aver enunciato agli artt.1-12 i principi fondamentali dello Stato, la parte I della Costituzione della Repubblica Italiana si occupa – dall'art.13 in avanti – dei diritti e dei doveri dei cittadini con una disposizione del seguente letterale tenore:



La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o di perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Non è questa sede per indugiare oltre sull'importanza di tale principio fondamentale se non per rimarcare che le ipotesi in cui può procedersi a restrizione della libertà personale si caratterizzano per l'eccezionalità e, come tali, non sono suscettibili di interpretazione e di applicazione estensiva o analogica; esse inoltre postulano un necessario ed indefettibile intervento dell'autorità giudiziaria (c.d. riserva assoluta di giurisdizione) con l'emissione di un formale provvedimento, adeguatamente motivato, che dia conto della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto.

Requisiti ancora più rigorosi sono contemplati per *"i casi eccezionali di necessità ed urgenza"* in cui l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori comunicandoli immediatamente (entro quarantotto ore) all'autorità giudiziaria che li deve convalidare nelle quarantotto ore successive.

Il riferimento *"ai casi o modi previsti dalla legge"* consente innanzitutto di escludere che la magistratura e le forze di polizia possano emettere provvedimenti restrittivi della



libertà personale *“atipici”* facendo ricorso alla generale ed onnicomprensiva disposizione dell’art.55 c.p.p. (che ripete in gran parte la disposizione dell’art.219 vecchio codice di rito) secondo cui *“la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale”*.

Orbene, le funzioni ed i compiti della polizia giudiziaria, innanzi tratteggiati, si collocano comunque nel più ampio quadro delineato dal superiore e preminente art.13 Cost. senza che il richiamo al precitato art.55 c.p.p. possa essere utilizzato per legittimare comportamenti costituzionalmente illegittimi pur giustificati dallo scopo di *“svolgere le indagini”* o di *“impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori”* (si richiama sul punto, ancorché in tema di sequestro preventivo, disciplinato successivamente dall’art.15 d.lgs. 14 gennaio 1991 n.12, Cass. SS.UU., 18 giugno 1991 n.9, Caltabiano).

LE IPOTESI DI ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO

Senza alcuna pretesa di completezza si tratteggiano qui di seguito le ipotesi legislativamente previste per sottolinearne i presupposti e le modalità:

1) art.15 r.d. 18 giugno 1931 n.773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall’autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 516.

L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.

2) art.11 d.l. 21 marzo 1978 convertito in l. 18 maggio 1978 n.191

"Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore.

La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti".

Conseguentemente, i casi in cui la polizia giudiziaria può procedere (anche con strumenti di coazione se necessario) all'accompagnamento presso i suoi uffici (casi non estensibili analogicamente trattandosi di norma eccezionale limitativa della libertà personale, bene costituzionalmente protetto) e sempre che la polizia giudiziaria rivolga una formale richiesta di fornire le proprie generalità alla persona, sono i seguenti: 1) rifiuto di dichiarare le proprie generalità; 2) dichiarazione delle proprie generalità (se la persona non esibisca documenti di identificazione) quando vi siano sufficienti indizi (desumibili da ogni circostanza del caso singolo) per ritenere che le generalità dichiarate siano false; 3) esibizione di documenti di identificazione, quando vi siano sufficienti indizi (desumibili da ogni circostanza del caso singolo) per ritenere che i documenti stessi siano falsi. (Cass. sez.VI pen., 04.03./15.05.2009 n.20453, Damato).



Ai sensi dell'art.11 d.l. 21 marzo 1978 n.59 convertito nella legge 18 maggio 1978 n.191 gli ufficiali e gli agenti di polizia oltre a richiedere le generalità, possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiesto di dichiararle, si rifiuti ed in questo caso è anche previsto che possa essere trattenuto presso gli uffici per la identificazione, per un tempo non superiore alle ventiquattro ore. (Cass. sez. VI pen., 19.06./08.10.2013 n.41585, Semeraro).

3) art. 349 commi 1, 4, 5 e 6 c.p.p.

La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

...

Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente

Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste nel comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto."

E' configurabile la scriminante di cui all'art.4 d.lgs.lgt. n.288 del 1944 nel caso di resistenza opposta ad un pubblico ufficiale nell'esecuzione della misura dell'accompagnamento coattivo di cui all'art.349 c.p.p. in difetto dei presupposti previsti dal quarto comma di detto articolo, costituiti dal rifiuto del soggetto di farsi identificare ovvero dalla sussistenza di sufficienti elementi per ritenere la falsità delle generalità o dei documenti di identificazione da lui forniti. (Cass. sez.VI pen., 10.06./19.09.2008 n.36162, Cassone).

Allorché risulti rispettato il termine di cui all'art.390 c.p.p. per la richiesta di convalida dell'arresto, diviene irrilevante la questione dell'eventuale legittimità del precedente accompagnamento in commissariato. La convalida del fermo, come quella dell'arresto in flagranza, non costituisce formale ed autonomo titolo di detenzione ma è rivolta semplicemente al controllo di legittimità dell'operato della polizia giudiziaria e del pubblico ministero e può, dunque, fondarsi sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art.384 c.p.p., in relazione ad uno solo dei reati contestati. (Cass. sez.I pen., 26.05./03.07.1992 n.2390, Cerullo)

- 4) art.6 d. lgs. 25 luglio 1998 n.286 e successive modificazioni – Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

La norma concerne in particolare i rilievi fotodattiloscopici e segnaletici dei cittadini extra comunitari privi di documenti di identificazione (comma 4) (Cass. sez.I pen., 13/23.09.2007 n.43681, Turè Modu; Cass. sez.I pen., 13/21.11.2008 n.43718, Beremli Faical; Cass. sez.IV pen., 19.01./23.02.2010 n.7317, Mohamed Ali).

ATTI ARBITRARI

In ordine alla sussistenza di atti arbitrari del pubblico ufficiale questa Corte – senza alcuna pretesa di completezza - richiama sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n.140 del 1998 laddove si è espressamente affermato che *“il comportamento del pubblico ufficiale idoneo a scriminare la reazione del privato deve essere non solo illegittimo, cioè eccedere dalle funzioni conferite dalla legge, ma esprimere atteggiamenti aggressivi, vessatori, di sopraffazione ovvero deve essere ispirato da ragioni di malanimo, prepotenza o capriccio, cioè denotare la pervicace intenzione di agire al di fuori delle proprie attribuzioni e di realizzare un vero e proprio sopruso nei confronti del privato. Può al riguardo parlarsi di concezione soggettiva dell'atto arbitrario, nel senso che si richiede che gli atti del pubblico ufficiale siano sorretti dalla dolosa consapevolezza dell'illegittimità e dell'arbitrarietà del comportamento...”*.

Il Giudice delle leggi, richiamate da un lato l'evoluzione storica della legislazione, dall'altro l'interpretazione delle locuzioni *“eccesso dai limiti delle proprie attribuzioni”* e *“atti arbitrari”*, ha concluso che *“... può ragionevolmente sostenersi che arbitrarietà ed eccesso dalle attribuzioni esprimono il medesimo fenomeno, sotto il profilo, rispettivamente, delle modalità con cui il pubblico ufficiale ha dato esecuzione all'atto illegittimo e della illegittimità dell'atto in sé considerato... Si può pertanto concludere che l'arbitrarietà da un lato non implica un quid pluris rispetto alla “illegittimità”, dall'altro è sufficiente a qualificare come eccedenti dalle proprie attribuzioni comportamenti posti in essere in esecuzione di pubbliche funzioni di per sé “legittime”, ma connotati da difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, a causa della violazione degli elementari doveri di correttezza e civiltà che debbono caratterizzare l'agire dei pubblici ufficiali...”*.

L'esimente della reazione ad arbitrari del pubblico ufficiale, di cui all'art.4 d.lgs.lgt. 14 settembre 1944 n.288, è integrata ogniqualvolta la condotta dello stesso pubblico ufficiale, per lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui essa è



stata conferita o per le modalità di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che l'agente si rappresenti l'illiceità ed agisca con la volontà di commettere un arbitrio ai danni del privato (Cass. sez. VI pen., 09.02./09.03.2004 n.10773, Maroni).

REATI COMMESSI DA UVA IL 14 GIUGNO 2008

1) BLOCCO STRADALE

L'art.1 bis d.lgs. 22 gennaio 1948 n.66, come modificato dall'art.17 d.lgs. 30 dicembre 1999 n.507, prevede che *"chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni ed altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione del pagamento di una somma da euro 1.032 ad euro 4.131. Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 ad euro 10.329"*.

Invero, "il dolo specifico del delitto di blocco stradale si concretizza e si esaurisce nel fine di impedire o anche soltanto di rendere più difficoltosa la libera circolazione nella sede stradale – la cui realizzazione, peraltro, non è neppure necessaria per la sussistenza del reato – ma non esige che tale fine sia ispirato al soddisfacimento di particolari interessi" (Cass. Sez.I pen., 26.04./08.07.1991 n.7307).

L'elemento materiale del delitto di blocco stradale, previsto dall'art.1 d.lgs. 22 gennaio 1948 n.66, consiste non soltanto nell'ostruzione, ma anche nel solo



ingombro, con qualsiasi ostacolo oggettivo, della sede stradale. Non sono, pertanto, richiesti né un impedimento assoluto alla circolazione né un effettivo arresto della stessa, mentre, invece, è sufficiente che l'ostacolo materiale sia idoneo a rendere la circolazione stessa apprezzabilmente più difficile rispetto alle condizioni normali del suo svolgimento" (Cass. sez.I pen., 18.03./29.05.1982 n.5422).

Infatti l'elemento materiale del delitto di blocco di strada ferrata (o ordinaria) consiste anche nel solo ingombro della sede viaria con qualsiasi ostacolo oggettivo (anche assembramento di più persone) purché idoneo a rendere la circolazione apprezzabilmente più difficile e l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere una condotta idonea a rendere la circolazione, sulla strada ferrata o ordinaria, apprezzabilmente più difficile rispetto alle condizioni normali del suo svolgimento, con lo scopo di impedirla, o anche, soltanto, di creare difficoltà od impaccio al libero traffico nella sede stradale. (Cass. sez. I pen., 31.10.1986/20.01.1987 n.3567).

La depenalizzazione, operata dal d.lgs. n.507 del 1999, del reato di ingombro o di ostruzione di una strada ferrata, non si estende anche all'ipotesi criminosa configurabile nella condotta di chi, attraverso quell'ostruzione, causi l'interruzione di un pubblico servizio, fattispecie quest'ultima iscrivibile nella previsione dell'art.340 c.p., atteso che la stessa norma di depenalizzazione, prevedendo la clausola "se il fatto non costituisce reato", ipotizza che il fatto, nel suo concreto atteggiarsi, possa rientrare nell'ambito di realizzazione dell'illecito penale anziché amministrativo, senza che, perciò, possa venire in discussione l'applicazione del principio di specialità tra i due tipi di illecito (Cass. sez.VI pen., 13.10.2000/26.01.2001 n.2203).

E' ravvisabile il delitto di violenza privata, pur dopo la parziale depenalizzazione del reato di cui all'art.1 d.lgs. 22 gennaio 1948 n.66, disposta dal d.lgs. 30 dicembre 1999 n.507 (che ha trasformato in illecito amministrativo alcune ipotesi di "blocco stradale"), nella condotta di colui il quale non si limiti alla semplice allocazione di



un oggetto sulla sede stradale, al fine di ostruirla od ingombrarla, ma accompagni detta azione con comportamenti intimidatori nei confronti della persona offesa. (Fattispecie nella quale gli agenti, nell'esercizio del diritto di sciopero, oltre a parcheggiare più veicoli su di una strada, in modo da impedire il transito su di essa, avevano intimato ad un terzo di non proseguire nel suo percorso e gli avevano impedito di allontanarsi a bordo di uno dei predetti veicoli) (Cass. sez.V pen., 07.02./24.05.2001 n.21228).

2) VIOLENZA A PUBBLICO UFFICIALE (art.336 c.p.)

Il delitto in esame è tipizzato sul piano teleologico sanzionando ogni condotta diretta a conseguire gli scopi indicati nella norma attraverso l'uso di violenza o minaccia che rilevano sul piano della loro idoneità ed univocità a coartare e, comunque, turbare la libertà di azione del soggetto passivo, necessariamente un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Il dolo richiesto consiste nella coscienza e volontà di usare violenza e minaccia ad un pubblico funzionario nella consapevolezza delle funzioni da lui esercitate ed al fine di conseguire le finalità indicate nella norma (c.d. dolo specifico).

Nel caso specifico, lo spostamento del cassonetto dei rifiuti sulla platea stradale era finalizzato ad ostacolare il transito dell'autovettura di servizio ed a impedire il compimento dell'attività istituzionale.

Infatti:

Il delitto di violenza a pubblico ufficiale non ha come sua obiettività giuridica la tutela dell'incolumità fisica del pubblico ufficiale, bensì la libertà del medesimo al compimento degli atti del suo ufficio. Integra, pertanto, il delitto *de quo* qualsiasi

comportamento, palesemente o intenzionalmente aggressivo, idoneo ad ingenerare timore ed a limitare la libertà morale del soggetto passivo (Cass. sez.I pen., 04.11.1987/14.03.1988 n.3316, Lopardo).

Nel delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, la violenza o la minaccia costitutiva del reato viola un bene giuridico specifico, e cioè l'interesse dello Stato al normale funzionamento e al prestigio della pubblica amministrazione, oltre quello concernente la libertà morale e l'incolumità fisica dell'individuo, ed inoltre, il soggetto passivo di tale reato è essenzialmente un pubblico ufficiale (Cass. sez.I pen., 02.04./16.07.1981 n.7097, Saitta).

Ai fini della consumazione del reato di cui all'art.336 c.p. l'idoneità della minaccia posta in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio *ex ante* tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costringitiva del male ingiusto minacciato (Cass. sez.VI pen., 07.02./14.09.2007 n.34880, Ferraro).

Per la sussistenza del reato di cui all'art.336 c.p. è necessaria la coscienza e la volontà di usare la violenza per il fine, propostosi dall'agente, di costringere il pubblico ufficiale a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, fine che indica il dolo specifico che determina l'azione, non essendo necessario che la violenza consegua l'effetto di impedire in modo definitivo l'esplicazione della pubblica funzione o del servizio in relazione a un oggetto determinato (Cass. sez.VI pen., 27 settembre 1972 n.1049, Verdianelli).

La distinzione tra il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art.336 c.p.) e quello di resistenza (art.337 c.p.) risiede nel finalismo dell'azione violenta o minacciosa, che nel primo caso mira a coartare la volontà del pubblico ufficiale affinché compia un'azione od una omissione contraria ai doveri del suo ufficio,

mentre nel secondo caso, ferma restando la libertà di determinazione del soggetto passivo, è diretta ad impedire il compimento dell'atto doveroso (Cass. sez.VI pen., 28.11./18.12.2003 n.48541, Berno).

In tema di rapporti tra le ipotesi delittuose previste dagli artt.336 e 337 c.p., mentre la fattispecie tipica della resistenza consiste nella illecita reazione, posta in essere per sottrarsi ad un atto che il pubblico ufficiale sta compiendo, quella del reato di cui all'art.336 c.p. consiste nel cercare di coartare la volontà del pubblico ufficiale per costringerlo a non compiere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero non portarlo a termine, se già iniziato (Cass. sez.VI pen., 06.10./11.12.1993 n.2729, Prudele).

In tema di rapporti tra le ipotesi delittuose previste dagli artt.336 e 337 c.p., allorquando la violenza o la minaccia realizzata dall'agente nei confronti del pubblico ufficiale è usata durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art.337 c.p., mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art.336 c.p. allorquando la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio dell'esecuzione del medesimo (Cass. sez. VI pen., 15.04./05.06.2003 n.24623, Macri).

3) RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE (art.337 c.p.)

Il delitto in esame presenta le stesse caratteristiche di quello precedente caratterizzandosi per la coazione morale in tal modo conseguita allo scopo di impedire al pubblico funzionario il compimento di un atto del proprio ufficio.

Nella vicenda in esame deve essere esclusa la sussistenza della "resistenza passiva" tenuto conto sia dello stato di alterazione e di agitazione psicomotoria conseguente allo stato di manifesta ubriachezza sia della finalità – di allontanarsi e di non farsi



identificare – perseguita da Uva, non senza avere sottolineato che in tale circostanza il comportamento di Biggiogero si è invece caratterizzato non soltanto per l'immediata ottemperanza all'invito dei Carabinieri ma anche per essersi attivato per calmare il suo amico.

Infatti:

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art.337 c.p., l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga. (Cass. sez.VI pen., 11.02./05.03.2010 n.8997, Palumbo).

Non integra il delitto di cui all'art.337 c.p. la condotta consistente nel mero divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria per sottrarsi al controllo, quando lo stesso si risolva in un atto di mera resistenza passiva, implicante un uso moderato di violenza non diretta contro il pubblico ufficiale. (Cass. sez.VI pen., 06.11.2012/04.03.2013 n.10136, Roccia).

L'integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale non richiede che sia impedita, in concreto, la libertà di azione dello stesso, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti. E' infatti sufficiente che l'uso della violenza o della minaccia intralci l'atto di ufficio o servizio svolto dal pubblico ufficiale e che l'autore del reato abbia come obiettivo di indurre questi ad astenersi, anche per il futuro, dal compimento dell'atto e dalle correlative operazioni che inevitabilmente ne sostanziano la formazione. (Cass. sez.VI pen., 30.05./23.09.2013 n.39227, Lettieri).

Integra il delitto di cui all'art.337 c.p. anche la c.d. violenza impropria, consistente in quel tipo di attività che si riverbera comunque negativamente sullo svolgimento della funzione pubblica anche semplicemente ostacolandola. (Nella fattispecie l'imputato aveva cercato di sottrarsi alla presa dell'agente attaccandosi allo sportello dell'autovettura di servizio al fine di evitare di essere trasferito presso gli uffici della Questura per l'identificazione) (Cass. sez.VI pen., 04.03./15.05.2009 n.20453, Damato).

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art.337 c.p. è necessario e sufficiente il verificarsi di atti positivi di minaccia o di aggressione che impediscano al pubblico ufficiale di compiere un atto del proprio ufficio, rimanendo al di fuori della fattispecie soltanto quelle condotte che si sostanziano in comportamenti inerti di mera disobbedienza o resistenza passiva. (Cass. sez.VI pen., 13./29.01.2010 n.3970, Oliva).

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art.337 c.p. è necessario il verificarsi di atti positivi d'aggressione o di minaccia che impediscano al pubblico ufficiale di compiere l'atto del proprio ufficio, rimanendo al di fuori della fattispecie un comportamento di mera disobbedienza o resistenza passiva. (Fattispecie in cui l'imputata non aveva spontaneamente aderito all'invito rivolto di seguire gli agenti di P.S. presso il commissariato ma era rimasta aggrappata al braccio di uno di essi e, quindi, introdotta di peso nell'autovettura di servizio) (Cass. sez.VI pen., 05.06./01.10.2008 n.37352, Parisi).

4) RIFIUTO DI INDICAZIONI SULLA PROPRIA IDENTITA' PERSONALE (art.651 c.p.)

Il bene giuridico tutelato è l'ordine pubblico, ossia l'attività della pubblica autorità nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali tendenti alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione dei reati: la speditezza delle funzioni così



esercitate impone anche la collaborazione dei singoli individui nella fase dell'identificazione dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle singole vicende.

In tale prospettiva sussiste un obbligo giuridico di rispondere alla richiesta legittima formulata dall'autorità cui corrisponde, dal lato soggettivo, una omissione istantanea rilevante anche a titolo di colpa.

Infatti:

Il reato previsto dall'art.651 c.p. – il quale si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale – non rimane assorbito, ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art.337 c.p., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto. (Cass. sez.VI pen., 30.05./23.09.2013 n.39227, Lettieri).

In tema di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, di cui all'art.651 c.p., il giudice penale può sindacare la legittimità della richiesta del pubblico ufficiale soltanto sotto il duplice profilo della qualifica soggettiva e della competenza del richiedente ma non può investire anche la discrezionalità della concreta iniziativa del pubblico ufficiale, in relazione alla causa della richiesta (Cass. sez.VI pen., 24.03./01.04.2011 n.13402, Di Nardo).

5) DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE (art.659 c.p.)

L'oggetto della tutela del reato di cui sopra è non soltanto l'ordine pubblico ma anche la quiete privata e pubblica ("disturba le occupazioni o il riposo delle persone"): trattandosi di un reato di pericolo ed è sufficiente per la sua integrazione la mera potenzialità offensiva del fatto mentre è irrilevante il numero

delle persone che se ne siano lamentate o che abbiano effettivamente subito il disturbo.

Infatti:

La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete; sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (Cass. sez.I pen., 19.11./20.12.2011 n.47298, Iori).

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta di chi li produce, debbono incidere sulla tranquillità pubblica – essendo l'interesse specificamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l'aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di per sé, l'assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati – di guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialità diffusiva che l'evento di disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto, soltanto alcune persone se ne possano lamentare. (Cass. sez.I pen., 12.12.1997/05.02.1998 n.1406, Costantini).

Correttamente il gestore di un bar è ritenuto responsabile del reato di cui all'art.659 comma 1 c.p. per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza. (Cass. sez.I pen. 28.03/08.04.2003 n.16686, Massazza).



IL DELITTO DI SEQUESTRO DI PERSONA IN DANNO DI GIUSEPPE UVA

Oggetto specifico della tutela penale è la libertà di agire intesa come libertà di movimento in senso lato: in essa confluisce innanzitutto la libertà di locomozione ma, in linea più generale, quella di autodeterminazione esterna del singolo individuo.

Il nucleo essenziale della fattispecie in oggetto è quello della privazione della libertà personale intesa – restrittivamente – come libertà di movimento nello spazio.

Trattandosi di un reato a forma libera non rilevano né il grado di privazione (assoluta e totale ovvero parziale e limitata) della libertà, né i mezzi adoperati né la durata della medesima privazione.

Infatti:

Il reato di sequestro di persona richiede, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza di infliggere alla vittima una illegittima privazione della libertà personale. Ne consegue che deve escludersi la configurabilità del suddetto reato allorché la privazione della libertà costituisca il risultato di una condotta che, sebbene oggettivamente illegittima, sia contrassegnata soggettivamente dalla finalità di realizzare l'esercizio di un potere del quale l'agente sia legittimamente investito e non si caratterizzi come comportamento privo di ogni legame con l'attività istituzionale. (Cass. sez.VI pen., 09.12.2002/16.01.2003 n.1808, Pellegrino).

Integra il delitto di sequestro di persona la condotta di colui che costringe, sotto minaccia, la vittima a salire su un'automobile, in quanto ai fini dell'integrazione del detto delitto è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, in modo di privarla della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche ad un tempo breve. (Cass. sez.V pen., 24.01./22.02.2005 n.6488, Di Flavio; conforme Cass. sez.v pen., 17.04./07.05.2013 n.9548, Murgera).

L'elemento soggettivo del delitto di sequestro di persona, di cui all'art.605 c.p., è costituito dalla coscienza e volontà di privare illegittimamente una persona della propria libertà di locomozione. Pertanto, il motivo che determina tale privazione è irrilevante ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico, a meno che non consista in una causa di giustificazione del reato. (Cass. sez.I pen., 04.06./22.11.1985 n.10985, Iaffaldano).

Il fatto di privare taluno della libertà personale per integrare il delitto di sequestro di persona deve essere illegittimo. Tale illegittimità, richiesta espressamente dal codice penale del 1889, costituisce un presupposto logico del reato tanto che il legislatore ha ritenuto superfluo menzionarlo nell'art.605 del codice vigente. Il delitto di sequestro di persona è punibile a titolo di dolo, il quale, pur essendo generico, richiede pur sempre la coscienza e volontà di privare illegittimamente taluno della libertà personale; se la privazione è colposa il fatto non è punibile. (Cass. sez.V pen., 24.02./02.05.1983 n.4133, Notaristefano).

La circostanza aggravante di cui al secondo comma n.2 dell'art.605 c.p., ossia l'essere stato il sequestro di persona commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, è di natura soggettiva, ma rientrando tra quelle concernenti "le qualità personali del colpevole" e non tra quelle "inerenti alla persona del colpevole" (tassativamente indicate nel secondo comma dell'art.70 c.p.), non è soggetta al regime dell'art.118 c.p., bensì a quello di cui all'art.59, secondo comma, stesso codice, onde si comunica al correo se dallo stesso conosciuta o ignorata per colpa. (Cass. sez.V pen., 31.03./22.05.1992 n.6143, De Rosa).

L'esercizio di poteri da parte delle forze di polizia, sia di natura preventiva che preprocessuale, invasivi della libertà personale al di fuori dell'ambito di "eccezionali" fattispecie procedimentali – i cui parametri di eccezionalità ed urgenza, che ne giustificano la compatibilità con l'art.13 della Costituzione, ne impongono una ristretta e rigorosa applicazione – è astrattamente inquadrabile nel reato di sequestro di persona e non in diverse norme incriminatrici quali quelle racchiuse negli artt.606 o 609



c.p. che postulano l'esistenza di un legittimo intervento degli organi di polizia attuato, però, con modalità abusive e non conformi alle disposizioni che li prevedono. (Cass. sez.VI pen., 09.12.2002/23.01.2003 n.3421, Chianese).

L'APPLICAZIONE ANALOGICA DELL'ART.615 COMMA 2 C.P.

Appare opportuno, innanzitutto, riportare il testo della norma in questione:

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si intrattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge la pena è della reclusione fino a un anno.

L'abuso dei poteri inerenti alle funzioni che qualifica la condotta del delitto di violazione di domicilio commesso da un pubblico ufficiale non postula la presenza degli estremi necessari per l'integrazione del reato di abuso di ufficio, potendo realizzarsi per effetto di qualsiasi abuso, come l'usurpazione, lo sviamento, il perseguimento di una finalità diversa, l'inosservanza di leggi, regolamenti o istruzioni, ecc., indipendentemente o meno dagli scopi perseguiti dall'agente. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art.615 c.p. poiché la perquisizione operata da un vigile urbano nei locali ove si esercitava senza licenza l'attività di parrucchiere – così facendo concorrenza a quella, debitamente autorizzata, della moglie del predetto pubblico ufficiale – era intesa a conseguire uno scopo giuridicamente lecito, ossia la repressione di una infrazione amministrativa, ma era contraria all'art.13 legge 24 novembre 1981 n.689 che pone il divieto di perquisire i luoghi di privata dimora) (Cass. sez.V pen., 19.05./10.08.1993 n.5088, Grandati).



Dalla disamina della norma in questione è ricavabile estensivamente *in bonam partem* il principio dell'ordinamento penalistico secondo cui l'inosservanza delle formalità non rappresenta un aspetto della più vasta figura dell'arbitrarietà degli atti del pubblico ufficiale o dell'illegittimità di essi ma vi si contrappone, costituendone un'eccezione: sintomatico in tale prospettiva è il trattamento sanzionatorio previsto dalla norma incriminatrice nelle diverse ipotesi.

L'ESIMENTE DELL'ART.51 C.P.

Già si è detto che dall'esame degli atti di polizia giudiziaria emerge che l'accompagnamento in caserma di Giuseppe Uva, pur in presenza dei presupposti legittimanti, non venne adottato secondo le formalità di legge, in particolare omettendo di verbalizzarne l'esecuzione e di dare avviso al pubblico ministero.

Si è già detto che la fonte del dovere, ravvisata dagli imputati e dai loro superiori gerarchici nella disposizione dell'art.55 c.p.p. (impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori) in realtà non sussiste e, soprattutto, che la privazione della libertà personale non può derivare da un atto o da un ordine che si ponga in contrasto con l'art.13 della Costituzione.

Purtuttavia, dal complesso normativo che sanziona gli abusi funzionali della polizia giudiziaria (artt.606, 609, 615 c.p.) la dottrina precisa che ha effetto scriminante l'errore sui limiti dei poteri funzionali del pubblico ufficiale.

Nel caso in esame, vertendosi in tema di art.605 comma 2 c.p., l'aspetto della antigiuridicità speciale che è presente nell'ordinamento penalistico implica la conoscenza che gli operatori di polizia giudiziaria avevano ed hanno dei propri poteri funzionali e dei loro limiti.

Se persino i superiori gerarchici da cui dipendevano gli imputati erano e sono persuasi che sia legittimo privare della libertà personale un soggetto ubriaco al fine di interrompere le azioni moleste, non si può che concludere che l'errore in cui sono incorsi gli operanti Righetto e Dal Bosco è scusabile ed opera in loro favore la previsione dell'art.59 c.p.-

LA CONDOTTA OMISSIVA DEI SEI POLIZIOTTI INTERVENUTI

Richiamato quanto innanzi esposto perché comune ai sei poliziotti chiamati a rispondere del delitto predetto, va innanzitutto precisato – in linea di mero fatto – che l'intervento delle Volanti 7 e 8 venne eseguito in ausilio dei Carabinieri e che la titolarità dell'intervento era di questi ultimi.

Ancorché Righetto e Dal Bosco abbiano dichiarato di averne parlato con i colleghi (senza peraltro precisare in quale momento) non ci si poteva attendere che in quel frangente essi intavolassero una discussione sui limiti dei loro poteri funzionali.

Una posizione differente va ravvisata con riferimento all'imputato Colucci che quella notte era il capo-turno delle volanti e che, palesando scrupolo ed impegno, si fece carico del problema recandosi presso la caserma dei Carabinieri per constatare di persona quanto era accaduto: tuttavia Colucci giunse in caserma pressoché contestualmente al dr. Noubissie, allorquando la situazione si era già aggravata per lo stato di conclamata agitazione psicomotoria dell'Uva.

Tutto ciò premesso – secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità – la posizione di garanzia richiede che essa sia dotata di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che ad essa siano riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi



necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato(cfr. Cass. Sez.IV pen. 10.06/04.11.2010 n.38991, Quaglierini).

CONCLUSIONI

Dagli elementi probatori raccolti in sede dibattimentale i fatti contestati sub A) debbono essere qualificati come sequestro di persona di Giuseppe Uva (art.605 c.p.) in ordine al quale Righetto e Dal Bosco vanno assolti per difetto dell'elemento soggettivo ed i restanti imputati per non aver commesso il fatto sulla base delle seguenti considerazioni:

- 1) insussistenza oggettiva del delitto di arresto illegale (art.606 c.p.);
- 2) illegittima privazione della libertà personale di Giuseppe Uva (art.605 c.p.) considerata:
 - a) la decisione di Righetto e di Dal Bosco di denunciare a piede libero Uva Giuseppe per il reato di cui all'art.659 c.p., reato per il quale non è consentito l'arresto in flagranza;
 - b) la commissione da parte di Giuseppe Uva degli ulteriori delitti di cui all'art.336 c.p., all'art.337 c.p. (per entrambi è consentito l'arresto facoltativo in flagranza, sulla base della gravità dei fatti e della personalità del prevenuto quale desumibile dai precedenti di polizia ex art.381 comma 4 c.p.p.) nonché per il delitto di blocco stradale (solo parzialmente depenalizzato) e delle contravvenzioni di cui agli artt.651 e 659 c.p.;



- c) il corretto e doveroso accompagnamento in caserma (anche mediante l'utilizzazione delle manette per vincere la resistenza opposta) per la completa identificazione di Giuseppe Uva che si era rifiutato di esibire il proprio documento di identità;
- d) l'erronea motivazione del provvedimento suddetto adottato senza aver dato avviso al pubblico ministero ed allo scopo illegittimo "per togliere un ubriaco dalla strada" ovvero "per farlo smettere";
- 3) il carattere soltanto formale delle plurime inosservanze di legge sopra evidenziate e l'applicazione estensiva del principio sancito dall'art.615 comma 2 c.p.;
- 4) l'esistenza – sotto il profilo soggettivo – della scriminante dell'adempimento del dovere, vera o supposta, rafforzata da identico *modus operandi* e da eguali istruzioni ed ordini impartiti dai responsabili della Polizia di Stato e dei Carabinieri ai loro sottoposti;
- 5) l'inesistenza di una posizione di garanzia da parte dei restanti imputati e, in ogni caso, l'insussistenza dell'obbligo di impedire l'evento ex art.40 comma 2 c.p.-

CAPO B) ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI (art.591 c.p.)

Nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dai P.M. in data 20 marzo 2014 (e riportata in allegato al decreto di giudizio immediato ex art.419 comma 5 c.p.p. 31 luglio 2014 nei confronti del solo imputato Righetto Paolo) la contestazione risultava del seguente letterale tenore:

B) del delitto p. e p. dagli artt.110, 591 c.p. perché, in concorso tra loro, quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato, nelle condizioni e con le condotte di cui al capo precedente, constatata sulla pubblica via la manifesta ubriachezza di Uva Giuseppe ed in assenza di sintomi di:

- difficoltà o assenza di respiro;
- dolore al petto;
- perdita di coscienza prolungata;
- trauma e ferite con emorragie evidenti;
- difficoltà a parlare o difficoltà/incapacità nell'uso di uno o di entrambi gli arti dello stesso lato;
- segni di soffocamento, di annegamento o ustione;

tutte le suddette situazioni certificate come non sussistenti anche durante il successivo protratto ricovero ospedaliero non richiedevano l'intervento dei Servizi Sanitari e trovandosi nelle condizioni di legge di cui al capo precedente, lo conducevano in Caserma;

perché altresì, nel succedersi dei fatti descritti ai capi precedenti:

- alle ore 3.59 circa toglievano il cellulare a Biggiogero Alberto con il quale alle ore 3.57 aveva chiamato il 118 in soccorso di Uva Giuseppe ed al cui servizio

sanitario gli Operanti avevano spiegato trattarsi di una persona solo in stato di ubriachezza;

- alle ore 4.00, avendo Uva Giuseppe improvvisamente posto in essere atti autolesionistici, richiedevano l'intervento della Guardia Medica e non del 118;
- dalle ore 4.11 circa, interrotte le attività di P.G. nei confronti di Uva Giuseppe, fungevano solo da ausiliari del Dr Noubissie e poi del Dr Obert ed infine da supporto agli Addetti all'autolettiga del 118 fino all'arrivo al Pronto Soccorso.

In estrema sintesi la condotta degli imputati non è descritta né precisata limitandosi l'originaria imputazione a ripercorrere gli avvenimenti in ordine rigorosamente cronologico.

All'esito dell'udienza preliminare il capo di imputazione sub B) veniva così riformulato nei confronti dei sette imputati (e contestato ex art.516 c.p.p. al Righetto all'udienza del 20 ottobre 2014):

- B) del delitto p. e p. dall'art. 591 c.pen., perché, in concorso tra loro, quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato, nelle condizioni e con le condotte di cui al capo precedente, pur a fronte di evidenti necessità di tutela della integrità fisica di Uva Giuseppe, illecitamente in stato di arresto, manifestatasi in strada in forma generica e palesatasi in forma grave all'interno della Caserma dei Carabinieri di Varese, omettevano di affidarlo al Servizio Pubblico di emergenza – urgenza "118", i predetti collaboravano a un'ulteriore iniziativa di ritardo nei soccorsi, consistita nella sottrazione – anch'essa illecita e costituente il delitto di cui all'art. 610 c.pen. - a Biggiogero Alberto, presente in Caserma in stato di libertà, del telefono cellulare con il quale egli aveva inteso, fra le 3.53 circa e le 4.00 circa, avvisare il proprio padre, la Centrale Operativa "118" e un Avvocato, di quanto stava accadendo, e cioè del fatto

che egli in quel momento percepiva grida di lamento e richieste di aiuto di Uva Giuseppe, chiuso in una stanza a lui interdotta, alla presenza degli otto citati indagati; costoro poi ritenevano di dover “annullare” la chiamata di soccorso al “118”, ritardando ulteriormente la prestazione qualificata di soccorso; solo dopo le 4.15, e all'interno della caserma, Uva Giuseppe veniva visitato da un medico; solo dopo le 5.15 giungeva in Ospedale dove in seguito decedeva;

ELEMENTO MATERIALE

Nel reato di abbandono di persona minore o incapace l'evento aggravatore della morte si pone in rapporto di concausa con la condizione patologica della parte lesa, che deve trovarsi, quale presupposto del reato, in una condizione di “malattia di mente o di corpo” o di “vecchiaia” tale da non poter provvedere a se stessa. Risponde del delitto di abbandono di persona minore o incapace (art.591 c.p.) colui che, pur non allontanandosi dal soggetto passivo, ometta di far intervenire persone idonee ad evitare il pericolo per la sua incolumità. (Cass. sez.I pen., 15.01./11.02.2009 n. 5945, Foti).

Il delitto di abbandono di persone minori o incapaci è pacificamente considerato dalla dottrina un reato proprio, che può essere commesso solamente da parte di un soggetto che riveste una posizione di garanzia nei confronti del soggetto passivo, sia esso un minore o un incapace. Ciò perché la condotta consiste nell'abbandono della vittima, cioè nella volontaria sottrazione anche solo parziale o temporanea dai propri obblighi di custodia o di cura, nella consapevolezza di esposizione a pericolo della vita o dell'incolumità individuale del soggetto incapace di attendervi da solo (Cass. sez.V pen., 19.10.2015/26.02.2016 n.7974, Bancheri).

CONCLUSIONI

Dagli elementi probatori raccolti in sede dibattimentale non risulta sufficientemente provata la sussistenza del delitto in questione sulla base delle seguenti considerazioni:

premesso che l'abbandono della persona incapace deve determinare uno stato di pericolo sia pure potenziale per l'incolumità del soggetto, e, d'altra parte, che Giuseppe Uva non versava in un pregresso stato di incapacità di provvedere a se stesso per malattia di mente o di corpo (tale non potendosi considerare lo stato di ubriachezza) o per altra causa, non è ravvisabile una posizione di garanzia degli imputati (non avendo questi ultimi obblighi di cura o di custodia) nei confronti di Giuseppe Uva.

CAPO C) ABUSO DI AUTORITA' CONTRO ARRESTATI O DETENUTI (art.608 c.p.)

Nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dai P.M. in data 20 marzo 2014 (e riportata in allegato al decreto di giudizio immediato ex art.419 comma 5 c.p.p. 31 luglio 2014 nei confronti del solo imputato Righetto Paolo) la contestazione risultava del seguente letterale tenore:

C) del reato p. e p. dagli artt. 110, 608 c.p. perché in concorso tra loro, quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato, nelle circostanze sopradescritte, sottoponevano Uva Giuseppe a misure di rigore non consentite dalla legge: in particolare, perché uno o più di loro, non identificati dalle indagini, lo percuotevano in modo non precisato ed accertato.

All'esito dell'udienza preliminare il capo di imputazione sub B) veniva così riformulato nei confronti dei sette imputati (e contestato ex art.516 c.p.p. al Righetto all'udienza del 20 ottobre 2014):

C) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 608 c.pen. perché in concorso tra loro, quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato, nelle circostanze sopradescritte, sottoponevano Uva Giuseppe a misure di rigore non consentite dalla legge: in particolare, uno o più presenti in quella sala, da ritenersi tutti concorrenti materiali o morali, sottoponevano Giuseppe Uva a percosse.

ELEMENTO MATERIALE

Risponde del delitto di cui all'art.608 c.p. il pubblico ufficiale (ed anche il privato che esegua un arresto in flagranza ex art.383 c.p.p.) che, rivestito di autorità sulla persona affidata alla sua custodia, la sottoponga a misure di rigore non consentite e non previste dalla legge, per cui la sfera di libertà personale del soggetto passivo, venga

sottoposta ad una ulteriore restrizione, oltre quella legale, che è insita nella detenzione stessa. Per configurare il delitto *de quo*, fermo restando che presupposto essenziale del delitto è la legittimità dell'arresto, ricorrendo in caso contrario l'ipotesi dell'arresto illegale, non è sufficiente porre in essere un qualsiasi atto illecito (sporadico episodio di percosse o di ingiurie) ovvero l'impiego della violenza nei confronti della persona sottoposta a custodia, ma occorre un *quid pluris* che renda più ampia, rispetto a quella legale consentita, la restrizione della libertà personale. (Cass. sez.V pen., 16.04./18.07.2012 n.29004, Caramanico).

CONCLUSIONI

Dagli elementi probatori raccolti in sede dibattimentale non risulta sufficientemente provata la sussistenza del delitto in questione sulla base delle seguenti considerazioni:

premesso che ai fini dell'integrazione del delitto in oggetto è necessario che le restrizioni abusive vengano adottate quali modalità della custodia, cagionando così una lesione (ulteriore) della libertà intesa in senso stretto, Giuseppe Uva non si trovava in stato di arresto, di fermo o di detenzione e, conseguentemente, non si ravvisano gli elementi oggettivo e soggettivo del delitto contestato.

CAPO D) OMICIDIO PRETERINTENZIONALE (art.584 c.p.)

Nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dai P.M. in data 20 marzo 2014 (e riportata in allegato al decreto di giudizio immediato ex art.419 comma 5 c.p.p. 31 luglio 2014 nei confronti del solo imputato Righetto Paolo) la contestazione risultava del seguente letterale tenore:

capo D) del reato p. e p. dagli artt.110, 584 c.p. perché, in concorso tra loro, quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato, con le condotte e la costrizione fisica sopradescritte, con l'indebita violenta manomissione del corpo altrui, cagionavano la morte di Uva Giuseppe avvenuta in ambiente ospedaliero, dove era ricoverato dalle ore 5.41, per arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare verificatasi dopo le ore 10.00.

All'esito dell'udienza preliminare il capo di imputazione sub B) veniva così riformulato nei confronti dei sette imputati (e contestato ex art.516 c.p.p. al Righetto all'udienza del 20 ottobre 2014):

capo D) del delitto p. e p. dagli artt.110, 584 c.pen. perché, in concorso tra loro, quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato, cagionavano la morte di Uva Giuseppe, avvenuta quale conseguenza della commissione dei delitti di cui sopra e in particolare con la prolungata costrizione fisica associata a singoli atti aggressivi e contenitivi e di indebita manomissione del corpo altrui, integrante i reati di cui agli artt.581, 582 c. pen.

L'istruttoria dibattimentale su il punto si è protratta per numerose udienze mediante l'audizione dei consulenti tecnici d'ufficio e delle parti sì da poter tranquillamente

affermare, innanzitutto, la massima estensione ed attuazione del contraddittorio processuale.

Al termine del dibattito, questa Corte condivide e fa proprie le conclusioni della perizia medico legale collegiale effettuata dal dr. prof. Santo Davide Ferrara, dal dr. prof. Angelo Demori e dal dr. prof. Thiene Gaetano, sostanzialmente conformi – per quanto qui interessa – a quelle di tutti gli altri professionisti che si sono a vario titolo occupati della vicenda processuale.

Ne consegue che in ordine alla causa della morte di Giuseppe Uva (pagg.157-158 elaborato) sono stati evidenziati:

- un quadro morboso pre-esistente che consta delle seguenti patologie: prolasso della valvola mitrale con infiltrazione mixoide dei lembi valvolari e delle corde tendinee sottese, nonché ipertrofia e fibrosi sostitutiva dei relativi muscoli papillari, patologia emorroidaria, orticaria cronica, abuso occasionale di alcool etilico;
- un quadro morboso iniziale consistente in una intossicazione etilica acuta, prodotto da un insieme di effetti neurochimici correlati alla concentrazione emato-tissutale (nel sistema nervoso centrale) la cui valenza comportamentale è influenzabili da fattori genetici ed ambientali;
- un quadro morboso intermedio che si identifica in uno stato di stress, risposta neuro-ormonale a documentati fattori esogeni stressanti, co-determinata dalla “eccitazione psico-motoria” conseguente all’intossicazione etilica, dalle misure di contenzione fisica applicate, nonché da traumi auto- ed etero prodotti. Lo stato di stress si sostanzia nell’attivazione simultanea degli assi simpatico-midollare surrenale e ipotalamo-ipofisi-surrenale alla quale consegue lo sviluppo di modificazioni sistemiche con incremento del rilascio di epinefrina e glucocorticoidi, esercitanti effetti di natura metabolica e cardiovascolare;

- un quadro morboso finale che si configura quale fibrillazione ventricolare, aritmia ipercinetica ventricolare ad attività elettrica totalmente de sincronizzata con conseguente assenza di attività meccanica contrattile.

La preesistenza del substrato aritmogeno, consistente nel prolasso mitralico con fibrosi dei muscoli papillari, in possibile combinazione con l'effetto cardiotossico dell'intossicazione alcolica acuta e degli psicofarmaci, ha determinato con elevata probabilità la modulazione in senso patogenetico della risposta fisiologica da stress, ovvero l'instaurarsi di una inomogeneità elettrica del miocardio ventricolare e il conseguente innesco di una fibrillazione ventricolare (vedasi ulteriori specificazioni nel paragrafo titolato *Mezzi e dinamica di produzione*)

Tanto premesso, sotto il profilo giuridico si osserva in linea generale:

1. La condotta materiale del delitto in oggetto è rappresentata dal compimento di atti diretti in modo non equivoco a realizzare i delitti di percosse o di lesioni mentre non è richiesta l'idoneità degli atti stessi. In relazione a tale delitto non è ammesso il tentativo dovendo l'evento essere non voluto.
2. In ordine al nesso di causalità trovano applicazione le regole ordinarie evidenziandosi la necessità di un particolare rigore nel suo accertamento nonché l'esigenza di distinguere la *causa* dalla *occasione*, soprattutto con riferimento alla lievità delle lesioni quando ne sia conseguita la morte;
3. in ordine all'elemento soggettivo si rinvia a quanto si dirà in seguito esaminando la giurisprudenza di legittimità sotto richiamata.

Infatti:

ELEMENTO MATERIALE



Ai fini della sussistenza dell'ipotesi criminosa dell'omicidio preterintenzionale, prevista dall'art.584 c.p., è sufficiente che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o a ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra i predetti atti e l'evento letale. A tal proposito, deve essere sottolineato che il termine "percuotere" non è assunto nell'art.581 c.p. nel solo significato di battere, colpire, picchiare bensì in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica, sicché anche la spinta, concretandosi in un'energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, integra il percuotere o, quanto meno, ai fini del delitto di omicidio preterintenzionale, l'atto diretto a percuotere. (Cass. sez.V pen., 18.12.1987/22.03.1988 n.3764, Beretta).

Ad integrare il delitto di omicidio preterintenzionale si richiede che l'autore dell'aggressione abbia commesso "atti diretti a percuotere o ledere" e che esista un rapporto di causa ad effetto tra gli atti predetti e l'evento letale. (Cass. sez.V pen., 12.07/19.10.2012 n.41017, X).

L'omicidio preterintenzionale si differenzia da quello previsto dall'art.586 c.p. (morte come conseguenza di altro delitto) perché nel primo l'attività del colpevole è diretta a realizzare un fatto che, ove non si verificasse la morte, costituirebbe reato di percosse o di lesione personale, mentre nel secondo delitto la detta attività deve concretare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali. Nella preterintenzionalità è necessario che la lesione giuridica si riferisca allo stesso genere di interessi giuridici (es. incolumità e vita) mentre nell'ipotesi di cui all'art.586 c.p. la morte o la lesione deve essere conseguenza di delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni. Va ancora osservato che, per aversi omicidio preterintenzionale, non è peraltro necessario che la volontà di percuotere o di ledere abbia il suo esito materiale, essendo sufficiente che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o a ledere, incluso quindi anche il tentativo. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, si è ritenuta la sussistenza del reato di omicidio preterintenzionale e non del delitto di cui all'art.586 c.p. poiché, sia volendo considerare comunque unitaria l'azione, sia volendo dar credito

alla tesi difensiva del frazionamento di essa, le conclusioni non potevano mutare: nel primo caso vi era stata addirittura lesione alla gamba con il primo colpo e nel secondo caso l'interposta minaccia (secondo colpo mediante sparo in aria) sarebbe poi stata comunque seguita dall'atto diretto a percuotere e a ledere mediante l'uso della pistola come corpo contundente). (Cass. sez.V pen., 23.03./03.05.1990 n.6403, Damiani).

Il delitto previsto dall'art.586 c.p., morte come conseguenza di altro delitto, si differenzia dall'omicidio preterintenzionale perché nel primo l'attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali, mentre nel secondo l'attività è diretta a realizzare un evento che, ove non si verificasse la morte, costituirebbe reato di percosse o di lesioni. Qualsiasi comportamento – sia esso violento o insidioso – che attenti all'incolumità fisica della persona riconduce alla fattispecie dell'art.582 c.p., poiché trattasi di reato a condotta libera, assunto reso evidente dal fatto che la "lesione" è presa in considerazione dall'ordinamento qualora determini "una malattia nel corpo o nella mente", indipendentemente dai mezzi con i quali venga provocata. (Cass. sez.V pen., 20.04./20.05.2015 n.21002, Cutrufello).

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art.584 c.p. è sufficiente che l'agente abbia posto in essere atti diretti a percuotere o ledere una persona (dunque neanche effettivamente percosse o lesioni) e che esista un rapporto di causa ed effetto tra i predetti atti e l'evento morte. Il principio del *neminem laedere* appare particolarmente rigoroso nella sfera fisica, con la conseguenza che chi volontariamente insidia tale sfera accetta l'alea di produrre danni più gravi di quelli che egli mirava a causare. (Cass. sez.V pen., 22.09.2011/10.01.2012 n.219, X).

DOLO

L'elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo misto a colpa, ma unicamente dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione che la morte dell'agredito sia causalmente conseguente alla condotta



dell'agente, il quale dunque risponde per fatto proprio, sia pure in relazione ad un evento diverso da quello effettivamente voluto, evento che, per esplicita previsione legislativa, aggrava il trattamento sanzionatorio (Cass. sez.V pen., 22.09.2011/10.01.2012 n. 219, X).

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.584 c.p. in quanto previsione normativa di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in contrasto con l'art.3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto a fattispecie che presenterebbero identica connotazione (evento non voluto posto a carico dell'agente: artt.83, 116, 586 c.p.) e con l'art.27 comma 1 Cost., in forza del quale l'imputazione dell'illecito penale si concreta nella rapportabilità (o riferibilità) psichica del fatto all'agente sotto il profilo minimale della prevedibilità, intesa quale capacità di prevedere le conseguenze della propria condotta e di esercitare su questa il dovuto controllo finalistico. Da un lato, infatti, non è invocabile il principio di uguaglianza, quando si pongono a raffronto situazioni come quelle richiamate dagli artt.584, 83, 116 e 586 c.p., che sono sostanzialmente dissimili tra loro, al di là del dato formale comune dell'imputazione di un evento non voluto e non avuto di mira dall'agente. Dall'altro, poi, va considerato che la giurisprudenza configura la preterintenzione come dolo misto a colpa, i cui profili non confliggono, ma sono in linea con le pronunce nn.364 e 1085/88 della Corte Costituzionale, in tema di personalizzazione dell'illecito penale. (Cass. sez.V pen., 11.12.1992/19.03.1993 n.2634, Bonalda).

Ai fini della sussistenza dell'ipotesi criminosa dell'omicidio preterintenzionale, prevista dall'art.584 c.p., è sufficiente che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o a ledere e che esista un rapporto di causa ad effetto tra i predetti atti e l'evento morte. Infatti nell'art.581 c.p. il termine "percuotere" non è utilizzato solo nel significato di battere, colpire o picchiare, ma anche in un significato più ampio, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica. Anche la spinta integra un'azione violenta estrinsecandosi in un'energia fisica, più o meno rilevante, esercitata direttamente nei confronti della persona; tale condotta, ove consapevole e

volontaria, rivela la sussistenza del dolo di percosse o di lesioni, per cui, quando da essa derivi la morte, dà luogo a responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale.(Cass. sez.V pen., 06.02./29.03.2004 n.15004, Morrone).

Il delitto di omicidio preterintenzionale richiede la volontarietà delle percosse e delle lesioni, alle quali consegue la morte dell'agredito non voluta neppure nella forma eventuale ed indiretta della previsione e del rischio. Tale elemento intenzionale è desumibile essenzialmente dalle modalità esteriori dell'azione, dalla reiterazione dei colpi, dalla vitalità delle parti del corpo della vittima attinte dall'agente. (Cass. sez.I pen., 30.06.1988/19.01.1989 n.485, Bartolacelli).

L'omicidio preterintenzionale richiede che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra i predetti atti e l'evento letale senza necessità che la serie causale, che ha prodotto la morte, rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o lesioni volute dall'agente. E ciò senza prescindere tuttavia dall'elemento psicologico che si concreta nella volontà e previsione di un evento meno grave di quello verificatosi in concreto poiché si tratta, pur sempre, di un reato doloso in cui si introduce una componente fortuita che prescinde da ogni indagine di volontarietà, colpa o di prevedibilità dell'evento più grave (nella fattispecie, dalle modalità dell'esame e dalle condizioni del rinvenimento del cadavere è stato escluso che si trattasse di omicidio preterintenzionale). (Cass. sez.I pen., 30.06./16.12.1986 n.14063, De Nunzio).

Con riferimento all'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale (art.584 c.p.) sono ravvisabili tre diversi filoni interpretativi:

- per il primo indirizzo, il dolo è quello dei reati di percosse e di lesioni venendo posto a carico dell'agente, a titolo di responsabilità oggettiva, il più grave evento verificatosi, senza che sia necessaria la prevedibilità di quest'ultimo ma sulla base del solo nesso di causalità;

- per il secondo indirizzo l'elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale sarebbe costituito da dolo misto a colpa giacché l'evento più grave si porrebbe come progressione di quello voluto e sarebbe, quindi, anche prevedibile con la conseguente necessità della sussistenza dei requisiti della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento più grave;
- per il terzo indirizzo l'elemento soggettivo sarebbe costituito dal dolo di percosse o di lesioni in quanto la disposizione dell'art.43 c.p. assorbe la prevedibilità dell'evento più grave nell'intenzione di risultato. (Cass. sez.V pen., 18.10.2012/08.01.2013 n.791, Palazzolo).

CONCLUSIONI

Dagli elementi probatori raccolti in sede dibattimentale non risulta sufficientemente provata la sussistenza del delitto in questione sulla base delle seguenti considerazioni:

- 1) insussistenza di atti diretti a percuotere o a ledere, precisandosi ulteriormente che l'ammanettamento e la costrizione fisica attuati dagli imputati (nelle diverse fasi e sulla base delle condotte dei singoli) nella fase del trasferimento da piazza XXVI Maggio alla caserma dei Carabinieri, durante la permanenza in caserma e nel corso del successivo trasferimento al pronto soccorso, non costituiscono atti diretti a percuotere;
- 2) la perizia medico-legale e l'audizione dei consulenti tecnici di ufficio e delle parti consentono di escludere in maniera assoluta la sussistenza di qualsivoglia lesione che abbia determinato o contribuito a determinare il decesso di Giuseppe Uva: il fattore stressogeno, da taluni dei consulenti ritenuto causale o concausale di uno stress psicofisico, non può essere attribuito alla condotta degli imputati;
- 3) gli imputati non avevano la coscienza e la volontà di percuotere o di ledere Giuseppe Uva.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve

RIGHETTO PAOLO, DAL BOSCO STEFANO, EMPIRIO LUIGI, COLUCCI PIERFRANCESCO, FOCARELLI BARONE FRANCESCO, BELISARIO BRUNO, CAPUANO VITO, RUBINO GIACCHINO dai reati di cui ai capi b), c), d), perché il fatto non sussiste;

assolve

EMPIRIO LUIGI, COLUCCI PIERFRANCESCO, FOCARELLI BARONE FRANCESCO, BELISARIO BRUNO, CAPUANO VITO, RUBINO GIACCHINO dal reato di cui all'art. 605 c.p., così riqualificato il fatto di cui al capo a), per non aver commesso il fatto;

assolve

RIGHETTO PAOLO e DAL BOSCO STEFANO dal reato di cui al capo a), come sopra riqualificato, perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 comma terzo c.p.p., indica in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Varese, 15 aprile 2016.



Il Presidente est.

Vito Piglionica

Depositato in Cancelleria

Oggi, 15 Lug. 2016

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Tiziana ZARANTONELLO

